

NUNTIA



PONTIFICIA COMMISSIO
CODICI IURIS CANONICI ORIENTALIS
RECOGNOSCENDO

NUNTIA

Directio: PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS
CANONICI ORIENTALIS RECOGNOSCENDO
VIA DELLA CONCILIAZIONE, 34 - 00193 ROMA

Administratio: LIBRERIA EDITRICE VATICANA - CITTA' DEL VATICANO
Semestrale - Spedizione Abb. Postale Gruppo IV - 70%

1990

INDEX

	Pag.
Inaugurazione dei lavori della Commissione e operato della sua prima Assemblea Plenaria:	
I Fase preparatoria	3
II Inaugurazione dei lavori della Commissione	7
III Lavori della Prima Assemblea Plenaria della Commissione	8

COMUNICAZIONE

*Ci si premura di portare a conoscenza dei nostri gentili
lettori che la pubblicazione della nostra rivista "Nuntia"
cesserà con il prossimo numero 31, secondo fascicolo dell'annata
1990, già in corso di preparazione.*

*Tres naviculae symbolice plures Ecclesias Orientales sui iuris significant quae
eadem directione — codice communi nempe — per mare vitae animas ad salutem
ducunt ut πηδάλιον, kormčaja, al-huda.*

N U N T I A

**PONTIFICIA COMMISSIO
CODICI IURIS CANONICI ORIENTALIS
RECOGNOSCENDO**

Copyright 1986 - Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici
Orientalis Recognoscendo, Roma

Scuola Tipografica Italo-Orientale «S. Nilo» - 00046 Grottaferrata (Roma)

INAUGURAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE E OPERATO DELLA SUA PRIMA ASSEMBLEA PLENARIA

I

FASE PREPARATORIA

La Commissione, subito dopo la sua istituzione il 10 giugno 1972, ritenne necessario fissare alcuni obiettivi prioritari da perseguire con la massima urgenza. La Commissione credette che una di queste priorità fosse la formulazione di un complesso di « Principia quae Codicis iuris canonici orientalis recognitionem dirigerent ». Pertanto nelle riunioni che ebbero luogo nel periodo 19-29 giugno 1972, tra le questioni, poste all'ordine del giorno dalla Direzione della Commissione, vi era quella, giudicata di primaria e vitale importanza, di decidere la progettazione di un « Corpus di Principi orientativi di base, a cui attenersi nei futuri lavori di revisione del Codice orientale ».

Decisosi ciò, si stabilì di invitare la Facoltà di Diritto Canonico del Pontificio Istituto Orientale a condurre uno studio su tale complesso di « Principi » e di presentarne alla Commissione una prima stesura che potesse essere un utile materiale di base ed un orientamento sicuro per la formulazione del testo da essere discusso ed approvato nella Prima Assemblea Plenaria dei Membri. Tale « Corpus » di norme si considerava del tutto necessario e quasi un passaggio obbligato per poter procedere ad una vera revisione del Codice orientale.

La Facoltà di Diritto Canonico Orientale aderì di buon grado alla richiesta della Commissione ed elaborò un progetto di base che ebbe per titolo: « Norme per la ricognizione del Diritto Canonico orientale ».

Dopo la presentazione di questo progetto alla Commissione, si decise di inviarlo a tutti i Membri in allegato alla seguente lettera, opportunamente adattata ai titoli e alle dignità dei singoli destinatari:

Béatitude

En s'adressant pour la première fois aux vénérés Membres, nous sommes heureux de leur présenter nos respectueux hommages et de former les meilleurs vœux pour leurs diverses activités au service de la sainte Eglise. Nous tenons d'autre part à leur dire combien nous sommes honorés de compter sur leur col-

laboration dans l'accomplissement de notre tâche, pour le rayonnement des Eglises Orientales, sous le regard bénissant et encourageant de Notre Très Saint Père le Pape.

Veillez trouver ci-joint: 1) Un rapport sur les « Normes pour la Révision du Code du Droit Canonique Oriental » préparé, sur la demande de la Commission, par la Faculté du Droit Canonique de l'Institut Pontifical Oriental. Ce Projet, élaboré en douze séances de la Faculté, servira de base d'étude et de discussion pour le « Coetus Centralis » de la Commission, en préparation de la première réunion plénière.

Cependant, pour que nous puissions rassembler toutes les réponses des Membres et en faire un document de travail pour les délibérations de ce « Coetus », nous vous prions instamment de faire en sorte que vos suggestions et vos observations sur ce Projet nous parviennent d'ici le 30 septembre.

Nous réalisons le surcroît de travail que notre lettre apportera à vos charges déjà si lourdes, mais étant donné que vos réponses serviront à rendre la première plénière des Membres vraiment efficiente, nous sommes sûrs de pouvoir compter sur votre concrète collaboration.

2) Une relation (pour information et connaissance) sur les premières observations parvenues à la Commission de la part de leurs Béatitudes, des Synodes Patriarcaux et d'autres Conférences épiscopales.

Avec l'assurance de nos sentiments respectueux et bien dévoués en Notre Seigneur.

Quasi due terzi dei Membri risposero facendo pervenire alla Commissione le loro osservazioni e i loro suggerimenti circa il progetto inviato. In linea di massima il giudizio espresso dai Membri nei riguardi del progetto elaborato dalla Facoltà di Diritto Canonico del Pontificio Istituto Orientale fu soddisfacentemente positivo, nonostante alcune riserve e proposte di emendamento. Fu a questo punto che la Presidenza, considerata la quasi unanimità dei pareri e dei consensi espressi dai Membri a favore del progetto in questione, si convinse dell'opportunità di sottoporre alla considerazione del Santo Padre, Paolo VI, nell'udienza del 16 novembre 1973, la proposta di una « Solemnis inauguratio laborum Commissionis » in concomitanza della convocazione della Prima Assemblea Plenaria, avente come scopo principale l'esame e l'approvazione del progetto delle « Norme » per la ricognizione del Codice orientale, rielaborato però sulla base dei « desiderata » espressi dai Membri. Il Santo Padre trovò sostanzialmente di suo gradimento la proposta avanzata dal Presidente della Commissione e manifestò il Suo apprezzamento a tal riguardo. Pertanto la convocazione della Prima Assemblea Plenaria dei Membri della Commissione si può considerare decisa già in quella udienza. Va rilevato tuttavia che sul piano for-

male il « benessere » per la convocazione della Prima Assemblea Plenaria porta la data 7 febbraio 1974. In esso si determina la data e il luogo della « Solemnis inauguratio laborum » e della Assemblea Plenaria, si approva il programma di lavoro e si accoglie il suggerimento di invitare, oltre ai Membri, anche i Consultori della Commissione ed alcuni Osservatori ortodossi.

Pertanto sulla base delle indicazioni emerse dall'udienza papale del 16 novembre la Commissione ritenne opportuno di mettersi di buona lena a preparare con urgenza il documento da sottoporre al dibattito e all'approvazione dell'Assemblea Plenaria dei Membri. A questo scopo la Segreteria della Commissione raccolse ed ordinò in un complesso di 68 pagine le osservazioni fatte dai Membri al progetto delle « Norme ».

Fattosi ciò, la Presidenza decise di affidare il compito della elaborazione del documento da presentare all'Assemblea Plenaria ad un gruppo di studio di Consultori della Commissione. Il Gruppo di studio che venne prescelto per tale incombenza fu il « Coetus centralis » di cui facevano parte, oltre a degli esperti patriarcali, tutti i « relatores » dei 9 gruppi di studio « Coetus a studiis » in cui erano stati distribuiti i Consultori della Commissione secondo le loro competenze e specializzazioni. A questo gruppo di studio venne affidato il compito non solo di emendare, alla luce delle osservazioni fatte dai Membri, il progetto delle « Norme » per la ricognizione del Codice orientale, ma anche di esaminare e discutere alcune questioni, sollevate da taluni dei Membri, come p.e. quella relativa alla situazione delle Chiese orientali della cosiddetta diaspora. Il « Coetus centralis », sotto la presidenza del Vice Presidente, S. E. Mons. Ignazio Mansourati, si riunì in due fasi distinte: la prima nei giorni 3-6 dicembre 1973, la seconda nei giorni 14-19 gennaio 1974. Nella prima fase si tennero quattro riunioni pomeridiane di 10 ore complessive di lavoro collegiale. In queste riunioni si fecero un sondaggio preliminare e una valutazione orientativa delle osservazioni e delle proposte di emendamento avanzate dai Membri circa il progetto loro inviato delle « Norme » di ricognizione del Codice orientale.

Dalla discussione, che ne seguì, emerse una sostanziale convergenza sui principali emendamenti da introdursi nel progetto delle « Norme ». Comunque la decisione circa le modifiche da apportarsi e la stesura definitiva del testo del progetto da presentare all'esame e all'approvazione dell'Assemblea Plenaria, venne rimandata, per una maggiore riflessione, alla seconda fase dei lavori di questo gruppo di studio che era programmata, come già detto, per i giorni 14-19 gennaio 1974. Pertanto nella seconda fase, nella quale si tennero otto riunioni di circa 20 ore complessive di lavoro collegiale, il « Coetus centralis », come prefissosi, diede la stesura definitiva al progetto delle « Norme », eccezion fatta per la sezione di esso, relativa a « Il Principio di sussidiarietà ed il CICO », la cui formulazione venne affidata ad un gruppo di studio speciale costituito,

oltre che dal Pro-Segretario, da tre Consultori del « Coetus centralis ». Fu questo gruppo che formulò, in un'apposita riunione, il testo della suddetta sezione.

Terminata nel mese di gennaio la formulazione dell'intero progetto delle norme e arrivato il benestare formale, come già detto sopra, per la solenne inaugurazione dei lavori della Commissione e per la convocazione della Prima Assemblea Plenaria, prevista per i giorni 18-23 marzo 1974, la Direzione della Commissione si premurò di darne tempestiva comunicazione ai Membri e di inviare loro in un secondo momento il relativo materiale.

Va segnalato che l'intero operato del « Coetus centralis » riguardante i « Principi direttivi » per la revisione del CICO, è di per sé facilmente rilevabile da un diligente esame comparativo tra il testo delle « Norme per la ricognizione del Diritto Canonico Orientale », proposto il 17 aprile 1973 dalla Facoltà di Diritto Canonico del Pontificio Istituto Orientale, ed il testo del « Coetus centralis » del gennaio 1974. Entrambi i testi sono resi di pubblica ragione: il primo nel « fasciculus praeuius » di *Nuntia*, distribuito ai componenti dell'Assemblea Plenaria del marzo 1974 e in *Nuntia* 26, pp. 100-113; il secondo nelle pagine seguenti di questo fascicolo, ove appare, sezione per sezione, nel resoconto dei lavori della Prima Assemblea Plenaria.

II

INAUGURAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il giorno 18 marzo 1974, festa di S. Cirillo di Gerusalemme, il Santo Padre ha inaugurato i lavori della prima Assemblea Plenaria dei Membri della Commissione, presiedendo nella Cappella Sistina una solenne celebrazione liturgica.

Accanto al Santo Padre hanno preso posto Sua Beatitudine il Cardinale Stefano I Sidarouss, Patriarca di Alessandria dei Copti; Sua beatitudine Maximos V Hakim, Patriarca di Antiochia dei Greci Melkiti Cattolici; Sua Beatitudine Ignazio Antonio II Hayek, Patriarca di Antiochia dei Siri; Sua Beatitudine Paolo II Cheikho, Patriarca di Babilonia dei Caldei; Sua Beatitudine Ignazio Pietro XVI Batanian, Patriarca di Cilicia degli Armeni.

Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti quasi tutti i Membri e i Consultori della Commissione, guidati dal Presidente, Sua Eminenza il Cardinale Joseph Parecattil, Metropolita Arcivescovo di Ernakulam dei Siro-Malabaresi, e dal Vice Presidente, S. E. Mons. Clemente Ignazio Mansourati, Arcivescovo tit. di Apamea di Siria. Hanno assistito alla celebrazione liturgica i Capi Missione del Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede, S. E. Mons. Agostino Casaroli, Segretario per gli Affari Pubblici della Chiesa, il clero e numerosi fedeli dei riti orientali presenti in Roma. La celebrazione della parola è stata impreziosita e scandita dal canto di alcuni salmi, eseguito nelle rispettive lingue liturgiche, dagli alunni del Pontificio Collegio Russico, del Seminario dell'Abbazia di Grottaferrata e del Pontificio Collegio Etiopico.

Il diacono ha cantato in greco un brano del vangelo (Gv 13, 31-35). Ad esso ha fatto seguito il canto del « Kyrie », al quale hanno risposto nelle loro lingue liturgiche i Patriarchi presenti. Sono stati, questi, momenti di intensa commozione e di preghiera semplice, solenne ed austera, in cui tutte le lingue liturgiche dell'Oriente e dell'Occidente hanno chiesto l'aiuto e l'assistenza dell'Onnipotente sui poveri sforzi degli uomini.

Al termine della Liturgia il Presidente della Commissione ha rivolto un indirizzo di omaggio al Santo Padre. Sua Santità, poi, ha pronunciato un importante discorso programmatico in cui ha tracciato le linee maestre, lungo le quali avrebbe dovuto procedere la revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale. Il discorso del Santo Padre si veda in *L'Osservatore Romano*, 18-19 marzo 1974, in *Nuntia* 1, pp. 1-8 e *AAS* 66 (1974) 243-249; l'indirizzo di omaggio del Card. Presidente si veda in *Nuntia* 1, pp. 9-10.

III
LAVORI DELLA PRIMA ASSEMBLEA PLENARIA
DELLA COMMISSIONE
20-23 MARZO 1974

1. PRESENZE ALLA PLENARIA

Oltre a S. Em. il Card. Joseph Parecattil, Metropolita Arciv. di Ernakulam, e a S. E. Mons. Clément Ignace Mansourati, Arciv. tit. di Apamea di Siria, rispettivamente Presidente e Vice-Presidente della Commissione, il Collegio dei Membri, convocato all'Assemblea Plenaria, è il seguente:

- S. B. Em. Meouchi Paul Pierre, Patriarca di Antiochia dei Maroniti
- S. B. Em. Sidarouss Stephanos I, Patriarca di Alessandria dei Copti
- S. B. Hakim Maximos V, Patriarca di Antiochia dei Greci-Melkiti Cattolici
- S. B. Hayek Ignace Antoine II, Patriarca di Antiochia dei Siri
- S. B. Cheikho Paul II, Patriarca di Babilonia dei Caldei
- S. B. Batanian Ignace Pierre XVI, Patriarca di Cilicia degli Armeni
- S. Em. Villot Jean, Segretario di Stato
- S. Em. Philippe Paul, Prefetto della S. Congregazione per le Chiese Orientali
- S. Em. Rossi Agnelo, Prefetto della S. Congr. per l'Evangelizzazione dei Popoli
- S. Em. Knox James Robert, Prefetto della S. Congr. per la Disciplina dei Sacramenti
- S. Em. Felici Pericle, Presidente della Pont. Comm. per la Revisione del C.I.C.
- S. Em. Willebrands Johannes, Presidente del Segretariato per l'Unione dei Cristiani
- S. E. Thangalathil Gregorios B. Varghese, Arcivescovo di Trivandrum per i Siro-Malankaresi
- S. E. Hermaniuk Maxim, Arcivescovo di Winnipeg degli Ucraini
- S. E. Yemmeru Asrate Mariam, Metrop. Arciv. di Addis Abeba
- S. E. Kocisko Stephen J., Metrop. Arciv. di Munhall dei Ruteni
- S. E. Perniciaro Giuseppe, Vescovo di Piana degli Albanesi
- S. E. Stratiew Metodio Dimitrow, Vescovo tit. di Dioclezianopoli di Tracia, Esarca Apostolico di Sofia
- S. E. Gad Giacinto, Vescovo tit. di Grazianopoli, Esarca apostolico per i fedeli di rito bizantino in Grecia

- S. E. Sipovic Ceslao, Vescovo tit. di Mariamme, Visitatore Apostolico per i Bielorussi in Europa Occidentale
- S. E. Cristea Basilio, Vescovo tit. di Lebedo, Visitatore Apostolico per i fedeli romeni di rito bizantino in Europa
- S. E. Rusnak Michael, Vescovo tit. di Zernico, Visitatore Apostolico dei fedeli slovacchi di rito bizantino in Canada

Il Pro-Segretario della Commissione, P. Ivan Žužek S.I., è presente *ex officio*.

Oltre ai Membri, è stato invitato alla riunione in via eccezionale per espressa volontà del Santo Padre anche tutto il Collegio dei Consultori di cui ecco l'elenco completo:

- S. E. Brini Mario, Arciv. tit. di Algiza.
- S. E. Rai Pierre, Arciv. tit. di Edessa.
- S. E. Delly Emmanuel, Arciv. tit. di Kaškar dei Caldei.
- S. E. Khoraihe Antoine, Vesc. di Saida dei Maroniti.
- S. E. Doumith Michael, Vesc. di Sarba dei Maroniti.
- S. E. Amadouni Garabed, Vesc. tit. di Amatunte di Cipro.
- S. E. Sapelak Andrea, Vesc. tit. di Sebastopoli di Tracia.
- S. E. Herbut Joachim, Vesc. di Skopje-Prizren.
- S. E. Mounayer Joseph, Vesc. tit. di Gerapoli di Siria.
- S. E. Tekeyan Vartan, Vesc. di Ispahan degli Armeni.
- S. E. Tzadua Paulos, Vesc. tit. di Abila di Palestina.
- Mons. Eid Emilio.
- Mons. Raad Ignace.
- Corep. Chamye Moubarak.
- Corep. Daoud Moussa.
- Corep. Makhlof Rizkallah.
- Proto-Archim. Welykyj Atanasio, Sup. Gen. dell'Ordine Basiliano di S. Giosafat.
- Rev. P. Letayf Raphael, Sup. Gen. dell'Ordine Antoniano Maronita.
- Rev. Archim. Abou-Mukh François, dell'Ordine Basiliano del Ss. Salvatore.
- Rev. Archim. Eldarov Georgij, O.F.M. Conv.
- Rev. Archim. Hage Athanase, Sup. Gen. dell'Ordine Basiliano di S. Giovanni Battista dei Melchiti.
- Rev. Archim. Jarawan Elias.
- Rev. Archim. Malouf Lucien.
- Rev. Archim. Minisci Teodoro, dell'Ordine Basiliano Italiano di Grottaferrata.
- Mons. Bentia Stefano.
- Mons. de Clercq Charles.

Mons. Hafouri Georges.
 Mons. Joubeir Antonio.
 Mons. Marusyn Myroslav.
 Mons. Metz René.
 Mons. El-Hayek Elias.
 Mons. Prader Joseph.
 Mons. Setian Michele Nersés.
 Mons. Tautu Luigi.
 Mons. Vanchipurackal Kurian.
 Rev. Danylak Roman.
 Rev. Fahmy Tadros.
 Rev. Ferrari Giuseppe.
 Rev. Hollös Janos.
 Rev. Koikakudy Joseph.
 Rev. Malak Hanna.
 Rev. Padinjaremannil Kuriakose.
 Rev. Parampath Kuriakose.
 Rev. Pataki Andrew.
 Rev. Salachas Dimitrios.
 Rev. Sarraf Youssef.
 Rev. Seman Jan.
 Rev. Senetsky Robert.
 Rev. Sinal Andrew.
 Rev. Stefanos Gabriel.
 Rev. Vadakumcherry Joseph.
 Rev. P. Asghedom Samuel, Ord. Cist.
 Rev. P. Caloyeras Dominique, O.P.
 Rev. P. Dejaifve Georges, S.I.
 Rev. P. Dumont Christophe, O.P.
 Rev. P. Malancheruvil Cyril, O.I.C.
 Rev. P. Masson Jacques, S.I.
 Rev. P. Mudryj Sofronio, O.S.B.M.
 Rev. P. Nedungatt Georges, S.I.
 Rev. P. Podipara Placido, C.M.I.
 Rev. P. Pujol Clemente, S.I.
 Rev. P. Řezáč Giovanni, S.I.
 Rev. P. Siegle Bernard, T.O.R.
 Rev. P. Tocanel Pietro, O.F.M. Conv.
 Sig. Plöchl Willibald.

Sono stati invitati anche degli « Osservatori » delle Chiese Ortodosse, dei quali sono intervenuti i seguenti quattro:

S. E. German Timofeev, Vescovo di Vienna ed Austria, della Chiesa russa ortodossa;
Rev. Salib Sourial, prof. presso il Seminario del Cairo della Chiesa copta ortodossa;
Rev. Varpated Mesrob Krikorian della Chiesa armena ortodossa;
Prof. Charalambos Frangistas, dell'Università di Tessalonica, della Chiesa greca ortodossa.

2. IL PROGRAMMA DELL'ASSEMBLEA

18 *marzo mattina*:

Inaugurazione dei lavori della Commissione alla presenza del Santo Padre nella Cappella Sistina.

ore 18: Ricevimento offerto dall'Em.mo Card. Presidente a tutti i Partecipanti alla Plenaria nei locali della Commissione (Via della Conciliazione, 34).

20 *marzo ore 9.30 - 12*:

Riunione Plenaria nell'Aula del Sinodo dei Vescovi, Palazzo delle Udienze.

1. - Apertura della riunione da parte del Card. Presidente;
2. - Breve illustrazione dei seguenti punti del programma da parte del Vice-Presidente:
 - approvazione delle « Norme per la Riforma del Diritto Canonico Orientale »;
 - delibera se e quali parti del Codice Orientale debbano avere una priorità di trattazione;
 - delibera per il proseguimento dell'edizione delle « Fontes ».
3. - Relazione del Pro-Segretario circa le « Norme per la Riforma del Diritto Canonico Orientale »;
4. - Osservazioni generali sull'insieme del testo delle « Norme » e votazione se esse possano essere il documento base per la plenaria;
5. - Relazione del Pro-Segretario sugli altri punti del programma.

ore 16.30:

Riunione dei soli Membri della Commissione.

21 marzo ore 9.30 - 12:

Discussione sui singoli articoli delle « Norme » e approvazione dei testi.

ore 16 - 17:

Riunione dei soli Consultori della Commissione.

Introduzione ai lavori futuri dei singoli « Coetus » con la distribuzione dei « testi iniziali » per la Revisione.

ore 17 - 19:

Riunioni delle Sottocommissioni.

22 marzo ore 9.30 - 12:

Continuazione della discussione sui singoli articoli delle « Norme » e approvazione dei testi.

ore 17 - 19:

Riunioni delle Sottocommissioni.

23 marzo ore 9.30 - 12:

- a) Ultime votazioni circa il testo delle « Norme »;
- b) discussione e delibera sulla possibile priorità di trattazione delle parti del Codice di più immediata applicazione;
- c) discussione e delibera sul proseguimento dell'edizione delle *Fontes*.

3. RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA PLENARIA

20 marzo mattina

Il Presidente, dopo la recita della preghiera, apre la riunione con il seguente saluto:

« Venerabiles fratres, Patres carissimi et Observatores, maximo gaudio est mihi vos omnes Membra et Consultores Commissionis Codici Iuris Canonici Orientalis recognoscendo salutare in hac Plenaria sessione congregatos, post illam solemnem inaugurationem laboris nostri a Summo Pontifice benigne factam. Sanctissimus Papa Suam aestimationem pro Ecclesiis orientalibus suumque amorem manifestavit per illum actum benevolentiae et nos debemus nostras humillimas gratias agere Sanctitati Suae. Etiamsi Commissio nostra exordium sumpserit ante duos annos et opus praeparatorium peractum tantum hodie sit, for-

mali modo et serie incipimus laborem nostrum. Habemus coram nobis magnum opus reficiendum et quidem celerrime, ita ut novus Codex ad lucem prodeat in nostra aetate, in hac generatione. In opere nostro habebimus multum adiutorium ab altera Commissione pro revisione Codicis Iuris Canonici Occidentalis iam ante decem annos constituta; ego et pauci alii sumus Membra illius Commissionis. Praeterea, pro studio Legis Ecclesiae Fundamentalibus constitutus est coetus mixtus, cuius Praeses est Em. mus Cardinalis Pericles Felici. Ego nominatus sum Vice-Praeses illius coetus cum facultate delegandi alterum in mea absentia. Permanentem habitationem habens in India non est mihi possibile quotidianis operibus Commissionis nostrae attendere: sed noster Vice-Praeses Exc. mus Archiepiscopus Ignatius Mansourati, qui erit etiam moderator huius sessionis, et Rev. Pater Žužek, Pro-Secretarius nostrae Commissionis, qui accurate omnem rem ordinat, omnem curam habebunt cunctorum negotiorum. Iterum salutans vos omnes rogo Exc. mum Archiepiscopum Ignatium Mansourati ut incipiat suum concursus».

Per un doveroso omaggio al Santo Padre, che ha voluto inaugurare i lavori della Commissione in maniera così munifica, il Presidente, propone all'approvazione dell'Assemblea il seguente telegramma:

« Ineuntibus laboribus Plenariae Vestrae Commissionis Codici Iuris Canonici Orientalis Recognoscendo maximas gratias agimus Sanctitati Vestrae pro exordio in Sacello Sixtino et oratione, quam nobis facere dignati estis. Allocutio Sanctitatis Vestrae semper erit prae oculis in opere recognitionis.

Cardinalis Parecattil, Membra, Consultores et Observatores Orthodoxi ».

L'Assemblea approva calorosamente il testo del telegramma che viene immediatamente inviato al Santo Padre.

Subito dopo il Presidente affida la direzione della Riunione al Vice Presidente, che a sua volta rivolge all'Assemblea le seguenti parole:

« Ho il piacere e l'onore di salutare questa cara e venerabile Assemblea. In particolar modo i nostri sentimenti di riconoscenza sono diretti verso il Santo Padre che ha voluto tenere conto dei desideri degli Orientali e ha costituito questa nostra Commissione per la revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale e ha ben voluto, l'altro ieri, inaugurare i lavori di questa Plenaria alla Cappella Sistina con un discorso che rimarrà prezioso e punto di riferimento costante per i nostri lavori. Ricorderemo sempre, come ha detto il Santo Padre, che non siamo creatori delle leggi, ma ordinatori ».

Dopo questo saluto il Vice Presidente espone i motivi dell'assenza di tre Membri, tra i quali S. B. Pietro Paolo Meouchi, Patriarca di Antiochia dei Maroniti, che non è potuto venire a Roma per ragioni di salute.

Un particolare saluto è rivolto dal Vice Presidente ai quattro Osservatori Ortodossi presenti ai lavori. Il Vice Presidente passa quindi la parola al Pro-

Segretario, che spiega ampiamente l'iter attraverso il quale si è giunti alla formulazione del testo delle « Norme per la Riforma del Diritto Canonico Orientale ». Questo testo, prosegue il Pro-Segretario, elaborato dal « Coetus Centralis » nel mese di gennaio del corrente anno, sarà oggetto di esame e di dibattito della presente Plenaria e, una volta emendato ed approvato, costituirà la traccia fondamentale alla quale i vari gruppi di studio dovranno attenersi nei lavori di revisione.

Il Vice Presidente illustra quindi il seguente testo del « Proemio » delle suddette « Norme »:

« 1. Uno dei mezzi più efficaci per « l'aggiornamento » della Chiesa, come voluto e decretato dal Concilio Vaticano II, è la riforma del Diritto Canonico, secondo le norme e lo spirito di questo Concilio.

2. Questo compito, per quanto concerne le Chiese cattoliche orientali, è stato affidato dal Santo Padre Paolo VI alla « Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Orientalis Recognoscendo ».

Per condurre il suo lavoro a felice esito, questa Commissione crede necessario stabilire certi principi o norme da tenersi presenti in tutto lo svolgimento dell'opera lasciando alle varie sottocommissioni il compito di precisare i dettagli, in quanto le precisazioni legislative non potranno essere che il risultato degli studi specializzati.

3. L'intento di queste norme è di ottenere un Codice comune veramente corrispondente al bene dei figli delle Chiese cattoliche orientali, che vivono in diversi ambienti, lasciando a ciascuna Chiesa la codificazione del suo diritto particolare. »

Membro A: osserva che bisogna stare attenti al significato dell'espressione « ciascuna Chiesa » del n. 3, perché, se ben chiarito, avrà influsso su tutto il Codice.

Membro B: si domanda se « il ne serait pas bon de mettre, peut-être, dans les normes, un principe ou bien une déclaration qu'en acceptant ces "Normes" comme "Normes du nouveau Code", on ne néglige pas d'autres problèmes qui seront traités au moment voulu avec une attention qui est due à ces problèmes? ».

Membro C: « Codex Orientalis fiat spiritu orientali, inspiratione orientali, fontibus orientalibus, exigentiis additis Ecclesiarum orientalium, quod fieri non semper potest, si prae oculis habeatur textus, ut ita dicam, latinus. Nam nostra mentalitas quandoque est diversa et textus Codicis Iuris Canonici (C.I.C.) non potest accipi ut quasi admodum "brutta copia", dicimus italice, Codificationis Orientalis ».

A questo punto si intavola una breve discussione riguardante l'opportunità di sottoporre l'intero testo delle « Norme » ad una votazione preliminare per essere accettato o meno come « testo base per la Plenaria », dato che esso, è stato finora approvato soltanto da un « Coetus » di Consultori.

Due Membri prendono la parola e si pronunciano contro una tale votazione preliminare, perché, a loro avviso, è superflua, mentre ritengono che occorra votare, punto per punto, il testo delle « Norme » dopo una relativa discussione ed un'eventuale rielaborazione di esso « iuxta modos ». Avvenuta la votazione sui singoli punti, si potrà comunque, qualora lo si ritenga opportuno, votare il testo nel suo complesso.

Il Vice Presidente ritiene necessario intervenire in questo dibattito per appianare la questione procedurale sollevata e per chiarire meglio e più in dettaglio l'iter dei lavori dell'Assemblea. A tal riguardo egli si sofferma a spiegare che il « modus procedendi » dovrà essere il seguente. All'inizio dell'esame di ogni singola sezione delle « Norme » saranno distribuite ai Membri, presenti in aula, delle schede di votazione. Nel corso del dibattito i Membri, utilizzando le schede distribuite, dovranno pronunciarsi, in via preliminare, circa la sezione in esame in quel momento in uno di questi tre modi: Placet; Non placet; Placet iuxta modum.

Conclusosi il dibattito circa la sezione in questione, le schede saranno raccolte per essere trasmesse a cinque « Sottocommissioni » di Consultori, e costituiti col compito di procedere all'« expensio suffragationum et modorum » e preparare un testo emendato delle « Norme » da sottoporre all'approvazione dei Membri il giorno 23 mattina.

Fatte queste precisazioni circa l'iter da seguirsi nei lavori dell'Assemblea, il Vice Presidente ritiene opportuno di far votare, per alzata di mano, la proposta dei due suddetti Membri di non procedere a tale votazione preliminare. La maggioranza dei Membri accetta la proposta, e si continua con il dibattito riguardante i tre articoli surriportati del « Proemio » delle « Norme ».

Consulatore A: osserva a proposito del « diritto particolare » menzionato nel n. 3 del « Proemio », che esso in Oriente non dovrebbe riferirsi tanto a « ciascuna Chiesa » quanto alla disciplina di una certa regione che dovrebbe essere, a suo avviso, comune a tutti i cristiani che vi abitano. Per sottolineare questo punto il Consulatore, osserva, tra l'altro, quanto segue:

« La politique de l'Orient chrétien était l'unité de l'Eglise locale selon la règle d'or: dans un lieu, une hiérarchie, un évêque, une discipline. En cela l'Eglise Latine a donné un excellent exemple à travers l'histoire.

A présent, la coexistence des Eglises orientales dans un même lieu est un fait inchangeable: ce n'est pas un mal. Mais, que chaque Eglise favorise ses particularismes, qu'elle préfère rester fidèle à ses prescriptions du Vème siècle

au lieu de s'harmoniser avec les autres Eglises coexistantes, que les Synodes Rituels soient un obstacle à une Conférence inter-rituelle opérante, c'est un mal. Les futurs Canons y remédieraient en réduisant au minimum les particularismes, et en imposant une Conférence locale inter-rituelle efficace ».

Consultore B: chiede che per il futuro siano presi contatti con tutti i Vescovi eparchiali orientali, che nella elaborazione delle « Norme » sono rimasti ai margini della consultazione, e che ne venga richiesto il parere.

Consultore C: propone che il titolo sia « Norme per la Revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale », al posto di « Norme per la Riforma del Diritto Canonico Orientale », perché, a suo avviso, la parola « riformare » si riferisce al potere legislativo, mentre il « rivedere » è proprio degli esperti di diritto canonico.

Consultore D: è del parere che per quanto riguarda il titolo sia meglio sostituire la parola « Norme » con il termine « Principi », perché non si intende dare norme imperative, ma solo principi direttivi.

Consultore E: insiste sulla necessità che il futuro Codice sia per quanto possibile semplificato, modernizzato ed unificato, lasciando la formulazione di varie norme all'iniziativa dei Sinodi orientali, eliminando ciò che è anacronistico e non corrispondente al mondo moderno; ed, infine, non diversificando ciò che possa essere norma unica per tutte le Chiese.

Pro-Segretario: a questo punto illustra il titolo delle « Norme » spiegando l'operato del « Coetus centralis » circa le parole « recognitio » e « riforma » e simili.

Vice Presidente: chiede al *Membro C* se la parola « riforma » sia una felice traduzione del latino « recognitio ».

Membro C: « “Recognoscere” significat non tantummodo aliqua verba mutare vel ordinem mutare, significat etiam ius ita expendere ut accomodetur necessitatibus societatis cui destinatur. Certissimae sunt quaedam normae iuris quae non possunt mutari, quia sunt originis divinae, originis apostolicae, vel etiam originis antiquissimae... Quamvis hae ultimae aliquam mutationem possunt etiam habere sed cum multa cautela. Aliquae normae traditionales non respondent mentalitati neque necessitatibus nostrorum temporum, quapropter oportet haec omnia, non quodam situationalismo indulgendo, recognoscere ut finis societatis ecclesialis melius obtineatur. Lingua classica latina “recognoscere” non significat tantum “revidere”, tanquam revisor exemplarium, “revisione di bozze” vel aliquid simile; significat ius in sua essentia, in sua natura, in suo fine, quoad societatem “videre”... ita ut sint normae bene accommodatae fini Ecclesiae, exigentiis huius temporis. Quapropter oportet spiritum legis penetrari, oportet omnia quae in lege condenda inveniuntur investigare. Est multus labor, certissime, labor qui requirit scientiam, experientiam, reverentiam erga

traditiones, quae iam bonos fructus attulerunt et afferunt. Haec omnia dicit "recognitio". Vix nos italice dicimus "Revisione del Diritto Canonico", expressio italica "Revisione" non dicit id quod latinum "recognoscere".

Membro D: accetta questa spiegazione, tuttavia sottolinea che la parola « réforme », nel testo francese non ha lo stesso senso che nel latino: « réforme, contre réforme du Concile de Trente sont des mots qui sont pleins de dynamisme ».

Consultore F: ritiene che bisogna ritornare alla parola « revisione » come stava nella lettera d'istituzione della Commissione, pubblicata in *Nuntia* 1, benché l'intento non sia semplicemente una revisione superficiale, ma piuttosto ciò che ha indicato il Membro C.

Consultore G: vorrebbe che si parli ancora di « redazione » perché il Codice di Diritto Canonico Orientale non è stato ancora promulgato, ed inoltre perché la parola « riforma » in certi paesi ha facilmente un senso peggiorativo. Per quanto riguarda l'espressione « Chiesa particolare » egli ritiene che essa è ancora assai vaga e pertanto richiede che innanzitutto venga definito bene che cosa è una « Chiesa particolare ».

Membro E: si pronuncia a favore del titolo delle « Norme » nel senso del latino « recognoscere » e sottolinea la necessità di limitarsi al diritto veramente comune a tutte le Chiese, e pertanto, ritiene che si potrebbe omettere dal n. 3 l'ultima clausola benché sia chiaro che occorra lasciare ampio spazio alle singole Chiese di formulare il loro « ius particolare ».

Membro A: « In regard to the word "aggiornamento" we submit that this word should be used only in the context of Eastern mentality, which prefers that changes be made gradually ».

Membro F: riguardo alla clausola conclusiva del n. 3 del testo surriportato osserva che essa è « très vraie », tuttavia ritiene che sarebbe « utile que dès que la Commission achève une certaine partie, cette partie soit envoyée aux hiérarchies intéressées et que les pasteurs soient consultés, avant d'en donner la rédaction définitive ».

Membro G: è d'accordo con il *Membro D* circa il senso peggiorativo della parola « réforme » nel testo francese delle « Norme », distribuito in aula, e propone di usare come titolo del documento in elaborazione « Principes pour la Révision du Droit Canon Oriental ».

Vice Presidente: domanda se l'espressione « Principes directeurs » possa andare bene.

Membro G: risponde di sì.

Pro-Segretario: riassumendo, delinea le seguenti due proposte che finora sono emerse dal dibattito:

1) si ometta l'ultima clausola del n. 3 nel « Proemio » relativa allo « ius particolare »;

2) la parola « Norme » nel titolo venga sostituita con la parola « Principi »;

Consultore B: osserva che tutto il lavoro della Commissione è impostato su questi due cardini: Codice comune per tutte le Chiese orientali e poi Diritto particolare di ciascuna Chiesa. Questo deve risultare esplicitamente nel « Proemio ». Perciò egli è totalmente contrario alla proposta di omettere la frase che riconosce a ciascuna Chiesa la facoltà di codificare il proprio diritto particolare.

Membro C: rileva che « Animadversio nuper facta suum valorem habet nam influit in totam codificationem. Nescio quaenam responsio danda sit huic quaestioni, attamen est quaestio praecipua in hoc primo puncto ». Per il resto questo Membro si dichiara spiacente che circa una questione così importante e basilare non sia stato presentato uno studio scientifico oltre a quanto è stato discusso e proposto dai Consultori del « Coetus centralis », il che gli sembra insufficiente.

Membro E: ribadisce ciò che ha detto, sostenendo però il diritto delle singole Chiese alla legislazione particolare.

Membro H: è del parere che « la clausola in questione debba rimanere menzionata; tuttavia si deve compilare o “recognoscere” un Codice che sia comune a tutti gli Orientali, lasciando le particolarità di ogni Rito al suo Sinodo. Non è possibile che la Commissione compili molteplici Codici, non ne ha l'autorità. Ci sono molte leggi comuni che possono fare parte di questo Codice comune a tutti i Riti orientali; oltre a questo ci sono delle consuetudini, delle tradizioni proprie ad ogni Rito che vanno lasciate ai Sinodi particolari ».

Membro I: è d'accordo con il *Membro H*: « Non si possono mettere tutti i Diritti particolari in un solo Codice; il Codice sarà comune, ma lascerà ai Sinodi di codificare il diritto particolare ».

Membro C: « Etiam in Ecclesia latina habetur Codex communis et postea sunt iura particularia. Sed pro Ecclesiis orientalibus res diverse se habent: nam ius particolare singularum Ecclesiarum habet maius momentum quam in Ecclesia latina: sunt diversi Ritus, quapropter diversae configurationes rituales et etiam legislationes particulares. Ergo oportet ut haec bene in tuto ponantur. Quinam sint limites inter Codicem Communem pro omnibus Orientalibus et leges particulares, quaenam sit competentia, ut ita dicam? Hoc est maxime fundamentale pro Consultoribus. Secus quid facient Consultores qui debent praeparare textus? Oportet statuere principium, quod requirit revera multam scientiam. Ambitus iuris particularis in Ecclesiis orientalibus est amplior, quam ambitus in Ecclesiis particularibus in Ritu latino. Oportet ut haec quaestio bene investigetur et conclusioni certae detur locus. Secus fit labor forsan inutilis et inanis ».

Membro G: « Pour la dernière phrase [n. 3], je crois qu'il faudrait préciser, après toutes les indications que nous venons d'entendre, qu'on ne peut plus laisser à chaque Eglise le soin de codifier son Droit particulier. C'est beaucoup trop vague. Peut-être, qu'on pourrait ajouter, laissant à chaque Eglise le soin de proposer certaines modifications mineures de son Droit particulier, qui seraient alors appliquées par les différents Synodes, mais on ne peut pas laisser à chaque Eglise un droit particulier, comme on l'a dit plusieurs fois déjà. Nous aurions beaucoup de Droits particuliers. Il faudrait laisser à chaque Eglise le soin de préciser certains changements mineurs liturgiques ou de la vie pratique des fidèles. Je crois que cette phrase devrait être changée, pas supprimée ».

Membro B: « Je crois que cette question est extrêmement importante. Il faut à tout prix que toutes les Eglises particulières sachent d'avance, en acceptant les Principes de Révision, que leurs Droits particuliers seront respectés. On ne peut pas priver ces Eglises de certains droits qui peut-être sont très importants pour elles. C'est pour quoi il me semble qu'il faudrait qu'en rédigeant le Code commun, on sache plus ou moins (mais je dirais plutôt plus) ce qu'on veut donner comme Droit commun, sinon on risquerait par après de devoir refaire de nouveau le Code déjà rédigé ».

Consultore H: « Mi riferisco all'ultima frase che dice "lasciando a ciascuna Chiesa la codificazione del suo diritto particolare". Direi che qui si potrebbe anche ometterla tanto più che questo punto verrà trattato nella sezione sul "principio di sussidiarietà nel CICO".

Nella frase "non richiede codici diversi, bensì un opportuno aggiornamento di un Codice unico...", sembra che ci sia una correlazione di termini impropriamente posta: cioè come correlativo di "Codici diversi" si è posto "opportuno aggiornamento". Sarebbe meglio che come correlativo di "Codici diversi" si ponesse "Codice unico" in modo che la frase suoni: "non richiede Codici diversi, bensì un Codice unico opportunamente aggiornato"».

Consultore B: « Lasciare il n. 3 come è, soltanto l'espressione "lasciando a ciascuna Chiesa la codificazione" è poco felice, quasi presupponga che ogni Chiesa deve rifare il suo diritto. Mi pare sarebbe meglio dire: "lasciando in vigore il diritto particolare di ciascuna Chiesa" ».

Consultore F: si pronuncia a favore del testo *uti iacet*, dicendo che « esso è una applicazione del decreto "Orientalium Ecclesiarum". Ogni Chiesa orientale particolare ha il diritto e il dovere di governarsi secondo le sue abitudini, costumi, etc... Nella Chiesa c'è qualcosa di comune a tutti i cristiani e ciò sarà regolato dalla *Lex Fundamentalis*. C'è qualcosa di comune a tutte le Chiese orientali, che sarà regolato dal CICO e c'è il particolare che deve essere conservato ».

Membro D: « Le principe même d'un Code oriental unique a certainement été étudié au moment de la première Commission qui a précédé la nôtre, la Commission du Code qui a été fondée en 1935. Tous ces problèmes ont été certainement bien étudiés, non seulement par les Membres, mais aussi on a dû se consulter avec les Eglises elles-mêmes. La Commission actuelle avec la Présidence et les Consultants a elle aussi étudié ce numéro. Est-ce qu'il ne serait peut-être pas utile de résumer les arguments favorables comme plusieurs posent le problème ».

Vice Presidente: « Sûrement. Cette question avait été posée et il y a dans les procès verbaux que nous avons, dans le archives, la réponse à ce que vous demandez. On pourra réétudier la question et vous porter les diverses opinions ».

Consultore I: « sottolinea la necessità di ricordare che l'espressione " ius particolare " non ha lo stesso senso nel diritto latino e nel diritto per gli Orientali. Questo pone il problema della terminologia da combinare con la Commissione di Diritto latino ».

Consultore K: mettendo in rapporto e raffrontando il n. 3 del « Proemio » con quanto viene detto successivamente nelle « Norme » circa il « Codice unico per tutte le Chiese orientali », ritiene che l'intero lavoro della Commissione dovrebbe limitarsi a « uniquement définir les relations d'Eglise à Eglise, et d'Eglise au Siège Pontifical de Rome, car ces relations ne sont pas assez définies, ou point du tout définies, dans les traditions canoniques de nos Eglises-soeurs séparées, et en cas d'Union avec l'une d'entre elles, c'est uniquement cette partie du Code que devrait assumer une Eglise orthodoxe faisant son unité avec les autres Eglises et l'Eglise universelle ».

Le Code unique entre les Eglises catholiques orientales devra donc se limiter à des normes générales que l'on pourrait nommer " Lois cadres " afin de laisser à chacune des Eglise particulières le soin de restaurer, si lieu est, la pureté de leur discipline propre, et cela, si possible, en union de travail avec leurs Eglises-soeurs orthodoxes ».

I *Consultori A e L* presentano insieme il seguente voto che viene letto dal *Consultore A:*

« 1° - Le titre, la langue, la signature reflètent le fond et, pour plusieurs, sont plus importants que le fond.

2° - Le titre. Au lieu de " Ius Canonicum Orientale ": " Canones Ecclesiarum Orientalium Catholicarum ". Le mot " Canons " est: commun aux Eglises Orientales; employé par les Conciles, les Synodes, les Pères, les Collections; traditionnel et actuel. Un tel titre est plus vrai et plus précis. Il fait comprendre: aux Latins qu'il s'agit d'autre chose que le " Ius Canonicum ": aux Orientaux non catholiques que la législation concerne seulement les catholiques; aux Orientaux catholiques que leur particularisme est sauvegardé ».

Consultore M: sottolinea che « col cercare di redigere un Codice comune per le Chiese cattoliche orientali non si ignora che c'è anche una comunanza di base con le Chiese ortodosse. Secondo lui l'ultima clausola del n. 3 del « Proemio » va presa nel senso che si lascino in vigore i diritti particolari di ciascuna Chiesa. E in questo senso la clausola può rimanere.

Consultore R: « Le but de ces normes est d'obtenir un Code commun correspondant vraiment au bien des fidèles des Eglises catholiques orientales qui vivent dans des milieux divers, qui ont une tradition commune, toutefois, laissant à chaque Eglise le soin de codifier son droit particulier suivant la tradition particulière de laquelle elle vit.

Si on veut s'engager sur la piste qu'a signalée le *Consultore K* évidemment ça c'est une autre affaire. S'il faut revenir de nouveau à une étude de fond qu'on y revienne, mais alors c'est tout notre travail qui est remis en question ».

Consultore D: insiste che si lasci ad ogni Chiesa la possibilità di formulare un diritto particolare, date le diversità delle tradizioni. E' del parere che qualche volta c'è più differenza tra le Chiese orientali che non tra esse e la Chiesa latina. Per quanto riguarda il titolo propone di dire « i principi direttivi » anziché solo « principi », affinché non appaia che il diritto particolare sia troppo dipendente dal diritto comune, il cui ambito verrebbe stabilito nei lavori dei singoli « Coetus studiorum ».

Membro C: « Sed si ista ita sint, nescitur utrum nos prorsus intelligamus nostrum laborem necne. Nam, aliquis dixit: sufficit Lex Fundamentalis pro universa Ecclesia, deinde Ecclesiae orientales suo iure utentur iuxta diversos Ritus. Tunc, quid facimus hic! Fient tot Commissiones, quot sunt Ritus? Alius dixit: non debet fieri Codex communis in quo tamen nescio quid ponendum sit. Ergo oportet resolvere hanc quaestionem ne inutiliter tempus teramus. Ego censeo, attenda uniuscuiusque Ritus non independentia sed autonomia, oportere ut habeantur normae seu leges quae sint omnibus communes et in hoc opus nos debemus incumbere. Non possumus loqui de omnino distinctis iuribus, pro variis Ritibus, secus unusquisque Ritus suam Commissionem facit et recognoscit suum ius. Hoc non est noster scopus, saltem non fuit hic scopus statutus a Summo Pontifice. Oportet igitur, ut illae normae quae respiciunt omnes Ritus praeparentur, conficiantur, deinde Ecclesiae rituales, cum maiore amplitudine quam Ecclesiae particulares latinae, hoc ius commune determinent pro suis necessitatibus ».

Consultore O: « I'am sorry, I dind't want to speak in this illustrious society, but *Consultore D* has certainly encouraged me. What I feel here is, we are thinking still too much in the terms of one latin Church and one oriental Church. For the oriental Churches, we need a « ius commune orientale generale » and « a ius commune peculiare » for instance for the Ruthenians, Ukrainians etc ».

Osservatore ortodosso A: « Monsignore, I thank you very much for giving me the chance to speak. Unfortunately I couldn't hear the translation of the last very important contributions in Latin. I hope it will not seem superficial what I am going to say, as my personal view and not an "official view". Perhaps it would be desirable to see a more ecumenical spirit in some places of this document. I am not in a position to make any proposal or remark, any suggestion, but only a short comment about the phrase, according to which should "each Church be left the task of codifying its own particular law". From a neutral or ecumenical point of view, it seems that it is necessary not to omit this sentence, but, perhaps, to reword it to express and stress two points: to be according to its particular conditions and also traditions each Church should codify its law. This, I think, will be more ecumenical in the view of future unification of the Churches. The sentence "the good of the members of the Eastern Catholic Churches" could be rephrased accordingly: they should establish their law according to the conditions in which they live and their traditions. I mean the traditions and the conditions. During the last ten or twenty years, the armenian Church is trying to prepare a general Code for all the armenian orthodox but we are not able, to make a common canon law, because in each diocese, in U.S.A., in Europe, in Middle East etc. the conditions are so different. It is not easy apply a Code for all oriental Churches or all oriental catholic Churches ».

Osservatore ortodosso B: legge quanto segue: « Dearly beloved Fathers and Brethren. I wish first to convey to all of you the hearty greetings and blessings of His Holiness Abba Shenouda Third, Pope of the Apostolic See of Saint Mark, who is always recalling the happy memories of his historic visit to the Vatican last year. The warm welcome he had received there and the fruitful conversation and prayers with His Holiness Pope Paul Sixth for the Glory of Almighty God, will never be forgotten. It is in the wake of this ecumenical move that I am attending today as observer at the valuable work of the Commission. In this way of mutual discussions, the harmony of the Christian teaching of the Apostolic Churches in the East and West will be established and whatever differences of old times will melt away.

If the Almighty God of Heaven had been so humble and temperate to discourse with his creatures on earth, the children of God should walk in His steps. Separated for a while, it is high time now that they should come together again, bringing down the mountainous and hilly thoughts, in order to prepare the road for the union of the Holy Church.

The Coptic Orthodox Church, as you are aware, joins with the Apostolic Churches in adopting the principal canons, namely: The Canons of the Holy Apostles, Canons of the first Three Ecumenical Synods, and the Ecclesiastical

patristic Decrees of the Holy Doctors of the Church. All these canons translated into Arabic were compiled by the famous Coptic jurist Ibn-El Assal in the 13th Century.

We are at present working on the revision and codification of the Coptic Canon Law, and I will certainly benefit from the system and mechanics adopted by your Commission on almost the same task.

I trust I am not trespassing on the work of the Commission when I venture to make just one comment, even as an observer. It appears, I think fairly recommended that your valuable work avoids the thorny matters wherein the Churches are, so far, in serious dispute. The topics on which our Churches of Apostolic origin are in concord appear to be more than those on which we differ. Let us therefore concentrate on the points of our unity and leave for a secondary stage the disputed matters.

In conclusion I thank you all for listening and allowing me the opportunity of assisting at this session. I pray God that your work will be fulfilled by the grace of our Lord and Savior Jesus Christ, in the most satisfactory manner and with fruitful results to both Clergy and Laymen, Amen ».

Dopo questo intervento si recita la preghiera di chiusura della riunione.

Proposte presentate in aula per iscritto
20 marzo mattina

Membro A: « A clarification or definition of the term “ciascuna Chiesa” must be given serious, and if possible, immediate consideration. We deem this action necessary because a great deal of the substance of the new oriental Code will depend and be influenced by this term ».

Consultore P: « Proemio p. 1, n. 3: dicit de “un codice comune... lasciando a ciascuna Chiesa la codificazione del suo diritto particolare”.

Cf. etiam de “Principio di sussidiarietà”.

Videtur esse necessarium indicare normas secundum quas leges particularium Ecclesiarum codificari debeant.

Potest enim dari quod in quibusdam particularibus Ecclesiis quaedam vel quasi omnes “leges” actuales sint latinae vel in latinis fontibus fundatae.

Insistendum ergo videtur quod huiusmodi leges, etiamsi sint centenariae, substituendae sint legibus in fontibus orientalibus fundatis et hodiernis exigentiis adaptatis, quin tamen adaptatio haec fiat secundum leges latinas ».

4. RIUNIONE DEI SOLI MEMBRI

20 marzo pomeriggio

In questa riunione, riservata ai soli Membri, sono state date ampie informazioni circa 1) la partecipazione della Commissione alla elaborazione dello Schema riguardante la « Lex Ecclesiae Fundamentalìs: 2) la competenza della precedente Commissione « Codici Iuris Canonici Orientalis Redigendo » di interpretare autenticamente i testi dei quattro « Motu proprio » (« Crebrae allatae sunt », « Sollicitudinem Nostram », « Postquam Apostolicis Litteris », « Cleri sanctitati ») contenenti lo « ius vigens » delle Chiese orientali cattoliche), competenza che era venuta a cessare insieme alla Commissione medesima; 3) i modi di collaborazione tra le due Commissioni incaricate della Revisione dei due Codici di Diritto Canonico; 4) il modo di collaborazione degli Osservatori ortodossi nei vari « coetus studiorum » incaricati di redigere gli Schemi del nuovo Codice di Diritto Canonico Orientale.

In particolare, per quanto riguarda la collaborazione degli Osservatori ortodossi i Membri la ritengono molto utile, tuttavia sono del parere che si invitino i singoli esperti, senza coinvolgere alcuna Chiesa ortodossa come tale, perché con la loro presenza ai « coetus studiorum », non solo possano essere bene informati sull'andamento dei lavori, ma anche contribuire, con la loro scienza ed esperienza, alla redazione di un testo dei canoni più corrispondente alle esigenze ecumeniche del futuro Codice.

Per quanto riguarda la collaborazione tra le due Commissioni, i Membri esprimono il parere, che, dato l'avanzato studio dei lavori della Commissione per la Revisione del C.I.C. della Chiesa latina, non conviene procedere ad uno scambio di documenti tra le due Commissioni, per evitare delle « influenze da parte latina sugli orientali » e favorire « ogni sforzo per studiare la genuina disciplina orientale », mentre, per il resto, i Membri sono favorevoli ad una cooperazione tra le due Commissioni.

5. RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA PLENARIA

21 marzo mattina

Dopo l'apertura della riunione, da parte del Presidente, il Vice Presidente annuncia la decisione del Santo Padre riguardante la costituzione del « Coetus mixtus » per l'elaborazione del progetto della « Lex Ecclesiae Fundamentalìs », e dà la parola al Pro-Segretario. Questi spiega come il « Coetus centralis » non abbia voluto includere nelle stesse « Norme », oggetto della presente riunione, ciò che era stato proposto dalla Facoltà di Diritto Canonico del Pontificio Istituto Orientale (cf. *Nuntia* 26, p. 113) circa la necessità della partecipazione del-

la Commissione per la Revisione del C.I.C.O. all'elaborazione della « Lex Ecclesiae Fundamentalis » (cf. *Nuntia* 26, p. 113), bensì era del parere che si esprimesse al riguardo un voto a parte da trasmettere al Santo Padre. Il voto trasmesso dalla Presidenza era che si costituisse un « Coetus mixtus » per la « Lex Ecclesiae Fundamentalis ». Infine, il Pro-Segretario, su richiesta della Presidenza, dà lettura della risposta, datata al 12 marzo 1974, che è la seguente:

DAL VATICANO, 12 marzo 1974

Signor Cardinale

a suo tempo, l'Eminenza Vostra Reverendissima ha prospettato l'opportunità che lo studio dei problemi relativi al progetto di « Lex Fundamentalis Ecclesiae » sia compiuto congiuntamente dalla Pontificia Commissione per la revisione del Codice di Diritto Canonico e cotesta Pontificia Commissione per la revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale.

Questa Segreteria di Stato non ha mancato di sottoporre ad attento esame le considerazioni dell'Eminenza Vostra, tenendo anche presente il lavoro finora espletato in materia dalla Pontificia Commissione per la revisione del Codice di Diritto Canonico.

Tutto ben considerato, è sembrato conveniente che le due Pontificie Commissioni a pari titolo, benché non necessariamente con identica partecipazione numerica, procedano congiuntamente nell'esame delle citate questioni.

Nell'attuale fase dei lavori sarà, perciò, costituito un gruppo misto, nel quale siano rappresentate le due Commissioni. La presidenza di esso sarà affidata all'Em.mo Card. Pericle Felici, mentre l'Eminenza Vostra fungerà da Vicepresidente, con facoltà di farsi rappresentare da un Suo delegato.

Compio ora il venerato incarico di invitare l'Eminenza Vostra a mettersi in contatto con l'Em.mo Cardinale Presidente della Pontificia Commissione per la revisione del Codice di Diritto Canonico, per la designazione dei componenti del gruppo misto.

Profitto volentieri della circostanza per confermarvi con sensi di profonda venerazione

di Vostra Eminenza Reverendissima
dev.mo in Domino
G. CARD. VILLOT

A Sua Eminenza Reverendissima
il Sig. Card. GIUSEPPE PARECATIL
Presidente della Pontificia Commissione
per la revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale

Il Vice Presidente sottopone all'esame dell'Assemblea, dopo la lettura della suddetta lettera, la sezione delle « Norme » intitolata « Codice unico per le Chiese orientali », il cui testo, formulato dal « Coetus centralis », è il seguente:

Codice unico per le Chiese orientali

1. Nelle Chiese orientali il patrimonio giuridico si fonda in gran parte sugli stessi canoni antichi, che si trovano in quasi tutte le collezioni canoniche orientali e sulle tradizioni comuni, come appare nelle stesse collezioni, spesso formulate con leggi di identico tenore.

Questi canoni e tradizioni offrono una base comune per un Codice unico per tutte le Chiese orientali.

2. Tra le Chiese orientali vi sono, però, delle differenze anche nelle norme disciplinari. Queste differenze, introdotte attraverso i secoli, a causa delle varie vicende storiche e "ob diversitatem quoque ingenii et vitae condicionum" (U. R. n. 14), potrebbero creare oggi una situazione di notevole disagio che si oppone al movimento di unità a cui tende il mondo e tutte le Chiese e a cui i cattolici debbono profondamente impegnarsi.

3. L'esperienza fatta con l'applicazione dei *Motu propri* coi quali Pio XII ha promulgato una parte del Codice orientale, ha dimostrato come un Codice unico per tutti gli orientali sia, nel suo complesso, benefico per tutte le Chiese.

4. Un Codice unico per tutte le Chiese orientali non si oppone né alla disciplina particolare, né alla relativa autonomia delle Chiese orientali che, al contrario, in un Codice unico troverebbero una loro più chiara espressione e una maggiore salvaguardia.

Il Decreto "Orientalium Ecclesiarum" del Concilio Vaticano II che garantisce le discipline particolari e l'autonomia di queste Chiese e nello stesso tempo dà norme comuni e generali per tutte le Chiese come facevano gli antichi Sinodi orientali, potrebbe costituire un esempio per una futura legislazione comune codificata.

La diversità delle condizioni socio-culturali in cui vivono le Chiese orientali non richiede Codici diversi, bensì un opportuno aggiornamento di un Codice unico che tenga ciò in debito conto.

Nota: Per quanto riguarda la parola "relativa" applicata ad "autonomia": 4 consultori votano che si tolga, 7 votano, che resti (1 "iuxta modum", secondo la terminologia conciliare), 1 si astiene.

La Segreteria fa presente che il termine "Chiesa autonoma" indica nel diritto ortodosso una qualche dipendenza canonica (myron, tribunale di appello...) da una Patriarca. Forse si dovrebbe cercare un nuovo termine.

5. Per quanto riguarda gli elementi comuni del Codice orientale con quello per la Chiesa occidentale, soprattutto nelle materie sopra o interrituali o nella terminologia, è sommamente auspicabile che si prendano misure atte ad uno scambio efficace delle opinioni tra le due Commissioni e si abbia una formulazione in comune dei testi giuridici relativi.

Nota: Il "Coetus centralis" ha proposto anche il testo seguente: "Inoltre sembra auspicabile che, effettuata la riforma dei due Codici, questi, pur distinti, vengano pubblicati in un unico volume che darà modo alla Gerarchia ecclesiastica ed ai cultori di diritto canonico di avere una maggiore conoscenza della vita della Chiesa cattolica nelle sue diverse componenti".

Il Coetus ha approvato questo testo con 7 placet contro 4 non placet ed ha espresso il parere di metterlo alla fine delle "Norme" come un voto del "Coetus" in una nuova redazione che si è affidata alla Segreteria.

Dopo l'illustrazione di questa sezione, da parte del Pro-Segretario, il Vice Presidente apre il dibattito.

Membro H: « En parlant de Code unique ou de Code pour chaque Eglise, on risque de créer une grande confusion qui pourrait nous mettre devant un amalgame d'Eglises catholiques ou de l'Eglise catholique. Il semble qu'on pourrait éviter cette confusion, en adoptant le projet présenté par la presque totalité des chefs des Eglises orientales catholiques à Sa Sainteté le Pape Paul VI, en novembre 1967; il n'y avait qu'un seul qui s'était abstenu, tous les autres chefs des Eglises orientales avaient signé ce projet. Le projet comportait un seul Code que l'on pourrait dénommer "Codex Ecclesiae Cattolicae", mais il comprendrait trois parties:

- a) Lex Fundamentalis, commune à toute l'Eglise catholique;
 - b) Lex Ecclesiae Latinae, propre à l'Eglise latine;
 - c) Lex Ecclesiarum Orientalium, propre à toutes les Eglises Orientales;
- ce qui leur est individuellement "special", aurait été réservé à leur Synode.

Ainsi, les Eglises Orientales et l'Eglise Latine qui ont pour base la même Foi Fondamentale, auraient dans un même Code leur législation, non pas confondue, mais juxtaposée; ceci offrirait l'avantage à tous ceux qui cultivent le droit de l'Eglise, d'avoir à portée de mains, ce qui concerne les Eglises orientales. Autrement, cette partie ne sera que peu étudiée, peu connue et souvent négligée. Dixi ».

Consultore K: « 1° - Le numéro 2 crée une ambiguïté autour du mot unité: "La recherche de l'unité". Unité ne veut pas dire uniformité or c'est en ce sens qu'il est utilisé dans ce numéro 2.

2° - Si l'application des Motu Proprio de Pie XII avait été si bénéfique pour toutes les Eglises, on ne comprend pas pourquoi Jean XXIII en aurait suspendu la suite de la promulgation, alors que les livres en étaient déjà imprimés. Ceci pour le n. 3.

3° - Le n. 4 exprime une contre vérité, car un code unique ne renforcerait pas l'autonomie de chacune des Eglises Orientales, ni sa discipline particu-

lière ,mais ne ferait que contribuer à créer l'impression d'une seule Eglise Orientale au plan disciplinaire.

4° - Le n. 14 du décret sur l'Oecuménisme cité au n. 2. - On aurait mieux fait de citer le n. 16 de ce même décret qui a pour titre:

« Discipline particulière des Orientaux » et qui vu son importance pour votre question je me permets de citer »... e cita il testo del Concilio.

« Etant donné la clarté et la force de ce texte conciliaire - je propose de remplacer le n. 2, 3 et 4 par le texte suivant dont le début suit l'initium du n. 2:

« Il existe, il est vrai, parmi les Eglises Orientales des différences dans les normes disciplinaires. Ces différences introduites au cours des siècles par suite de circonstances historiques variées et " ob diversitatem quoque ingenii et vitae condicionum " (Unitatis Red. n. 14); " unitati Ecclesiae minime obstant, immo decorem eius augent " (ib. n. 16). La sauvegarde des disciplines propres étant, d'autre part, une condition nécessaire au rétablissement de l'unité ».

Consultore R: legge uno studio proprio, di cui i punti più salienti sono i seguenti:

1° - « Se proposer d'élaborer un Code unique c'est partir d'une base inexistante en se comportant comme s'il y avait, en réalité, " une " Eglise orientale alors qu'elles sont plusieurs fort différentes sous de multiples aspects ».

2° - « Une question se posera pour le mode de promulgation. Je crois que l'on ne peut, sans examen, se conformer au précédent créé par les *Motu proprio* de Pie XII quant à la promulgation des premières parties du Code alors réalisées ».

3° - « Commencer par élaborer un Code unique et laisser aux diverses Eglise orientales la liberté et le soin d'y ajouter leurs particularismes, c'est mettre charrue avant les boeufs et aller contre le sens constant de l'histoire. Certainement, il sera intéressant de faire ressortir, ce qu'il y a de commun dans les diverses législations canoniques des Eglises orientales catholiques; ce sera d'un grand intérêt pour les savants canonistes. Mais cela doit être fait a posteriori et non décidé a priori ».

4° - « C'est précisément... parce qu'un Code unique a priori ne serait ni pleinement oriental, ni pleinement oecuménique, il importe d'y renoncer ».

5° - « Tout ce que pourrait faire notre commission - mais ce serait déjà considérable - ce serait d'aider les Eglises orientales catholiques dans l'étude préliminaire nécessaire de l'histoire de leur droit... et finalement mettre à la disposition des diverses Eglises orientales des sortes de schémas types, des modèles (patterns) dont elles pourraient librement s'inspirer pour l'organisation et la rédaction de leurs législations canoniques respectives ».

Consultore A: propone di prendere in considerazione la possibilità che il Codice venga redatto in due lingue « ufficiali », latina e francese.

Membro B: ritiene necessario che innanzitutto venga delimitato « très clairement qu'est-ce qu'on entend par "Code unique", parce que "un Code unique" ne peut pas être fait au détriment des disciplines particulières ed inoltre che « il faudrait tout d'abord accepter, comme un principe, que la discipline particulière de chacune des Eglises soit révisée et même codifiée et que chacune de ces Eglises ait son propre Code ».

Vice Presidente: « Je crois que nous sommes en train de discuter sur une question qui n'est pas un problème. Il y a un Code, nous sommes une Commission de Révision du Code, d'un Code dont une grande partie est déjà promulguée. Le Code unique pour toutes les Eglises orientales devra respecter la tradition particulière ou des droits ou des privilèges de chaque Communauté, et pour cela à travers ses délégués, ses Consultants et ses Membres, ces Eglises diront chaque fois où se trouve leur propre tradition et elle sera respectée. Nous sommes une Commission de Révision d'un Code commun à toutes les Eglises orientales, dans le respect de la tradition particulière ».

Membro G: « Hier, nous avons discuté entre nous, dans un *coetus* privé de notre Eglise, qu'on pourrait peut-être pour éclaircir les choses, parler du droit commun Oriental et des disciplines particulières. Si nous adoptons cette terminologie, peut-être que ça nous permettrait de nous comprendre davantage ».

Membro D: « Quando si rilegge il decreto conciliare "Orientalium Ecclesiarum", si vede che ci sono dei punti comuni a tutte le Chiese orientali, che costituiscono veramente una tradizione giuridica e spirituale, un patrimonio comune che è la base del decreto del Concilio: p.e. quando si parla dei Patriarchi, della cresima e anche di tanti altri punti. Perciò concordo con quanto detto da S.E. il Vice Presidente. Però al n. 4, quando si dice "garantisce le discipline particolari e l'autonomia di queste Chiese", direi piuttosto, (prendendo il testo stesso dell'OE) "garantisce il patrimonio ecclesiastico e spirituale di queste Chiese", oppure "garantisce il diritto e il dovere di queste Chiese, di regolarsi secondo le proprie discipline particolari" ».

Membro F: « D'abord une brève observation au sujet du titre. On a donné le titre "Codice unico per le Chiese orientali". Or, dans le "Proemio", numéro 2 et 3, et aussi plus tard, on parle toujours des "Chiese orientali cattoliche". Pourquoi ne pas mettre aussi dans le titre "Codice unico per le Chiese orientali cattoliche", pour rester dans la même ligne qu'on a déjà prise dans le "Proemio" ».

Au sujet du numéro 2, on cite le Décret sur l'oecumenisme, pour indiquer que des divergences ou des diversités existantes entre les Eglises, aujourd'hui, pourraient causer un "disagio". Je pense que le Décret sur l'oecuménisme, du numéro 14 au numéro 18, a voulu montrer qu'il y a des diversités entre les Eglises orientales, soit sur le plan de la discipline, soit sur le plan de la théolo-

gie, qui sont légitimes et bénéfiques. Donc, citer ce Décret pour dire qu'actuellement il y aurait un "disagio" me semble peu opportun. Puis, comment peut-on dire que "oggi, il mondo e tutte le Chiese tendono verso una unità". Quale unità? Il y a actuellement même dans le monde Occidental, parmi les Eglises locales Occidentales, certainement une tendance à s'affirmer dans leur propre identité, soit dans la liturgie et aussi, souvent dans l'expression théologique. Donc ici la parole "unità" ou "uniformità", n'est pas distinguée. Je pense qu'il faudrait un peu nuancer.

Dans le numéro 3, on affirme que l'expérience faite avec les *Motu proprio* du Pape Pie XII, a indiqué l'opportunité d'un "Codice unico". Je ne sais pas si la parole "nel suo complesso" suffise pour indiquer qu'il y avait aussi des "disagi" avec ces *Motu proprio*.

Membro C: «Ego censeo has propositiones in sua substantia probari posse. Tamen adnoto hanc esse quaestionem fundamentalem ne inutiliter postea labor fiat. Hoc est unum ex punctis in quibus ius orientale distinguitur ab iure occidentali; nam etiam in iure occidentali habetur ius universale et commune et ius particulare. Attamen ius particulare quod est proprium variorum Rituum, si bene scio, non ita intelligitur ut ius particulare in Ecclesia latina. Nam revera in Ecclesia latina ius quod dicitur universale et commune est revera universale et commune; iura vero particularia, relate ad ius commune, sunt quasi minimae res. At contra, in Ecclesia orientali, quod dicitur ius particulare est ius non quasi exceptionale, est quasi ius commune illius Ritus.

Ego etiam concordo quod debeat esse aliquod ius commune pro Ecclesiis orientalibus ad exhibendam illam unitatem disciplinae quae bene componitur cum pluralitate disciplinae diversorum Rituum.

Quod dixit *Membro B* ego in parte sustineo; non ex toto. In parte sustineo eo quod illud ius commune constitui non possit nisi prae oculis habeantur exigentiae iurium particularium. Dixit bene Ex.mus Vice Praeses quod in Commissionis studiis erunt repraesentantes variorum Rituum, qui dicent quidnam sit in hoc iure, quidnam in alio. Sed hoc sufficit. Non opportunum est ut tantae quaedam normae indicentur praecise, ut labor non fiat incassum. Ego video rem quasi poetice. Ne dicatis iuristam poetam agere non posse, quia ego delector etiam poesi. Ego video legem fundamentalem tamquam magnum mare vitreum, de quo loquitur Apocalipsis. Speramus fore ut non dirumpatur ut vitrum. Deinde e hoc mari grandi, profluit flumen magnum, velut Mississipi, pater fluminum, quod est lex communis: provenit e principiis... Et ex hoc magno flumine diversi rivuli qui irrigant diversa territoria, quae sunt diversi Ritus. Ego ita video rem, quasi poetice, sed poesis quandoquidem dicit realitatem. Labor est in applicandis his principiis. Ego auspico quod peculiaris Com-

missio in suo labore peragendo, approbato etiam hoc principio, videat quibusnam viis laborandum sit ».

Consultore C: « Trattandosi in questo paragrafo del problema del “Codice unico per le Chiese orientali”, si adducono diverse ragioni e testimonianze della sua possibilità ed utilità. A me sembra strano e in qualche modo un pregiudizio e una prevenzione, di non parlare della sua esistenza ed attualità per eccellenza, e non solo marginalmente. Perciò propongo che il testo del n. 3 sia completato con la seguente aggiunta (tra i numeri 2 e 3):

Perché dall'esse al posse l'illazione è logica e obbligatoria, si deve tener presente che già esiste ed è operante un tale Codice, quasi per tre quarti promulgato da Pio Papa XII, dopo un lungo studio e preparazione, con i suoi *Motu proprio: De matrimonio, De religiosis, De iudiciis, e De personis*. L'esperienza fatta con l'applicazione di questi *Motu propri* ha dimostrato come un Codice unico per tutti gli orientali sia, nel suo complesso, benefico per tutte le Chiese ».

Consultore H: crede che al numero 4, occorra dire « ... non richiede Codici diversi, bensì un Codice unico opportunamente aggiornato » anziché « ... bensì un opportuno aggiornamento di un Codice unico ».

Consultore S: « Ne serait-il pas plus conforme aux traditions orientales, aux orientations oecuméniques, que le Code soit signé par le Pape et co-signé par les Chefs de Rite mandatés pour cela par les Synodes respectifs ? ».

Consultore T: « Un droit commun, dans les circonstances actuelles de vie et d'évolution en Orient, est très souhaitable. Nous espérons qu'un Code unique, vu les relations intercommunautaires qui cherchent à unifier et non à uniformiser, sera une mesure salubre pour les Eglises catholiques orientales et encouragera l'oecuménisme ».

Consultore U: propone una speciale Commissione per compiere un lavoro preliminare che determini « sur quoi on pourrait fonder la constitution d'un Code oriental commun ».

Vice Presidente: « C'est à chaque Eglise, à chaque Synode, de chercher à attirer l'attention à travers ses délégués et les membres qui sont dans la Commission et les études faites sur place, sur le droit particulier qui sera toujours respecté, au fur et à mesure qu'on travaillera. Nous sommes tous d'accord je crois, sur le principe d'un Code commun à tous les Orientaux et de faire notre travail dans le respect de la tradition particulière, chaque fois qu'on y attirera l'attention ».

Consultore N: « Evidemment, comme Son Exc. vient de le dire, l'ensemble de la question a déjà été envisagé. Je voudrais attirer l'attention des éminents savants qui ont fait leur charge contre le droit unique, que les Orientaux vivent dans un milieu culturel unique, parlent la même langue, ont la même culture et fréquentent les mêmes Eglises, à quelque Rite qu'ils appartiennent.

Par conséquent, il ne faut pas trop leur compliquer la vie. Il y a énormément de choses culturelles et disciplinaires qui gagnent à être communes ».

Per quanto riguarda la storia, questo Consultore ritiene che « les premières singularités » tra le Chiese « sont venues du fait que quelques Communautés se sont organisées en dehors de l'Eglise commune ».

Il Presidente, intervenendo nel dibattito, sottolinea la necessità di uno studio comparativo sui vari Riti e Chiese per riscoprire il loro fondo comune, che sarà alla base dei lavori della Commissione.

Consultore V: « Tracciare a priori e teoricamente una linea di divisione tra il diritto comune e particolare non è facile neppure, credo, nella codificazione latina, dove la cosa è molto più semplice; tanto meno in quella orientale, dove l'estensione del diritto particolare delle varie Chiese è differente e dove, specialmente quelle più recenti non possiedono neppure norme scritte proprie di questo diritto ma seguono norme consuetudinarie o tradizionali, in quanto esistono.

Ciò però non ci deve scoraggiare nel nostro lavoro, perché tali difficoltà saranno molto più ridotte con il lavoro concreto. Infatti, l'estensione del diritto particolare dipenderà molto dalle singole materie della codificazione ».

Questo Consultore, per dare alcuni esempi di materie, nelle quali lo « ius particolare » dovrebbe avere meno spazio, si riferisce alle « Normae generales », allo « Ius processuale » e ad alcune altre sezioni del futuro Codice.

« Inoltre » - continua lo stesso Consultore - « se eventualmente qualche *Coetus* eccedesse nel suo zelo di formulare le norme comuni, ci sarà, come mi sembra, la garanzia della revisione del *Coetus centralis*, che potrà eliminare vari inconvenienti del genere. La Commissione stessa dovrà correggere tali eventuali eccessi, ed infine, tutta la Gerarchia orientale, alla quale gli schemi preparatori saranno man mano inviati, potrà sempre indicare ciò che desidera sia lasciato al diritto particolare, almeno con la clausola "salvo iure particolari" che di per sé dovrà essere adoperata frequentemente, per provvedere al giusto equilibrio fra il diritto comune e il particolare. Quindi credo che i timori relativi al campo ristretto del lavoro di questa Commissione sono forse un poco esagerati ».

Membro C: chiede al Pro-Segretario spiegazioni circa il terzo punto poiché « multa adversa audivit ».

Pro-Segretario: chiarisce che già prima e durante il Concilio erano state sollevate delle difficoltà, ma tutto si era risolto con il Decreto conciliare « *Orientalium Ecclesiarum* ». L'esperienza che si è fatta dei *Motu proprio* è positiva nel suo complesso anche se il Concilio giustamente è intervenuto a correggere ciò che era oggetto di maggiori obiezioni da parte degli Orientali. Inoltre i testi delle « Norme » hanno una certa connessione tra di loro. Se si parla di Codice

unico, esso è « limitato alla codificazione e alla disciplina comuni a tutte le Chiese ». Quindi: un Codice unico, che però deve limitarsi alla disciplina veramente comune. Di più non si può dire nelle « Norme ».

Membro G: « Je voudrais ajouter simplement une petite remarque pratique à propos de ce mot "bénéfique" qui nous divise quelque peu. Je crois que les *Motu proprio* publiés par Pie XII, contre lesquels nous avons eu dans notre Eglise des objections très graves, nous ont été bénéfiques en ce sens qu'ils ont réglementé beaucoup de choses que nous n'avions pas sous la main. Donc il faudrait aujourd'hui que cette Commission puisse corriger d'après le Concile ce qui manque dans ces *Motu proprio*. C'est tout ce que nous voulons le plus tôt possible ».

Vice Presidente: « A la place du mot "bénéfique", vous proposez un autre mot ou on le supprime? »

Membro G: « Je ne verrais pas d'inconvénient à le garder en l'atténuant ».

Concluso il dibattito su questa sezione il Vice Presidente propone alla discussione la sezione sul « Carattere orientale del CICO » nel seguente testo:

Carattere orientale del CICO

1. Ovviamente il Codice deve essere orientale, primo perché esso va diretto agli Orientali, e secondo, perché su ciò esiste una prescrizione conciliare. Infatti, nel decreto "Orientalium Ecclesiarum" si afferma che le leggi devono essere orientali, cioè "moribus suorum fidelium magis sint congruae atque ad bonum animarum consulendum aptiores" (O.E. n. 5).

2. Il Codice orientale dovrebbe ispirarsi ed esprimere la disciplina comune contenuta a) nella tradizione apostolica; b) nei canoni dei Concili e Sinodi orientali; c) nelle collezioni canoniche orientali e nelle norme consuetudinarie comuni alle Chiese orientali e non cadute in disuso.

3. In caso di eventuali lacune per completare le fonti di cui al numero precedente e per rendere il futuro Codice conforme alle esigenze attuali si potrà ricorrere, se necessario, alle altre fonti giuridiche ecclesiastiche.

4. La Codificazione orientale tenga presente le particolari condizioni degli orientali stabiliti in occidente specialmente quando si tratti di norme interrituali.

Il Pro-Segretario illustra il testo dicendo che il numero 2 è il più importante. È quello che assicura che veramente il nuovo Codice avrà carattere orientale perché dà la vera base su cui fondare tutta la disciplina, base sulla quale ha particolarmente posto l'accento Sua Santità quando ha citato il canone primo del settimo Concilio ecumenico, dove sono enumerati i canoni dei Santi Apostoli, i canoni dei Concili, dei Sinodi topici e i canoni dei Santi Padri. Se viene applicato questo numero il Codice sarà certamente orientale.

Membro G: « Je propose: "le Code oriental devrait s'inspirer du droit commun" et réserver le mot "discipline" aux différentes disciplines de chaque Rite, de chaque Eglise ».

Consultore N: « Le texte, au n. 2, mentionne comme source du droit oriental, la Tradition apostolique, les canons des Conciles et des Synodes orientaux, les collections canoniques orientales. On se demande si cette énumération comprend ou exclut d'autres Conciles oecuméniques, qui ne se sont pas tenus en Orient, comme le Concile de Trente ou Vatican I. On se demande aussi si d'autres documents pontificaux font partie des sources qui étaient signalées dans la troisième série des *Fontes* ».

Membro G: « On parle des Conciles, des canons des Conciles oecuméniques et des Synodes orientaux, des collections canoniques orientales et des recueils des documents pontificaux, dans la mesure où ils entendent atteindre les Orientaux ».

Consultore A: « A lire les nn. 2 et 3, on a l'impression qu'on va appliquer à nos fidèles de la fin du XXème s. et à leurs descendants les lois des premiers siècles chrétiens, et "in casi di eventuali lacune per completare le fonti... se necessario" on aura quelques autres lois. Eh bien, c'est le contraire qu'il faut faire.

Nous pouvons garder de l'antique le dogme, les liturgies, l'esprit d'ascétique et de mystique, mais pas les lois. Nos lois doivent répondre aux besoins de nos fidèles non de ceux des premiers siècles. Nous devons vivre avec les vivants.

En passant, je rappelle que nos Saints Pères préféraient laisser les canons disciplinaires aux Synodes locaux. Je dis bien Synodes locaux et non Synodes rituels, car, au point de vue de la discipline, c'est l'unité du Christianisme local qui leur importait.

Je propose que le texte des nn. 2 et 3 soit modifié comme suit: "I canoni delle Chiese orientali cattoliche si ispirerebbero alla disciplina comune contenuta: a) nella tradizione apostolica; b) nei canoni dei Concili ecumenici e dei Sinodi orientali; c) nelle collezioni orientali; d) nelle norme consuetudinarie comuni alle Chiese orientali e non cadute in disuso; e) nelle altre fonti giuridiche, che dovrebbero dare delle norme conformi alle esigenze attuali ed operanti per la cooperazione del cristianesimo locale". Ex veteribus nova».

Consultore C: il n. 2 venga completato con la seguente aggiunta: « non-ché della codificazione di Pio XII ».

Consultore Z: « N. 4 ita emendetur: post verba "in Occidente" adiungatur clausula "o nelle altre regioni" ».

Ratio est ut norma haec applicari possit etiam orientalibus ritus Syro-Ma-

labarensis et Syro-Malankarensis, qui versantur in diversis locis dispersi in India et alibi in Oriente sub iurisdictione hierarcharum aliorum Rituum ».

Consultore U: « N. 2 - Je crois qu'on devrait admettre, comme principe, outre les Canons antiques, les exigences de l'adaptation aux temps modernes. Nos Pères adoptaient librement tout ce qui était apte à promouvoir le bien spirituel de leurs fidèles. Pourquoi ne pas suivre le même Principe?

N. 4 - Pour les Orientaux qui sont dans les pays latins, je propose qu'on établisse comme principe, le rattachement direct de ces fidèles à leur propre Eglise orientale.

Quant à la publication dans un seul volume des deux Codes latin et oriental, je pense qu'il serait préférable de les publier séparément. Car les Orientaux ont un préjudice: que les Occidentaux veulent les dominer. Probablement, c'est un préjudice, mais il est peut-être justifié par quelques fautes du passé, et aussi par le formidable nombre des Latins dans l'Eglise catholique ».

Con questo intervento si esaurisce il dibattito sul carattere orientale del CICO, e pertanto il Vice Presidente sottopone all'esame dell'Assemblea la sezione riguardante il carattere ecumenico del CICO nel testo seguente:

Carattere ecumenico del CICO

1. Il futuro Codice dichiarerà di valere solo per coloro che appartengono legittimamente ad una Chiesa orientale cattolica.

2. Nel Codice si tengano presenti in primo luogo i voti del Concilio Vaticano II che esprime il desiderio che le Chiese orientali cattoliche "fioriscano ed assolvano con nuovo vigore apostolico la missione loro affidata" ("Orientalium Ecclesiarum", n. 1), sia per quanto riguarda "lo speciale ufficio di promuovere l'unità di tutti i cristiani" (ibid. 24), della quale devono essere fedeli testimoni.

In virtù dello "speciale ufficio" di cui nel n. precedente, si tenga in grande considerazione, nella revisione del CICO, l'aggiornamento a cui tendono le Chiese ortodosse nella speranza di una sempre maggiore unità del diritto canonico di tutte le Chiese orientali.

3. Perciò il Codice riguardo alle Chiese ortodosse deve essere ispirato dalle parole di Paolo VI: sulle "Chiese sorelle", sulla "quasi piena" comunione, e sul rispetto verso i Gerarchi di queste Chiese come "Pastori a cui è stata affidata una porzione del gregge di Cristo", e dal testo Conciliare sul diritto di reggersi secondo le proprie discipline, come più consone all'indole dei loro fedeli e più adatte a provvedere al bene delle anime" ("Unitatis redintegratio" n. 16).

Dopo l'illustrazione di questa sezione, fatta dal Pro-Segretario, si apre il dibattito:

Membro A: al n. 2 osserva che nelle « Guidelines for Orthodox Christians in Ecumenical Relations » pubblicate negli U.S.A. è sottolineata (a p. 23) la « Western mentality » che sarebbe alla base dell'ecumenismo come promosso dalla Chiesa di Roma, e continua a dire che gli Ortodossi, forse proprio per questo, non accettano le norme sulla « communicatio in sacris » del Concilio Vaticano II:

« The Orthodox Churches are convinced that they have a foundation in reality when they assert that the present ecumenical movement is basically of the Western mind.

To assist in obviating this assertion of the Orthodox Churches, it would seem, beneficial to consult the tested experience of those of the Eastern Churches who are engaged in the cause of unity on the local level. We believe this will lead to a more fruitfull ecumenical movement and a concomittant mutual respect ».

Membro B: crede che il principio dell'ecumenismo è « extrêmement important ». Pertanto occorre « reconnaître à nos frères Orthodoxes l'autorité de ces Eglises » e « aussi exprimer très clairement où cette unité n'est pas encore parfaite », per non esporre i fedeli ad una specie di indifferentismo.

Consulatore N: « Ce n'est pas sans discernement qu'on souhaiterait voir invoquée la raison oecuménique. A titre d'exemple, on ne voudrait pas ramener la prochaine codification en matière de dispenses à ce qui est en cours chez les Orthodoxes. Dans cette question de l'oecuménisme, il y a en quelque sorte une antinomie, composée de deux termes; les solutions faciles seraient de sacrifier un terme à l'autre ».

Membro F: « On a mentionné le problème de la "communicatio in sacris": or, on sait que la parole ou le terme de "communicatio in sacris", peut être appliqué d'une façon plus large, c.à.d., s'appliquant, non seulement à la communicatio dans l'Eucharistie, mais, aussi, simplement, à d'autres pratiques de l'Eglise. Cependant, le problème est surtout sur l'application de la "communicatio in sacris" comme participation à l'Eucharistie. Ici, il y a des tendances, surtout en Occident, qui veulent employer ou rendre possible, une "communicatio eucharistique" aussi comme moyen d'arriver à l'unité. Le Secrétariat pour l'Unité a toujours protesté contre une telle idée, parce que l'Eucharistie est la plénitude de notre vie et de notre foi ».

Per quanto riguarda la promozione dell'unità delle Chiese sul piano locale questo Membro dice:

« Nous connaissons des dialogues doctrinaux sur le plan local d'une seule Eglise locale, avec des partenaires Protestants ou Orthodoxes. Mais je pense

que si une Eglise locale catholique fait le dialogue, elle devrait le faire toujours en étroit contact avec l'Eglise de Rome, parce que nous aussi, sur le plan de la doctrine, nous sommes une seule Eglise. Donc si un dialogue doctrinal est possible sur le plan local, il devrait toujours être fait en contact étroit avec celle qui préside à la prédication, c.à.d. avec l'Eglise de Rome ».

Circa la nozione delle « Chiese sorelle » si esprime nel seguente modo:

« Finalmente, quand on parle des Eglises-sœurs, etc... ce que le Pape a fait plusieurs fois, et je le pense aussi, il ne faut pas négliger l'aspect de la non-perfection, de la non-plénitude de la Communion qui existe entre Orthodoxes et nous. Pour moi, je pense que les numéros du texte proposé vont bien. Je voudrais ajouter au numéro 2 ce qui a été dit dans le décret "Orientalium Ecclesiarum" et répété dans le discours du Saint Père: "della quale devono essere fedeli testimoni, secondo i principi del decreto sull'ecumenismo promulgato da questo Santo Concilio". Je pense c'est une précision pour renvoyer au décret qui règle notre Eglise dans le respect des principes de l'oecuménisme ».

Membro E: « Ante Concilium Vaticanum II, Ecclesiae Catholicae rituum Orientalium considerebantur provectores unitatis et oecumenismi apud nostros fratres disiunctos. Tamen nescio qua de causa, certissime pro pluribus, post Concilium, nos Orientales quasi impedimentum pro oecumenismo evenimus et hoc non solummodo pro fratribus disiunctis, sed etiam, plus et magis, pro fratribus nostris catholicis. Spero Codicem novum argumentum fore nostri oecumenismi in veritate et charitate ».

Membro D: « Circa il n. 3 mi permetto di dire che forse le bellissime parole del Santo Padre sono prese da due discorsi rivolti al Patriarca Atenagora, nel '61 e '63. Non mi sembrano essere citate nel giusto contesto: quando si parla di Pastori a cui è stata affidata una parte del gregge di Cristo (i Gerarchi ortodossi) il nostro testo ne fa un principio giuridico mentre il Santo Padre l'ha detto come riconoscimento *de facto* di quello che sempre la Chiesa cattolica ha mantenuto riguardo alla loro *potestas*. Perciò credo che questo sarebbe bene rivederlo ».

Membro H: « Si parla dunque di un Codice che deve avere un carattere ecumenico. Ma si è detto anche che si fa un Codice per i Cattolici orientali. L'idea di ecumenismo deve certamente essere presa in considerazione, ma non deve essere una specie di "muro ecumenico" che, sembra, a volte si costituisce dinanzi ai Cattolici orientali. Prima di tutto facciamo un Codice per i Cattolici. Pur rimanendo fedeli ai principi dell'ecumenismo, pensiamo ora, nella più larga misura, al bene dei Cattolici orientali ».

La reazione da parte dei nostri fratelli Ortodossi non è sempre tanto incoraggiante ».

Membro K: « En ce qui concerne l'oecuménisme nous devons constater quelque fois, avec regret, qu'il est uniquement d'un côté. Nous aurions voulu que cet oecuménisme soit bien bi-latéral dans l'espoir de pouvoir créer un rapprochement entre nous ».

Osservatore Ortodosso C: fa un intervento in lingua russa, di cui ecco la traduzione italiana:

« Eminenza Presidente. Mi scuso se parlo in russo, ma in altre lingue sarei anche meno chiaro. Devo dire che in riferimento alla discussione sulla importanza ecumenica dei nostri incontri, sono molto lieto di vedere come la Chiesa di Roma tenga in grande considerazione il nostro rito, le nostre tradizioni. Tuttavia devo dire - mi sembra che questo sarà di utilità ai Membri che sono sotto la giurisdizione di Sua Santità, il Papa di Roma - che per me, Vescovo ortodosso, il rito non ha alcuna importanza qui. L'importante è quello che ci divide, e molto, ma queste sono altre cose molto più sostanziali che non il rito. Certamente, quanto a me personalmente, io vedo nei nostri fratelli cattolici di rito orientale piuttosto, o meglio, semplicemente dei cattolici, buoni cattolici. Ecco cosa volevo dire. Grazie ».

Membro L: « I should like to stress that in making our Canon Law, we must seek first of all, the renovation and the spiritual good of our Catholic people. And even with regard to ecumenism, I think, the renovation and the spiritual good of our people will be the best means ».

Membro M: esprime « un grande dolore » perché la Chiesa orientale, a cui appartiene e che era assai fiorente, fu venticinque anni fa soppressa dall'autorità civile ed è perseguitata al punto che tutti suoi Vescovi sono « morti sia in carcere sia in domicilio coatto », e chiede all'Assemblea « intense preghiere perché questa ingiustizia venga riparata ».

Consultore X, parlando della sua Chiesa: « Il me semble que nos relations avec nos frères Orthodoxes ne sont pas sur un plan juridique. Elles sont plutôt sur un plan pastoral, fraternel, amical, en nous inspirant évidemment des principes déjà donnés par le Concile Vatican II et par les déclarations du Pape Paul VI. Si notre travail est un travail de codification juridique, je me demande, s'il est vraiment nécessaire de garder un certain chapitre sur le caractère oecuménique d'un Code. Le terme "oecuménique" est plutôt pastoral fraternel et amical ».

Vice-Presidente: ribadisce che qui non si tratta di un capitolo da inserirsi nel Codice, bensì di una norma che dovrà dare un orientamento a tutto il lavoro della Commissione.

Pro-Segretario: difende questa sezione delle « Norme » richiamandosi ai testi del Concilio Vaticano II e alle parole del Santo Padre, e ritiene del tutto inopportuna la proposta del « Consultore X », circa l'eliminazione di questa sezione.

Osservatore Ortodosso A: spiega alcune situazioni createsi nella sua Chiesa

riguardo alla « *communicatio in sacris* » e propone di riformulare il n. 2 insistendo esclusivamente sullo speciale ufficio menzionato nella seconda parte del testo di modo che esso diventi « *more diplomatic and pleasant* ».

Esauritosi il dibattito sulla sezione delle « Norme » riguardante « Il carattere ecumenico del CICO », il Vice Presidente propone all'esame dell'Assemblea il testo seguente circa la « natura giuridica del CICO »:

Natura giuridica del CICO

Affinché si possa lavorare speditamente nell'opera di codificazione, è necessario definire la natura del futuro Codice. cioè se esso debba essere dogmatico o piuttosto giuridico.

Benché fondato sul dogma, come insegnato dal Magistero autentico della Chiesa, il Codice non deve essere un insieme di verità ed esortazioni riguardanti la fede ed i costumi, bensì deve essere un complesso di leggi per dirigere la vita pratica dei fedeli.

Quest'indole giuridica è raccomandata inoltre dal fatto che il Codice deve stabilire e definire i diritti ed i doveri dei singoli fra loro e verso la società: ciò non si potrà ottenere, se il Codice non avrà carattere giuridico.

Consultore H: « Questo sezione delle " Norme " mi sembra troppo categorica nell'affermare la natura giuridica del Codice, e nell'escludere, invece, anche se non completamente, l'aspetto dogmatico. Il testo preparato dalla Facoltà di Diritto Canonico del Pontificio Istituto Orientale è meno categorico: si impiega, infatti due volte il termine " prevalentemente " e una volta il termine " principalmente », termini che ovviamente sono usati per moderare affermazioni o negazioni di carattere assoluto. Se in fin dei conti non si può completamente prescindere dal dogma, dovendo il Codice essere fondato sul dogma, come è affermato nel secondo capoverso di questa sezione, mi domando se non sarebbe meglio aderire di più allo stile del testo preparato dalla Facoltà ».

Membro C: « *Repetit textus principium primum, ex principiis quae Codicis iuris Canonici recognitionem dirigant, iam approbatum a Synodo Episcoporum at non eisdem verbis. Unde factum est, ut redactio mihi non videatur bona; spiritus bonus est. Hic dicitur: " è necessario definire la natura del futuro Codice, cioè se esso debba essere dogmatico o piuttosto giuridico ". Haec expressio non habet sensum. Nam omne ius in dogmate fundatur et ex dogmate profuit. Evidenter omne ius praesertim in Ecclesia provenit ex dogmate, ex veritate revelata. Oportet dicatur iuxta textum qui probatus fuit a Synodo Episcoporum. Et ius non tantum moderatur vitam practicam fidelium, ut dicitur in eodem textu: " Le leggi per dirigere la vita pratica dei fedeli ». Aliquo sensu hoc potest dici, sed Codex, non est tanquam directorium: sunt normae iuridicae, quae regulant*

vitam socialem fidelium. Approbo principium attamen ea mente ut dicatur melius iuxta textum qui probatus est a Synodo Episcoporum ».

Con questi due interventi si esaurisce il dibattito, e la riunione viene conclusa con la recita della preghiera.

PROPOSTE PRESENTATE IN AULA PER ISCRITTO

21 marzo mattina

Sezione: « Codice Unico per le Chiese Orientali »

Consultore Y: « Si vede chiaro che le norme che stiamo discutendo sono state redatte con una doppia preoccupazione: la prima di stabilire un Codice comune e la seconda di preservare diritti particolari e privilegi.

Penso che sarà difficile soddisfare queste due esigenze. Non si potrà camminare a lungo su questo doppio binario. Bisogna che si decida a scegliere una via sola. Nelle circostanze in cui ci si trova l'unica preoccupazione valida è quella di stabilire leggi comuni. Ciò è chiaro dallo scopo per cui è istituita la Commissione per la Revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale. Ciò è richiesto dalla presenza di noi tutti qui a Roma.

La preoccupazione di questa venerabile Commissione dunque deve essere quella di redigere un Codice comune. Per me l'alzata di scudi di ieri per difendere diritti particolari era fuori posto. Per il lavoro nel quale ci troviamo impegnati non è il caso di andare a spolverare papiri e pergamene per scoprirvi dei privilegi e per affermare la propria identità.

Fortunatamente nella Chiesa di Dio c'è un movimento di avvicinamento tra i fratelli che vivono separati: è assurdo che esista una spinta al separatismo tra i fratelli che sono già uniti quali siamo noi cattolici orientali. Ciò sarebbe anacronistico e mancherebbe dello spirito profetico di cui si dice che le Chiese dell'Oriente sono ricche. Alcune infiltrazioni di leggi e usanze dell'Occidente nelle nostre Chiese orientali, per quanto stonate possano essere giudicate, hanno avuto questo di buono che ci hanno fatto sentire che siamo fratelli. Penso che una interazione delle Chiese orientali avrà effetti benefici. Se una Chiesa particolare ha delle ricchezze le offrirà alle Chiese sorelle le quali accetteranno il dono fraterno. Nessuno di noi è tanto povero da non poter dare niente, e nessuno è talmente ricco da non poter ricevere un dono ».

Consultore W: Al n. 2: « Le differenze disciplinari non si oppongono, e quindi non creano alcun disagio, al movimento di unità cui tendono tutte le Chiese. A questa unità, che non è quella disciplinare, giustamente i cattolici debbono profondamente impegnarsi, ma non al punto di cercare l'uniformità, come

potrebbe far credere il testo. (Nota: al penultimo rigo mettere "a cui tendono" invece di "a cui tende" perché il soggetto è plurale) ».

Al n. 4: « I redattori non sono concordi sul termine "relativa" applicato ad "autonomia". Si presta infatti ad interpretazioni errate. Ma non basta eliminarlo e lasciare solo il termine "autonomia", perché giustamente la Segreteria fa notare che "autonomia" nel diritto ortodosso ha un senso non applicabile alle Chiese orientali cattoliche. Mancando una definizione univoca di "autonomia" (che resta da spiegare), si potrebbe intanto sostituire la frase "alla relativa autonomia delle Chiese orientali" con questa meno impegnativa: "a quella autonomia propria delle Chiese orientali" ».

Consultore I: « Il y a deux droits particuliers dans le droit canon oriental: 1) "particulier", dans le sens de "propre" à un, ou plusieurs rites, non appartenant à tous ("particulier" en opposition à "commun" dans le cas); 2) "particulier" à l'intérieur d'un même rite; "particulier" en opposition à "universel".

Je ne croyais pas qu'il serait nécessaire de défendre le bien fondé de la Codification d'un droit commun à toutes les Eglises Orientales; toute la tradition des Nomocanons prouve que le droit canon, en sa plus grande partie, est commun à toutes les Eglises, l'Eglise latine aussi. Cela n'empêche nullement des particularités, en réalité réduites; la plus importante en est certainement "la figure canonique propre à chaque Eglise Orientale" ».

Sezione: « Carattere Orientale del CICO »

Membro D, al n. 4: « invece di: "... stabiliti in Occidente..." si dica: "... stabiliti fuori delle Regioni orientali..." (cfr. "Postquam Apostolicis Litteris" c. 303 S 1 n. 2/) ».

Membro A, al n. 2: « We recommend that in the formulation of the character of the Oriental Code, consideration should also be given to customs and norms that have arisen in the immediate past ».

Consultore W, al n. 2: « Si parla di norme consuetudinarie comuni e non cadute in disuso. Si tenga presente che tra i Cattolici orientali non poche norme, e non soltanto consuetudinarie, una volta comuni con gli Ortodossi, sono purtroppo cadute in disuso. Il Concilio nel decreto "Orientalium Ecclesiarum" ne dispone il ripristino e quindi le ultime parole "e non cadute in disuso" dovrebbero sostituirsi con: "e, se cadute in disuso, da ripristinare" ».

Al n. 4: « Se gli orientali stabiliti in occidente hanno particolari esigenze, queste non devono influire sulla codificazione orientale per non alterarne la fisionomia. Alle loro particolari esigenze si potrà provvedere con paragrafi distinti ».

Consultore C: « Salva reverenza per i proponenti ed estensori di questo paragrafo, e salvo il pieno rispetto per la opinione contraria in materia, credo sia una semplice svista o disattenzione, per desiderio di brevità, di non aver neanche menzionato tra le fonti del futuro Codice orientale l'esistenza di un Codice vigente, sebbene parziale e riformabile, cioè dei quattro *Motu proprio* di Pio XII, preparati da Orientali e legittimamente promulgati, perciò propongo che il n. 2 sia completato in questo modo:

“ 2. - Il Codice orientale... e non cadute in disuso, *nonché d) parziale, benché revisionabile, codificazione del diritto orientale, sperimentato nei quattro Motu proprio di Pio PP. XXII*”.

Malgrado tutte le riserve per questi *Motu proprio*, ancor oggi vigenti, credo che sarebbe ingiusto e pregiudiziale nel nostro lavoro, affermare “che l'esperienza fatta con la loro applicazione... ha dimostrato... che è benefico per tutte le Chiese“, di non menzionarli tra le fonti di “orientalità” nel lavoro della nostra Commissione. Salvo migliore iudicio ».

Sezione: « Carattere ecumenico del CICO »

Membro D, al n. 2: « 1) dopo... “sia per” inserire “quanto riguarda il bene delle anime, sia per”. *Motivo:* il testo pare incompleto;

2) invece di “grande considerazione” si dica “debita considerazione”. *Motivo:* il termine proposto pare meglio indicare lo studio critico richiesto nell'applicazione del principio enunciato;

3) l'aggiornamento delle Chiese orientali va promosso, quand'anche ne risultasse un distacco disciplinare da quelle ortodosse. In alcuni casi, l'aggiornamento di una Chiesa orientale cattolica può agire in modo benefico nei riguardi della Chiesa Sorella ortodossa, promuovendone l'aggiornamento (cfr.: “*Orientalium Ecclesiarum*”, n. 24 “l'esempio della vita”; “*Unitatis Redintegratio*”, nn. 4 e 6) ».

Consultore W, al n. 1: « Rimango perplesso davanti alla distinzione tra appartenenti legittimi e illegittimi ad una Chiesa. »

Al n. 2: « La stesura di questo articolo mi sembra difettosa per quel “sia” che non ha il corrispettivo. Proporrei di sostituirlo con “in particolare per quanto riguarda ecc.” ».

Consultore U: « Proporrei come Norma, che ove fossero punti di comune interesse generale - come, per esempio, l'adattamento del Rito al tempo moderno -, si stabilisse un dialogo cogli Ortodossi, ciascuna Chiesa con la Chiesa Sorella ortodossa ».

6. RIUNIONE DEI SOLI CONSULTORI

21 marzo pomeriggio

Presenti quasi tutti i Consultori. Il Vice-Presidente apre la riunione con la recita della preghiera. Il Pro-Segretario, prendendo la parola, dà delle informazioni sui «testi iniziali» di revisione che vengono distribuiti ai Consultori dei singoli «Coetus» limitatamente alla materia loro assegnata; spiega come si è giunti alla composizione di 10 «Coetus» e all'assegnazione della materia secondo l'indice di un pianificato «Protocollo di Revisione» (una copia dell'indice completo viene distribuita a tutti); dà precise indicazioni sul modo di riferirsi ai protocolli sicché si abbia un rigoroso ordine nell'archivio della Commissione; invita tutti a servirsi il più possibile dei 4 indici dell'Archivio della precedente Commissione, molti studi della quale sono di grande utilità per quasi tutti i Riti; spiega perché, conformemente a quanto stabilito nella riunione dei soli Membri del 20 marzo pomeriggio, non sembri conveniente, almeno per il momento, uno scambio completo della documentazione tra le due Commissioni: quella del CIC ha i testi quasi completati ed avere a disposizione siffatti testi potrebbe costituire una specie di condizionamento per il prosieguo dei lavori della Commissione orientale, che, in conformità del compito ad essa affidato, deve basare la revisione del Codice soprattutto sulle genuine tradizioni orientali.

Consulatore I: sottolinea l'opportunità che si faccia una riunione in comune con la Commissione latina per concordare e fissare una linea circa l'uso di una medesima terminologia nei due Codici.

Vice-Presidente: replica osservando che lo stesso problema si è presentato per la «Lex Ecclesiae Fundamental» ma sarà risolto dal «Coetus mixtus».

Consulatore B: chiede quale lingua si debba usare nei testi correnti della Commissione, dato che egli non conosce l'italiano.

Pro-Segretario: può essere usato il francese anche se i testi resteranno in italiano perché è la lingua conosciuta dalla maggioranza dei Membri e Consultori; non esclude la possibilità di traduzioni.

Consulatore D: sottolinea l'opportunità di preparare un iter di lavoro.

Pro-Segretario: assicura che ogni riunione avrà un programma ben definito, elaborato dalla Segreteria con la collaborazione dei relatori dei singoli «Coetus».

Consulatore D: ribadisce la necessità di stabilire se un testo possa essere preso come base piuttosto di un altro; pone inoltre il quesito circa quale parte del Codice debba essere trattata per prima.

Vice-Presidente: fa presente che la Commissione ha già un testo come base di revisione, sia nelle parti pubblicate del CICO sia in quelle che erano pronte per la pubblicazione.

Consultore B: vuole sapere se per la redazione delle « Norme » si prenderanno in considerazione tutti i suggerimenti fatti.

Il Vice Presidente, date le dovute risposte alle questioni sollevate e fatte le opportune precisazioni al riguardo, comunica ai Consultori la loro ripartizione nelle 5 seguenti Sottocommissioni, costituite per la « expensio modorum », come da programma.

Prima Sottocommissione: S. E. Mario Brini (Relatore), S. E. Michael Doumith, S. E. Paulos Tzadua, Rev. Corep. Rizkallah Makhlouf, Rev. Archim. Athanase Hage, Rev. Mons. Charles de Clercq, Rev. Mons. Elias El-Hayek, Rev. Roman Danylak, Rev. Hanna Malak, Rev. Youssef Sarraf, Rev. Joseph Vadakumcherry, Rev. P. Cyril Malancharuvil O.I.C., Rev. P. Clemente Pujol S.J.

Seconda Sottocommissione: S. E. Vartan Tekeyan (Relatore), S. E. Joakim Herbut, Rev. Corep. Moubarak Chamye, Rev. Archim. François Abou-Mukh, Rev. Archim. Teodoro Minisci, Rev. Mons. Myroslav Marusyn, Rev. Mons. Luigi Tautu, Rev. Janos Hollos, Rev. Andrew Pataki, Rev. Andrew Sinal, Rev. P. Georges Dejaifve S.J., Rev. P. George Nedungatt S.J., Rev. P. Pietro Tocanel O.F.M. Conv.

Terza Sottocommissione: S. E. Joseph Mounayer (Relatore), S. E. Antoine P. Khoraiiche, Rev. Corep. Moussa Daoud, Rev. Archim. Georgij Eldarov, Rev. Mons. Stefano Bentia, Rev. Mons. René Metz, Rev. Mons. Kurian Vanchipurackal, Rev. Joseph Koikakudy, Rev. Dimitrios Salachas, Rev. Gabriel Stefanos, Rev. P. Christophe Dumont O.P., Rev. P. Placido Podipara C.M.I., Sig. Willibald Plöchl.

Quarta Sottocommissione: S. E. Pierre Rai (Relatore), S. E. Garabed Amadouni, Rev. Mons. Emile Eid, Rev. Archim. Atanasio Welykyj, Rev. Archim. Elias Jarawan, Rev. Mons. Georges Hafouri, Rev. Mons. Nersés Michele Setian, Rev. Tadros Fahmy, Rev. Kuriakose Padinjaremannil, Rev. Jan Seman, Rev. P. Samuel Asghedom S. Ord. Cist., Rev. P. Jacques Masson S.J., Rev. P. Giovanni Řezáč S.J.

Quinta Sottocommissione: S. E. Emmanuel K. Delly, S. E. Andrea Sapelak, Rev. Mons. Ignace Raad (Relatore), Rev. P. Raphael Letayf Sup. Gen. dell'Ordine Antoniano Maronita, Rev. Archim. Lucien Malouf, Rev. Mons. Antoine Joubair, Rev. Mons. Joseph Prader, Rev. Giuseppe Ferrari, Rev. Kuriakose Parampath, Rev. Robert Senetsky, Rev. P. Dominique Caloyeras O.P., Rev. P. Sofronio Mudryj O.S.B.M., Rev. P. Bernard Siegle T.O.R.

7. RIUNIONE DEI CONSULTORI DELLA I E II SOTTOCOMMISSIONE
PER LA « RECENSIO MODORUM »

21 marzo pomeriggio

Immediatamente dopo la seduta di tutti i Consultori, durata circa un'ora, si riuniscono la prima e la seconda delle cinque Sottocommissioni, per esaminare le proposte di emendamento avanzate dai Membri nelle votazioni della seduta antimeridiana e riportate nelle « schedulae suffragationis » come « iuxta modum ». Alla prima Sottocommissione è affidato l'esame delle schede di votazione riguardanti: 1) il titolo delle « Norme »; 2) il « Proemio »; 3) la sezione del « Codice Unico per le Chiese Orientali ». Alla seconda Sottocommissione è affidato l'esame delle schede di votazione relative alla sezione « Carattere orientale del CICO » e alla sezione « Carattere ecumenico del CICO ». Il risultato dello spoglio delle schede e della « recensio modorum » effettuati dalle due suddette Sottocommissioni è il seguente.

Sezione: « Titolo » e « Proemio »

14 dei Membri presenti in aula hanno votato pronunciandosi così:

Placet: 5

Placet iuxta modum: 9

* Si nota che per quanto riguarda queste votazioni preliminari non era obbligatorio pronunciarsi formalmente; pertanto il numero di coloro che si sono espressi non rispecchia le effettive presenze dei Membri in aula.

Titolo

- Cinque Membri vogliono che al posto di « norme » si dica « principi ».

R. Si accoglie la proposta di modifica, aggiungendo però tra parentesi la specifica « direttivi », in quanto sono principi direttivi quelli che i vari Coetus dovranno seguire nei loro lavori.

- Sei Membri vogliono che si metta « revisione » al posto di « riforma ».

R. La modifica proposta si accetta in quanto il termine « revisione » corrisponde al nome stesso della Commissione.

- un Membro vuole che si dica « revisione dei canoni delle Chiese orientali ».

R. Si preferisce usare il termine « Codice » invece della parola « canoni », perché il Codice già esiste anche se non è stato pubblicato per intero ed inoltre perché il compito specifico affidato alla Commissione consiste nel rivedere il « Codice di Diritto Canonico » e non dei canoni.

Proemio

Al n. 1: non ci sono « modi », ma per motivi di coerenza e di uniformità con gli emendamenti apportati al « Titolo » si mettono le parole « la Revisione »

del Codice di Diritto Canonico Orientale» al posto di « la Riforma del Diritto Canonico ».

Al n. 2: non ci sono « modi », ma per motivi linguistici nel secondo comma si preferisce mettere il termine « particolari » al posto di « dettagli ».

Al n. 3:

- Un Membro propone di dire « l'intento di questi principi o norme » al posto di « l'intento di queste norme ».

R. Si accetta l'emendamento proposto.

- un Membro, propone di usare il termine « fedeli » al posto di « figli ».

R. Si accetta tale proposta di emendamento in quanto « fedeli » è più giuridico e corrisponde meglio a « christifideles ».

- un Membro propone di mettere un punto dopo la parola "ambiente" e di omettere il resto della frase.

R. Non si accetta l'emendamento proposto perché: 1) togliendo l'ultimo inciso, l'idea non corrisponderebbe più all'idea del Concilio di salvaguardare la disciplina particolare di ogni Chiesa orientale; 2) per la gravità della questione stessa; 3) per corrispondere fedelmente agli interventi dei Membri in aula.

- un Membro propone il « modus » seguente: « ... lasciando ad ogni Chiesa di precisare il suo diritto particolare ».

R. Non si accetta il « modus » in quanto il termine « precisare » non è un termine giuridico.

- Un Membro propone: « lo scopo di questi principi è di ottenere un codice comune, corrispondente veramente al bene dei fedeli di tutte le Chiese orientali. Ogni singola Chiesa orientale avrà la cura di codificare il proprio diritto particolare secondo le sue tradizioni e i suoi particolari bisogni ». « Bene concipiat hic codex communis adeo ut post LEF (quae universae Ecclesiae catholicae competit) elementa omnibus ritibus orientalibus communia comprehendat, tamquam matrix, ex qua iura particularia deriventur seu progerminentur. Aliis verbis hic codex communis inter LEF et iura particularia esse deberet; ita quidem: LEF pro universa Ecclesia catholica; ius orientale commune, derivatum ex LEF, continens normas quae omnes orientales ritus adstringant, denique ius orientale particolare singulis ritibus, quod sit tamquam multiformis rivulus manans ex magno flumine iuris orientalis communis, quod maxime ex LEF procedat ».

R. A parte che la LEF non è ancora promulgata e non si sa bene con certezza quale ne sarà l'esito il « modus » sembra essere una spiegazione che conferma il contenuto dell'inciso stesso, ma non lo modifica sostanzialmente. E' chiaro che se ci sarà la LEF, il CICO dovrà prenderla in considerazione e non ne potrà prescindere.

- Un Membro nota: « Dispiace di vedere che il lavoro, fornito durante alcune decine di anni dalla precedente Commissione, non si prenda quasi in considerazione ».

R. Si è provveduto con il titolo e la modifica del n. 1.
- un Membro propone di emendare così l'ultimo inciso del n. 3... « Lasciando a ciascuna Chiesa la possibilità di redigere leggi speciali del suo diritto particolare ».

R. Si preferisce il testo come sta in quanto è più giuridico e perché il « modus » non lo modifica sostanzialmente.

- Un Membro propone che si aggiungano dopo « ambiente » le parole: « salvis iuribus particularibus di ciascuna di esse ».

R. In pratica non modifica molto il testo, ma lo conferma.

- Un Membro propone che si aggiunga in fine: « ad normam iuris ».

R. Il « modus » è accettato in quanto il diritto particolare non potrà andare contro il diritto comune ma ne sarà la specificazione per questa o quella Chiesa particolare.

Sezione: « Codice unico per le Chiese Orientali »

19 dei Membri presenti in aula hanno votato pronunciandosi così:

Placet: 10

Non placet: 1

Placet iuxta modum: 8

Al sottotitolo: due Membri propongono che si aggiunga la specifica « cattoliche ».

R. Si accetta l'emendamento proposto in quanto ovvio e corrispondente alla sezione « Carattere ecumenico del CICO ».

Ai nn. 1 e 2: non ci sono « modi » e perciò rimangono immutati.

Al n. 3: un Membro propone di dire alla fine del testo: « possa diventare nel suo complesso benefico ».

R. Si nota al riguardo che la parola « possa » riguarda il futuro, mentre il n. 3 si riferisce al passato.

- un Membro desidera che venga attenuata la parola « benefico »:

R. Si suggerisce di cambiare il termine « benefico » con « utile ».

Al n. 4: un Membro propone che al posto di « non si oppone » si dica « non potrà opporsi » ed aggiunge la seguente nota: « La diversità delle tradizioni come anche delle condizioni socio-culturali, in cui vivono le Chiese orientali, benché non renda necessari Codici diversi bensì un opportuno aggiornamento di un CICO unico, richiede tuttavia la possibilità di una legislazione speciale per le Chiese particolari ».

R. Essendo questo numero un argomento a favore di un Codice unico, non si crede opportuno di recepire tale proposta di emendamento in quanto ciò è già specificato più avanti e vi si provvede al n. 3 del « Proemio ».

- due Membri ispirandosi all'OE n. 5 propongono circa il termine « auto-

mia » di dire: « ... che garantisce il patrimonio ecclesiastico e spirituale di queste Chiese ».

- un altro Membro desiderando una maggiore aderenza al modo di esprimersi dell'OE n. 5 propone: « ... garantisce il diritto e il dovere di queste Chiese di reggersi secondo la propria disciplina particolare ».

- un altro Membro ancora vuole che si tolga solamente la parola « relativa ».

R. Si potrebbero accettare i « modi » proposti e dopo « non si oppone » del comma 1° dire « al patrimonio ecclesiastico di ciascuna di queste Chiese che... ». Si nota inoltre che l'espressione « patrimonio ecclesiastico » è molto più vasta e comprende anche la disciplina ed indica nello stesso tempo il senso del testo. La parola « spirituale » invece sembra a qualcuno meno giuridica e dà il senso di una pia esortazione che non quadra bene con la natura giuridica del Codice. Di conseguenza si potrebbe emendare il comma 2° così: dopo « garantisce » invece delle parole « le discipline particolari... queste Chiese » si direbbe « garantisce il diritto e il dovere di queste Chiese di reggersi secondo le proprie discipline particolari, nello stesso tempo dà norme comuni e generali per tutte le Chiese come facevano gli antichi Sinodi orientali e potrebbe... ».

- un Membro propone al 2° comma che si dica « dovrebbe » al posto di « potrebbe »

R. Trattandosi di un argomento per un Codice unico, sembra troppo forte dire « dovrebbe » tanto più che si tratta di un esempio.

- un Membro propone di terminare il comma 4° così: « bensì un CICO unico opportunamente aggiornato ».

R. Si nota al riguardo che l'idea è praticamente la stessa e non cambia la sostanza del testo.

Al n. 5: non ci sono « modi », tuttavia si ritiene opportuno sottolinearne l'importanza e l'urgenza. A tal proposito si propone alla considerazione e all'approvazione dell'Assemblea dei Membri il testo che appare nella nota apposta dal « Coetus centralis » a questo numero.

Sezione: « carattere orientale del CICO ».

16 dei Membri presenti in aula hanno votato pronunciandosi così:

Placet: 5

Non placet: 0

Placet iuxta modum: 11

Al n. 2: - Cinque Membri propongono che tra le fonti del diritto orientale si nominino tutti i Concili ecumenici celebrati fino ad oggi, compresi quindi i Concili posteriori a quelli orientali.

R. Si è all'unanimità del parere che non si devono menzionare i Concili posteriori a quelli orientali in questo preciso contesto, in congruenza con il

Decreto « *Orientalium Ecclesiarum* » che vuole che si ritorni alle genuine tradizioni orientali. Inoltre ciò corrisponde al pensiero del Santo Padre che nel suo discorso sottolineava le fonti contenute nel primo canone del VII Concilio ecumenico. Per quanto riguarda i decreti disciplinari (non quelli dogmatici ben inteso) emanati da detti Concili posteriori si possono prendere in considerazione solo quelli che corrispondono alla disciplina orientale.

- tre Membri chiedono che tra le « fonti » si nominino anche le disposizioni pontificie emanate per tutta la Chiesa nei secoli passati.

R. Non lo si crede opportuno per le stesse sopradette ragioni e perché quelle disposizioni si dovrebbero sottoporre a particolare esame, come viene notato dalla Facoltà di Diritto Canonico Orientale (cfr. *Nuntia*, 26 p. 104, III n. 2). Inoltre si fa notare che qui non si tratta di enumerare tutte le « fonti », ma solo quelle che assicurano il carattere orientale del Codice.

- due Membri chiedono che si menzioni la codificazione esistente con i noti quattro « *Motu proprio* ».

R. Unanimemente si giudica non necessaria una tale menzione, in quanto sono appunto i quattro « *Motu proprio* » l'oggetto della revisione affidata alla Commissione.

Al n. 3: Un Membro vorrebbe che si renda esplicito il contenuto della frase « altre fonti giuridiche ecclesiastiche ».

R. Tenendo presente che si tratta di norme che sono di carattere generale non si crede opportuno che in esse si debbano elencare minutamente altre fonti.

Al n. 4:

- due Membri domandano che si dica « orientali stabiliti in Occidente e nel mondo ». Un altro Membro propone semplicemente la frase « stabiliti fuori delle regioni orientali ».

R. Si accetta che invece della sola parola « Occidente » si dica « fuori dalle regioni orientali ».

- un Membro chiede: « Addatur post verbum in “ Occidente ” etiam “ vel in aliis locis ” ».

R. *Provisum supra.*

Sezione: « Carattere ecumenico del CICO »

18 dei Membri presenti in aula hanno votato pronunciandosi così:

Placet: 9

Non placet: 0

Placet iuxta modum: 9

Al n. 1: non vi sono « modi ».

Al n. 2:

- Due Membri rilevandone l'incompletezza di senso e la difettosità di for-

mulazione del 1° comma propongono che si aggiunga dopo « quanto riguarda » l'inciso « il bene delle anime sia ».

R. Si accetta e si nota che l'emendamento proposto già faceva parte del testo approvato dal *Coetus centralis*, ma per una svista non si è stampato nel testo distribuito in aula.

- tre Membri chiedono che si aggiunga dopo « della quale devono essere fedeli testimoni » l'inciso « secondo i principi del Decreto sull'ecumenismo ».

R. Si accetta e si nota che il n. 24 del Decreto « *Orientalium Ecclesiarum* » rinvia al Decreto sull'ecumenismo con le stesse parole.

- un Membro vuole che al posto di « grande » si metta « debita ».

R. Si accetta.

- due Membri suggeriscono che si aggiunga dopo l'«aggiornamento a cui tendono le Chiese ortodosse » l'inciso « salva la dottrina cattolica » (cf. UR 3).

R. Pur non essendoci alcuna difficoltà ad accettare il « modus » proposto, tuttavia si ritiene che ciò non sia né necessario né opportuno, perché è sottinteso che la dottrina cattolica sia sempre salva nella codificazione e perché qui non si tratta di questioni di fede.

- tre Membri vogliono che si aggiunga in qualche parte « salva la priorità del benessere spirituale dei cattolici » o qualche cosa del genere.

R. Vi si è provveduto con il primo « modus » fatto al n. 2.

Al n. 3:

- Due Membri vogliono che si ometta la menzione dei Gerarchi ortodossi come Pastori a cui è stata affidata una porzione del gregge di Cristo. Uno di questi due spiega che queste parole potranno indurre ad equivoci e sottolinea che non hanno un carattere giuridico.

R. Non si accetta per la seguente ragione: « Benchè queste parole del Santo Padre Paolo VI, ripetutamente usate, non abbiano un valore strettamente giuridico, esprimono tuttavia una realtà della massima importanza per il futuro Codice Orientale. Si nota che il n. 3 parla di *ispirarsi* ».

- Un membro osserva: « L'aggiornamento delle Chiese orientali cattoliche va promosso, quando anche ne risultasse un distacco disciplinare da quelle ortodosse. In alcuni casi, l'aggiornamento di una Chiesa orientale cattolica può agire in modo benefico nei riguardi della Chiesa Sorella ortodossa, promuovendo l'aggiornamento. (O.E., n. 24; U.R., nn. 4 e 6) ».

R. Si è d'accordo con il pensiero espresso, ma si ritiene che non sia un « modus ».

8. RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA PLENARIA

Dopo l'apertura della riunione, da parte del Presidente, il Pro-Segretario comunica all'Assemblea i risultati delle votazioni preliminari e dell'esame delle proposte di modifica riguardanti le sezioni delle « Norme » già discusse. Per il « *modus procedendi* » si segue la consueta prassi circa il dibattito e le votazioni.

Il Vice-Presidente propone quindi alla discussione la sezione sul « Carattere pastorale del CICO », che il Pro-Segretario illustra brevemente prima dell'apertura del dibattito. Il testo della sezione in esame è il seguente:

« Carattere pastorale del CICO »

Il Codice deve osservare il « Mandato generale » del Concilio Vaticano II il quale richiede che nella revisione del Codice siano definite leggi adeguate a norma dei principi stabiliti nel decreto « *Christus Dominus* » sull'ufficio pastorale dei Vescovi.

Di conseguenza:

Nel redigere le leggi il Codice curi non soltanto la giustizia ma anche una sapiente equità, la quale è frutto della condiscendenza e della carità. Il Codice si sforzi di suscitare l'esercizio di queste virtù nei pastori con discrezione e scienza. Le norme canoniche pertanto non devono imporre obblighi, quando sono sufficienti, per conseguire meglio il fine della Chiesa, istruzioni, esortazioni, suggerimenti e altri mezzi con i quali sia favorita la comunione tra i fedeli. Nè il Codice stabilisca troppo facilmente leggi che rendono invalidi gli atti giuridici o inabilitano le persone a meno che il loro oggetto non sia di grande importanza e veramente necessario al bene pubblico e alla disciplina ecclesiastica.

Si lasci ai pastori e a coloro a cui è affidata la cura delle anime un congruo potere discrezionale per mezzo del quale possono determinare direttive per i fedeli e adeguarle alle condizioni dei singoli.

Pertanto il bene di tutta la Chiesa sembra richiedere che le norme del futuro Codice non siano troppo rigide. Una certa maggiore libertà concessa agli ordinari fa apparire molto più chiaramente l'indole pastorale del Codice ».

Consultore B: si esprime in senso molto favorevole al testo; egli rileva però che i Vescovi eparchiali, che sono i veri Pastori, dovrebbero avere maggiore peso nella Commissione stessa ed essere rappresentati in modo proporzionale al loro numero in ciascuna delle Chiese orientali.

Consultore N: propone di sostituire le parole « troppo facilmente » con l'espressione « senza ragione » o « senza sufficiente fondamento nella legge di-

vina » e di sopprimere la seconda parte della frase a partire dalle parole « a meno che ».

Consultore P: enumera alcuni casi specifici, nei quali agli « Ordinari » di cui alla fine del surriferito testo, potrebbe essere data una « maggiore libertà ». Egli si riferisce soprattutto alle norme relative all'osservanza delle feste, alle dispense dagli impedimenti matrimoniali e dalla forma di celebrazione del matrimonio, ed, infine, alla facoltà di amministrare il sacramento della penitenza.

Membro C: «Multae quaestiones, quae propositae sunt, spectant leges quoad singula puncta de quibus videbunt coetus studiorum. Ergo, ni fallor, hoc punctum non requirit ulteriorem investigationem. Concilium oecumenicum factum est spiritu pastoralis et ita fiant etiam Codices. Spiritus pastoralis est quidem in legibus fingendis, sed potius in legibus applicandis.

Dictum est: est parva participatio Hierarcharum. Potest forsitan Commissio integrari adhuc, quemadmodum in Commissione latina pluries actum est. Sed postea etiam venit consultatio Patriarcharum et Hierarcharum, quapropter erit remedium in itinere. Non remedium ad terendum tempus, sed remedium naturale, quia revera Hierarchae habent usum quotidianum rei pastoralis et possunt videre, quatenus normae vere convenient servato spiritu orientali, quae vero non: quapropter illa influentia Hierarcharum erit plenior. Utique oportet ut prius investigentur quaestiones circa materias. Episcopi possunt suam experientiam afferre, possunt suum spiritum pastorem afferre, sed Codex est fructus studii.

Quapropter, cum hac declaratione approbo textum, eo magis quod est quasi versio litteralis principii statuti ab Episcoporum Synodo ».

Consultore A1: sottolinea come l'aspetto pastorale sia di grande importanza in quanto il Codice è per l'uomo e non viceversa e propone, « ad modum exempli », l'abolizione degli impedimenti proibenti il matrimonio e la semplificazione delle leggi procedurali.

Presidente: « Missum fuit a S. Congregatione pro Episcopis ad omnes Episcopos ritus latini Directorium de pastoralis ministerio Episcoporum ita ut suas observationes faciant. S. Congr. pro Ecclesiis Orientalibus misit illud Directorium etiam Episcopis ritus orientalis cum instructione ut Episcopi faciant suas suggestiones pro eius applicatione secundum adiuncta particularia locorum et populorum. Hoc Directorium nondum ad finalem formam pervenit, sed nobis prae oculis habendum est cum tractemus de pastoralis characteris Codicis ».

Vice Presidente: precisa che tutte le Chiese sono rappresentate nella Commissione e che per le « Norme » tutti i Membri, Patriarchi e Vescovi, sono stati previamente consultati, e che in seguito i testi dei canoni preparati nella Commissione saranno mandati ai Vescovi, per avere il loro parere. Si è disposti a

presentare ai Superiori la proposta di aumentare il numero dei Membri o Consultori qualora ciò si mostrerà necessario.

Conclusosi il dibattito circa il carattere pastorale del CICO, il Vice Presidente sottopone alla considerazione dell'Assemblea la Sezione relativa al principio di sussidiarietà nel CICO, di cui ecco il testo:

Il principio di sussidiarietà nel CICO

1. Nelle Chiese orientali, grazie alla loro struttura tradizionale in seno all'unica Chiesa di Cristo, il principio di sussidiarietà era in una certa misura osservato, sia pure senza un richiamo esplicito, attraverso i secoli.

Per una ampia ed efficace applicazione di questo principio si tengano presenti i seguenti criteri:

2. Il nuovo Codice si limiti alla codificazione della disciplina comune a tutte le Chiese orientali, lasciando ai loro vari organismi la facoltà di regolare con un diritto particolare le altre materie, non riservate alla Santa Sede.

3. Ciò che i Vescovi singoli possono fare nelle diocesi loro affidate non sia detratto alla loro potestà poiché la loro "potestà, della quale usufruiscono singolarmente in nome di Cristo, è propria, ordinaria ed immediata benché il suo esercizio sia in ultima istanza sottoposto alla suprema autorità della Chiesa e, entro certi limiti, in vista dell'utilità della Chiesa e dei fedeli, possa essere circoscritto" (LG 27).

4. Così anche si tenga presente che ordinariamente il Vescovo non deve fare ciò che altri nella sua diocesi possono espletare, ma al contrario valuti diligentemente le legittime competenze degli altri, dia le necessarie facoltà ai suoi cooperatori che ne avranno bisogno e favorisca le giuste iniziative sia dei singoli che dei gruppi.

5. In particolare siano sviluppate le norme circa il consiglio presbiterale richiesto anche dalla speciale comunione gerarchica dei presbiteri con l'ordine dei Vescovi. Inoltre il Codice orientale dovrà considerare la grande convenienza dei consigli pastorali in cui possano aver parte chierici, religiosi e laici idonei, in modo che la comunità diocesana possa predisporre organicamente il lavoro pastorale ed assolverlo in maniera efficace.

Nota: Per decisione del "Coetus centralis" il seguente testo è stato escluso dal progetto elaborato dalla Facoltà di Diritto Canonico del Pontificio Istituto Orientale ed è stato aggiunto in nota.

Questo principio è stato rilevato da Pio XI nella Enciclica *'Quadragesimo anno'* ed asserito come valido da Pio XII *anche per la vita della Chiesa senza pregiudizio della sua struttura gerarchica* (Allocuzione del 20-11-1946; AAS 38, 1946, 144-14). Il Primo Sinodo dei Vescovi del 1967 ha espresso il voto (7 ottobre) che il principio di sussidiarietà sia applicato all'ordinamento giuridico

della Chiesa. In seguito a questo voto il Papa Paolo VI ha dichiarato nel Secondo Sinodo dei Vescovi (27 ottobre 1969) di essere prontissimo ad accogliere «*omnia legitima optata, quae patefiant, ut locorum Ecclesiis plenior in modum concedantur ac probentur propriae notae, peculiaresque necessitates et postulata, bene apteque in rem deducto principio illo "subsidiariorum", pur tuttavia ammonendo che questo principio non va confuso con certe forme di pluralismo che nuocciono all'unità della Chiesa (cfr. AAS 61, 1969, 728-279)*».

Dopo una breve premessa del Pro-Segretario, si apre il dibattito circa il testo ora riferito:

Consultore A: «Une note essentielle de toute loi est la certitude. Pour que les particularismes légitimes de chaque Eglise Orientale ne restent pas dans l'incertitude, il faudrait que, là où il y a "salvis particularibus privilegiis, vel iuribus, vel consuetudinibus", chaque Eglise précise ses normes qui devraient être publiées p. ex. en notes aux Canons du Code, ou en corollaire au Code, ou en fascicule à part. On disait "Orientales extra legem vagant". On dira, si nous ne précisons pas, "Orientales intra leges incertas vagabunt".

Dunque: aggiungere al n. 2 "da precisare e pubblicare in nota al Codice o in corollario o in fascicolo particolare"».

Consultore B1: «In number 5, our attention is drawn to Priests-Senates and pastoral Councils. It would seem also beneficial that the new Code make provisions for a formalized National Conference of Oriental Bishops. Although the present Code provides for a Synod of Bishops for a particular Church, there are some matters that go beyond the scope of a Synod in which the unity of all the Oriental Bishops in a country would be most helpful.

This recommendation is made with the understanding that the Episcopal Conference would in no way infringe upon the internal affairs of a particular Church ».

Membro A: «In the USA there are 10 Bishops and one Apostolic Visitor of the Eastern Rite representing the following Rites: Ruthenian (4), Ukrainian (4), Melchite (1), Maronite (1) and the Apostolic Visitor for the Rumenians.

As American Bishops we belong to the national Catholic Conference of Bishops. In addition we meet periodically as Bishops of the Eastern Rites to discuss our particular problems as Eastern Rite Catholics. The above meetings are informal. The new Code should make provision for meetings of this kind, to be recognized in some way ».

Esauritosi il breve dibattito circa «Il principio di sussidiarietà nel CICO» il Vice Presidente sottopone all'esame dell'Assemblea la sezione delle «Norme» circa i «Riti e Chiese particolari» sottolineando la difficoltà della materia. Il testo presentato ai Membri è il seguente:

Riti e Chiese particolari

1. La nozione di Rito sia riesaminata e si concordi una nuova terminologia per designare le varie Chiese particolari dell'Oriente ed Occidente.
2. Per quanto riguarda la struttura delle singole Chiese particolari, siano codificate le conseguenze giuridiche del principio di uguaglianza di tutte le Chiese dell'Oriente e dell'Occidente, affermato dal Concilio Vaticano II (O.E. 3), come, per esempio, che ogni Chiesa orientale deve avere la propria Gerarchia organizzata secondo gli antichi canoni e le genuine tradizioni orientali.
3. Alle Chiese particolari sia riconosciuta e per quanto possibile estesa, la giurisdizione personale sui Gerarchi e fedeli che si trovano fuori dei territori o regioni orientali.

Il Vice Presidente, introdotto brevemente il testo surriferito, apre il dibattito:

Membro C: « *Textus oportet bene explicetur. Hic dicitur: "che siano codificate le conseguenze giuridiche del principio di uguaglianza di tutte le Chiese dell'Oriente e dell'Occidente" affermato dal Concilio Vaticano II* ». Sed hoc principium non ita absolute statutum est in Concilio Vaticano II. Est Ecclesia Romana, quae habet principatum, principatum servitii ut dixit Summus Pontifex, sed habet primatum servitii. Non potest igitur asseri sic et simpliciter aequalitas inter varias Ecclesias. Utique sunt servandae normae, vel potius, uti dictum est heri vel nudius tertius, non recordor, patrimonium iuridicum et spirituale uniuscuiusque Ecclesiae orientalis. Tamen non potest dici sic absolute de aequalitate omnium Ecclesiarum.

Ecclesia Romana non potest dici in eodem gradu ac Ecclesiae orientales. Hoc est statutum a Concilio Vaticano II et Concilio Vaticano I, pertinet ad doctrinam dogmaticam Ecclesiae. Sed ego censeo de hac re non esse agendum neque in Codice Iuris Canonici neque in Codice Iuris Canonici Orientalis. Haec omnia in Codicibus supponuntur ex Lege Fundamentali Ecclesiae, in qua Lege describi etiam debent iura aliarum Ecclesiarum, patriarchalium imprimis. Unde non est materia praecisa huius Commissionis. Est materia studii Coetus mixti de Lege Fundamentali. Ergo quare terendum est tempus hic? Si forte haec Lex Fundamentalis non condatur ob varias vices temporum, tunc eiusdem Legis principia transferri possunt in Codicem latinum et in Codicem orientalem.

Membro G: richiede uno studio maggiore riguardo al n. 3 considerandolo troppo generico ed impreciso e dichiara che nei suoi « modi » proporrà un testo nuovo per questo numero.

Membro E: « In hac materia multum disputatum est in Commissione Praeparatoria pro Ecclesiis Orientalibus. Et revera fructus habemus in Decreto de Ecclesiis Orientalibus Catholicis et certe omnis videt ibi "ritum" habere non unam significationem, sed duplicem. Et hic pro me, et videtur pro aliis,

maxima difficultas. Ponitur quaestio circa terminologiam. Normae dicunt "sia riesaminata e si concordi una nuova terminologia" Cogitavi multum de hoc, sed difficultas solummodo crescit. Personaliter proponerem ut "ritus" sit tantum pro liturgia. Attamen "ritus" dat aliquam possibilitatem, speciali modo Patriarchis et Episcopis visitoribus orientalium, habere aliquam iurisdictionem in regionibus non orientalibus. Velim ut omnes nostri periti et coetus studiorum in ista quaestione quam maxime insistant ».

Membro B: citando l'art. 23 del Decreto « Orientalium » Ecclesiarum » in cui si stabilisce che le direttive riguardanti l'uso delle varie lingue nella Liturgia di ogni Chiesa spetta « ad Patriarcham cum Synodo vel ad supremam cuiusque Ecclesiae auctoritatem cum Consilio Hierarcharum », ritiene che, circa il n. 2, « on devrait reprendre l'affirmation du Vatican II, et pas seulement se contenter d'une affirmation générale que chaque Eglise particulière aura sa propre hiérarchie organisée selon les anciens Canons ».

Per quanto riguarda, invece, il n. 3, egli si allinea con il *Membro G.*

Vice Presidente: sottolinea che nel n. 9 del decreto conciliare « Orientalium Ecclesiarum » figura la locuzione: « superior instantia » che si riferisce ai Patriarchi con il loro Sinodo.

Membro B: replica facendo presente che in realtà vi si trovano tutte le due le locuzioni.

Membro D: « Credo che il numero 3 sia la questione più importante, per la Commissione, di tutte le "Norme". E' necessario studiare questo problema: non si può eluderlo. Tuttavia bisogna rendersi conto dell'importanza delle ripercussioni per tutta la Chiesa universale. Sembra che questo problema dovrebbe essere trattato in un Sinodo dei Vescovi, e che prima di questo bisognerebbe chiederne il permesso al Papa perché il testo delle "Norme" va contro il Decreto conciliare che limita la potestà dei Patriarchi "intra fines territorii patriarchalis" ».

Egli precisa che già in precedenza la questione è stata affidata ad una Riunione Plenaria della Commissione per la redazione del CICO ed è stata risolta con la « Declaratio » della S. Congregazione per le Chiese Orientali, del 25 marzo 1970, in cui si legge che « Hierarchae orientales extra fines territorii patriarchalis constituti in Synodis patriarchalibus proprii ritus sive electionum sive negotiorum, cum suffragiis deliberativis partem habere possunt... quin exinde potestas iurisdictionis Patriarchae extra fines sui patriarchatus extendatur ».

« Ripeto, non mi oppongo affatto che sia considerato il problema, anzi deve essere fatto. Ha fatto molto bene la Commissione a metterlo nel programma, ma bisogna che il Papa permetta di dare una nuova interpretazione, perché quella delle "Norme" va contro il Concilio. Inoltre bisogna che il problema sia studiato alla luce delle ripercussioni per tutto il mondo, quindi bisogna affron-

tarlo in unione con tutta la gerarchia cattolica e con il beneplacito del Santo Padre.

Il Pro-Segretario ha rilasciato un'intervista all'*Avvenire* nella quale diceva che si pensava di riprendere, e questo è bene, le tradizioni antiche in uso prima dello scisma. Bisogna però studiare anche la prassi attuale delle Chiese ortodosse e chiedere loro quale sia la propria prassi al riguardo. Dopo essermi debitamente informato ho saputo che le Chiese ortodosse non hanno una giurisdizione in tutto il mondo. Queste tre righe del n. 3 cambiano tutto, bisogna essere consapevoli della gravità del problema, benché ripeto esso va studiato profondamente ».

Membro A: « The proposition concerning the personal jurisdiction of Particular Churches over Hierarchs and faithful living outside of Oriental territories is a very delicate one. In theory it sounds very well. In practice, however, it could very easily lead to great problems and difficulties in a country where many different Rites of the Catholic Church must live together.

All of us recognize that the Particular Churches are concerned about the spiritual welfare of their faithful who leave their home land for new lands.

If the Churches in diaspora are subject totally and permanently juridically to their Mother Churches then we run into internal problems as well as into interritual problems in a country such as the USA. If the jurisdiction is partial, temporary and on a voluntary basis on the part of the Church in diaspora the problems are somewhat lessened. The greatest problem arises when the Churches in diaspora become well established and may not need or even want to be any longer under the jurisdiction of their mother Churches ».

Presidente: « Loquor ut membrum Commissionis. Primo de terminologia: *Ritus et Ecclesia particularis*. Quaestio facta est de hac re in documento "Orientalim Ecclesiarum" Vaticani II. Ritus identificatur cum Ecclesia particulari. In documento de ministerio Episcoporum e contra Ecclesia particularis significat diocesim. Ecclesia particularis sumitur in uno sensu in documento "Orientalium Ecclesiarum" in alio documento eiusdem Concilii Vaticani II, illa expressio Ecclesia particularis habet alium sensum. Eadem confusio fuit etiam in documentis Synodi Episcoporum, et eadem confusio repetitur in Directorio pastorali, de quo locutus sum. Oportet, igitur, sensum verborum determinare ut univoce in omnibus documentis appareat.

Secundo circa Synodum patriarchalem: saepe dicimus exsistere aequalitatem inter Ecclesias particulares seu Ritus. De aequalitate rituum loquimur in documentis. Sed habeturne revera aequalitas? Non loquor hic de Ritu latino relate ad Ritus orientales. Inter Ritus orientales non habetur aequalitas, quia habetur patriarchatus pro quibusdam Ecclesiis, dum in aliis non habetur ».

Consultore F: chiede al *Membro C* qualche spiegazione circa il n. 3 del

del Decreto « *Orientalium Ecclesiarum* » in cui si parla delle « *particulares Ecclesiae, tum Orientis, tum Occidentis* » che « *aequali modo concreduntur pastoralis gubernio Romani Pontificis* » e poi prosegue dicendo, che a suo avviso è necessario, per la salvaguardia delle Chiese orientali, chiedere l'autorizzazione di poter trattare la questione del n. 3 oltre i limiti fissati dal Concilio.

Consultore C1: « Les différents textes que nous avons sous la main parlent couramment d'Eglises d'Orient e d'Eglise d'Occident. Nous avons pris l'habitude d'accepter cette terminologie sans nous attarder au sens des mots et à la réalité concrète. Comme notre Commission est une Commission de révision pourquoi ne pas réviser cette notion fondamentale? »

A mon humble avis, cette distinction qui doit son origine à la division en deux de l'Empire Romain, ne correspond plus à la réalité actuelle, ni à la réalité historique présente, puisque les empires d'Orient et d'Occident sont depuis longtemps tombés en ruine (il n'y a plus que des états modernes, ayant leur personnalité et leurs problèmes propres), ni à la réalité territoriale, puisque Orientaux et Occidentaux, se compénètrent et coexistent partout dans le monde, ni enfin à la réalité sociologique, puisque souvent Orientaux et Occidentaux relèvent d'un même milieu ethnique et sociologique. Sans doute nous devons rester fidèles à notre personnalité, à notre vocation, à nos traditions, mais comme les lois sont pour les hommes et non les hommes pour les lois, la nouvelle codification devrait, me semble-t-il, tenir compte de cette compénétration et favoriser l'unité d'une Eglise locale. L'important est que le salut du Christ soit apporté aux hommes, de la manière qui soit la plus adaptée et la plus efficiente ».

Consultore D1: osserva che il *Motu proprio* « *Cleri sanctitati* » già riconosce « le istituzioni tradizionali orientali come il Patriarcato, l'Arcivescovado Maggiore e la Metropolia. Le Chiese orientali particolari godono dell'autonomia relativa col proprio Capo gerarchico. La Chiesa malabarese al contrario, benché possieda un patrimonio ecclesiastico e la tradizione apostolica di S. Tommaso, non ha attualmente una struttura ben organizzata e un Capo gerarchico. Attualmente questa Chiesa è divisa in due provincie sotto due Metropoliti e non si può certo, anche se possibile, applicare nei loro riguardi i canoni riguardanti l'Arcivescovo Maggiore. Come Chiesa particolare dovrebbe quindi avere un Capo gerarchico ».

Membro C: « Cum Papa sit Episcopus Romanus, est etiam Patriarcha Ecclesiae latinae, sed hic est titulus quasi honoris, nonne? Reapse quid valet in Summo Pontifice, quod sit successor Petri, qui mortuus est Romae, et ergo successor in episcopatu Romano. Hoc sensu non potest dici quod Ecclesia Romana sit aequalis omnibus aliis Ecclesiis. Habet multam caritatem erga alias Ecclesias, est vinculum collegialitatis et Summus Pontifex est artifex huius unitatis. Si Ecclesiae orientales catholicae post schisma viguerunt hoc multum

debetur Episcopo Romano. Quantum scio historiam hoc mihi constat. Ergo non potest admitti hoc principium de perfecta aequalitate.

Secundum punctum: Eminentissimus Praeses redit in illam veterem quaestionem de Ecclesia particulari quam suscitavit in Synodo. Mihi honori fuit tunc illi respondere. In coetu de Lege fundamentali de illa re sermo fiebat et novus terminus confictus fuerat (sed omnes termini sunt incapaces reddendi conceptum; sed debemus esse contenti in hac peregrinatione humana, in coelo omnia erunt perfecta). Terminus est: "peculiaris".

Quapropter Ecclesia "particularis" est dioecesis vel ut hodie dici consuevit Ecclesia localis. Quae tamen terminologia non est omnino exacta, nam etiam Ecclesia peculiaris est Ecclesia localis, immo Ecclesia universalis est localis, quia est in aliquo loco. Non est inter sidera, non est in coelo: utique consummabitur in coelo, tamen vivit in terrae loco. Quidquid est, iam hic usus invaluit, nonne? Ergo diximus vocandas esse has Ecclesias "rituales", ut ita dicam, "Ecclesias peculiare", ut diversitas innueretur. Ecclesia peculiaris potest constare diversis Ecclesiis particularibus, et forsitan haec terminologia potuit adaptari aliquo modo.

Tertium punctum. Ultima quaestio est vere momentosa, loquendo de illis Episcopis qui regunt Ecclesias orientales extra fines patriarchales. Oportet ut huic quaestioni bene studeatur, ut bene definiantur fines iurisdictionis et dependentia etiam Episcoporum aggregatorum quoad suos Patriarchas. Quaestio nondum resoluta est plene. Commissio specialis statuit Episcopos aggregatos pendere quidem a Patriarchis, quoad amorem, quoad unitatem liturgiae etc., sed per se habere aliquam independentiam. Hic erat sensus. Hic erat sensus Concilii et elaboraverunt votum ii, qui laboraverunt in Commissionibus Conciliaribus quando hic erat verus sensus "Episcopi aggregati".

Presidente: chiede se possa essere di qualche utilità l'espressione « Ecclesia individualis » che alcuni ritengono buona.

Membro C: « Sermo est etiam de "Ecclesia familiari"; multa adiectiva conduntur hodie et gignunt confusionem. Individuum dicit aliquid quod ex se exsistit, quod est aliquid autonomum. Sed hoc non pertinet ad Ecclesiam, quae est catholica in qua viget communio inter Episcopos et Pontificem Romanum. Mihi non videtur bonus terminus ».

Membro G: « Je suis pleinement d'accord que cette question doit être étudiée très sérieusement.

Le Concile Vatican II n'a pas seulement déclaré "aggregatus"; il a déclaré qu'on peut, dans les pays en dehors du territoire oriental, créer des hiérarchies orientales. Tout ça est resté en suspens. L'évêque qui est en dehors du territoire oriental patriarchal jouit d'une indépendance presque totale de son Patriarchie;

il a des relations d'amitié, il a des relations de respect, mais il a toute la latitude pour faire dans son propre territoire ce qu'il juge bon de faire.

Voilà pourquoi je voudrais encore une fois que ce point soit très clairement précisé, pour ne pas vivre constamment dans une situation qui n'est pas claire. Nous voulons absolument que le Saint-Siège dirige nos affaires, surtout en-dehors des territoires patriarcaux, nous savons très bien que le Patriarche seul ne peut pas agir en-dehors de son territoire sans l'accord complet du Saint-Siège et du Saint-Père, mais que tout cela soit très clairement précisé ».

Consultore D: « Sì, conviene determinare bene, di comune accordo con la Commissione di Revisione del Codice latino, sia la nozione di Rito, sia la nozione di Chiese particolari. Riguardo al n. 3, credo che esso sia di grande importanza: non tornerò sulle nozioni generali, così bene espresse dai Membri della Commissione, solo vorrei dire che nella Commissione orientale del Concilio Vaticano II c'erano due posizioni: una chiedeva che il Patriarca coi suoi Vescovi potessero nominare i Vescovi fuori del Patriarcato; l'altra, quella che ha prevalso, ha introdotto la figura giuridica dell'"aggregatus" ».

Circa questa nuova figura la prospettiva del Concilio era che essa dovesse essere precisata nella Commissione di Codificazione Orientale. Ora, la Congregazione per le Chiese orientali ha determinato con una Dichiarazione il senso dell'"aggregatus", ma prendendo un lato solo della loro "aggregazione" alla Gerarchia del Patriarcato, dando cioè ai Vescovi, che sono fuori del patriarcato, tutti i diritti, senza imporre alcun dovere verso il patriarcato. Si tratta di equilibrare: non di dare ai Patriarchi pieno potere sui Vescovi che sono fuori del territorio patriarcale, ma di trovare una formula che costituisca un vero legame giurisdizionale ».

Membro C: « Consulto dictum est in Legem Fundamentalem non esse ponenda tantummodo principia iuris divini, quae quousque perveniant saepe saepius non cognoscitur, sed etiam antiquae traditiones ecclesiasticae quibus ius ipsum divinum facilius applicatur. Quapropter etiam quaestio de Ritibus. Dominus noster non statuit diversos Ritus: tandem aliquando in sacrificio Crucis unum obtulit sacrificium. Sed postea, succedentibus vicibus historicis, ex adiunctis diversis progerminati sunt varii Ritus. Tamen Ritus pertinent ad antiquam Ecclesiae traditionem.

Ceterum quod statutum est a Sacra, salva maxima et profundissima reverentia, Congregatione pro Ecclesiis orientalibus, reapse non solvit quaestionem; nam habetur praesertim apud orientales, et si erro me corrigant, principium quod eius est eligere cuius est oboedire. Quapropter si "Episcopi aggregati" vocantur ad Synodum electionis, debent etiam oboedientiam praestare. Quomodo igitur hoc principium componitur cum illa resolutione quae facta est? Ergo est modus vivendi. Sed modus vivendi potest durare aliquantisper, non semper, eo magis quod haec quaestio hic valde moveatur ».

Consultore B: riguardo al n. 3 afferma che il Concilio Vaticano II considera le Chiese orientali « come grandi famiglie ecclesiali, spirituali, di cui i Patriarchi sono Capi e Padri » (OE 9). Le comunità orientali viventi fuori delle regioni dell'Oriente, « costituiscono la emanazione e la prolungazione » di dette Chiese e « vogliono inserirsi nella vita della Chiesa cattolica nei differenti paesi dell'Occidente » e insieme « conservare ad ogni costo la loro propria spiritualità e la loro individualità orientale ». « Le Chiese orientali si possono paragonare, dal punto di vista della territorialità, agli Ordini e Congregazioni Religiose » i cui Superiori Generali « conservano la potestà ordinaria sui membri delle rispettive famiglie religiose in tutto il mondo » a norma di un preciso Ordinamento giuridico del Codice di Diritto Canonico.

In questa prospettiva, e con un richiamo ai documenti conciliari (« *Orientalium Ecclesiarum* » n. 7 e « *Lumen Gentium* » n. 23), egli propone di sostituire il n. 3 della presente sezione con il testo seguente:

« Sia salvaguardata con adeguate norme giuridiche la potestà dei Patriarchi e degli Arcivescovi Maggiori sulle comunità delle rispettive Chiese particolari orientali, viventi fuori delle regioni orientali, per la conservazione della loro unità spirituale, liturgica ed ecclesiastica, ponendo in salvo la potestà propria, ordinaria ed immediata dei loro legittimi Pastori e le esigenze pastorali dei singoli luoghi ».

Membro C: « *Revera suggestiva est illa propositio de religiosibus, quemadmodum Generalis Iesuitarum vel etiam Minister Generalis Fratrum Minorum mandat (nescio quousque hodiernis temporibus) omnibus religiosis qui sunt in mundo, ita etiam Patriarchae possent mandare, possent habere iurisdictionem circa suos subditos qui, verbi gratia, versantur in America, in Australia, in Anglia, in Italia etc. Tamen hoc argumentum mihi iam propositum est ab aliqua Eminentis personalitate. Sed ego censeo hoc argumentum esse specietenus optimum, sed vitiatur in radice. Nam Superiores Generales Ordinum seu Congregationum vincuntur peculiari voto erga Summum Pontificem, quod non potest dici quoad Patriarchas. Ii etiam debent reverentiam et oboedientiam in suis limitibus Romano Pontifici, sed non possunt dici Superiores Ordinum religiosorum, quamvis plures sunt etiam monachi, ex-monachi, sed tamen, quatenus Patriarchae, non possunt dici ligari voto oboedientiae erga Romanum Pontificem. Ergo illud argumentum quod videri possit optimum est fallax, quapropter potest haberi tamquam argumentum analogum, sed consequentiae iuridicae sunt omnino diversae ».*

Consultore E1: richiama l'attenzione su alcune particolari difficoltà nelle quali si trovano quelle Chiese orientali, il cui proprio territorio, è abitato prevalentemente da fedeli di rito latino. Egli sostiene la necessità che in tali situazioni si diano chiare « norme interrituali » per regolare le relazioni dei Vesco-

vi e parroci latini con quelli orientali e viceversa, non essendo in materia sufficiente «benevolentia fratrum latinorum».

Consultore P: sottolinea che il «Papa est Pater communis omnium fidelium» di tutti i Riti e che in questa prospettiva debbono essere risolte le questioni circa la «aequalitas» di tutte le Chiese.

Consultore I: non accetta la nozione di «Ritus» proposta negli interventi precedenti, sostenendo tuttavia ciò che ha detto il *Membro A*. Inoltre egli chiede che le «norme interrituali» vengano elaborate tenendo presente che esse dovranno obbligare ugualmente latini e orientali.

Consultore F1: legge un suo *excursus* sulla nota questione della «praestantia ritus latini», che è stata disconosciuta dal Concilio Vaticano II nel n. 3 del decreto «Orientalium Ecclesiarum» e sull'idea della «principalitas Ecclesiae Romanae» che richiederebbe uno studio ermeneutico più approfondito, soprattutto per chiarire in quale senso si possa parlare di una distinzione dei poteri del Papa in quanto Primate della Chiesa universale, Vescovo di Roma e Patriarca d'Occidente ecc.

Pro-Segretario: nota relativamente al n. 3, che non c'era niente su questo punto nel progetto proposto dalla facoltà di Diritto Canonico Orientale. Il «Coetus centralis» lo ha aggiunto dopo parecchie insistenze come un auspicio, cioè che sia «riconosciuta la giurisdizione...» dal Santo Padre, evidentemente. Pertanto egli propone che si chieda al Santo Padre di trasmettere questa questione ad altra sede, forse al Sinodo dei Vescovi, come desidera il *Membro D*.

Quanto al n. 2 esso è stato molto discusso nel «Coetus centralis», anzi si è arrivati ad un impasse totale quando 6 Consultori hanno votato a favore del testo della Facoltà e 6 contro. Allora, per uscire dal vicolo cieco e trovare una soluzione si è deciso di affidare a due Consultori del «Coetus centralis», ciascuno dei quali rappresentante una delle due posizioni emerse nelle votazione, il compito di studiare e proporre un testo di compromesso. Il testo proposto da questi due Consultori tuttavia creava ancora delle difficoltà perché prevedeva che al posto della «propria gerarchia» ogni Chiesa avesse un «Caput Ritus», che alcuni volevano invece cambiare in «Caput iuridicum». Alla fine il «Coetus centralis» si è trovato d'accordo sulla formula «propria gerarchia organizzata secondo gli antichi canoni», che si poteva applicare a tutte le Chiese, «grandi» e «piccole».

Consultore N: «Quand on a envisagé pour la première fois d'instaurer, il est vrai que c'était en Orient, pour des raisons oecuméniques, plus d'une juridiction sur le même territoire, on a discuté le cas ici-même, à Rome, et nonobstant des objections graves, on a fini par admettre qu'on pouvait prendre la Nation au sens, reçu alors, de «groupe confessionnel», pour l'équivalent du territoire: ce qui a permis de légaliser l'établissement d'une nouvelle juridiction sur

un territoire déjà occupé. C'était poser un précédent, qui, pour des raisons d'opportunité, du bien de l'Eglise, allait à l'encontre de la logique du Droit. Encore actuellement, ne sommes-nous pas devant la même question? Il est vrai, qu'il ne s'agit plus simplement de l'Orient. C'est le problème qu'on voudrait voir étudié dans la sérénité ».

Esauritosi il dibattito circa i « Riti e Chiese particolari », il Vice Presidente sottopone all'esame dell'Assemblea la seguente sezione delle « Norme », riguardante i laici.

I laici

1. Nei canoni riguardanti i laici il Codice dovrebbe innanzitutto ispirarsi alla "vera uguaglianza" dei rigenerati dal Battesimo, "riguardo alla dignità e azione comune a tutti i fedeli nell'edificare il Corpo di Cristo" ("Lumen Gentium", n. 32). Si tratta della loro fondamentale partecipazione al triplice ufficio (profetico, sacerdotale, regale: "Lumen gentium", nn. 34-36).

2. Benché la Chiesa per diritto divino è una società gerarchica e quindi la gerarchia dotata della *potestas ordinis* appartiene alla sua struttura essenziale, tuttavia l'organizzazione ecclesiastica richiede molte altre funzioni pubbliche che non sono necessariamente connesse con la *potestas ordinis*. La "Lumen gentium", n. 33 riconosce che "laici possono essere chiamati in diversi modi a collaborare più immediatamente coll'apostolato della gerarchia a somiglianza di quegli uomini e donne che aiutavano l'apostolo Paolo nell'evangelizzazione" ed hanno "la capacità per essere assunti dalla Gerarchia ad esercitare, per un fine spirituale, *quaedam munera ecclesiastica*".

Tali "munera" non sembra possano ridursi a funzioni solamente secondarie, sia per quanto riguarda le funzioni liturgiche, l'azione amministrativa della Chiesa ed anche la predicazione del messaggio evangelico.

Il futuro Codice lasci ampia potestà ai Vescovi per ammettere i laici ad esercitare uffici ecclesiastici a loro consoni e corrispondenti alla loro competenza tecnica, congiunta con la esemplarità della vita, le virtù umane e la dedizione alla missione della Chiesa.

3. Il Codice tenga presente che oltre l'apostolato organizzato dalla gerarchia il Concilio riconosce come valida "incoepta apostolica quae laicorum libera electione constituuntur" ("Apostolicam actuositatem", n. 24) anzi afferma che con simili iniziative "in quibusdam adiunctis missio Ecclesiae melius impleri potest" (ib.). Il Codice quindi lasci un sufficiente ambito di libertà, riconoscendo e proteggendo il diritto dei fedeli alla spontaneità apostolica, pur affermando che "nullum... incoeptum nomen catholicum sibi vindicet, nisi consensus accesserit legitimae auctoritatis ecclesiasticae" ("Apostolicam actuositatem"), n. 24. Si deve proteggere inoltre il diritto dei laici alla informazione

ed alla manifestazione della propria opinione a condizione che essa si compia in conformità ai principi esposti in "Lumen gentium", n. 34: "Secondo la scienza, competenza e prestigio di cui godono, hanno la facoltà, anzi talora il dovere di far conoscere il loro parere su cose concernenti il bene della Chiesa. Se occorra, si faccia questo attraverso gli organi stabiliti a questo scopo dalla Chiesa e sempre con verità, fermezza e prudenza, con riverenza e carità verso coloro che per ragione del loro ufficio, rappresentano Cristo".

4. Le consuetudini orientali, qualche volta immemorabili sulla partecipazione dei laici all'amministrazione ecclesiastica e all'apostolato vanno preservate ed incoraggiate. Si raccomanda come molto opportuna l'ammissione dei laici nei tribunali ecclesiastici specialmente in quei luoghi dove questi possono decidere sugli effetti civili del matrimonio secondo gli Statuti personali delle singole Comunità.

Il Vice Presidente, dopo aver fatto una breve premessa circa la sezione in questione, apre il dibattito.

Consultore G1: « Il est question, dans le numéro 1 du texte, "de la véritable égalité" des régénérés par le Baptême. Que signifie "véritable égalité"? »

Je pose la question: les femmes jouissent-elles d'une véritable égalité dans l'Eglise? Je me permets uniquement pour l'instant d'attirer l'attention sur le problème ».

Membro C: « Quae dicuntur de laicis ex parte sunt bona, nam depromuntur a Concilio. Revera laici habent identitatem conditionis quia sunt baptizati, confirmati, quemadmodum alii. Attamen habentur in Ecclesia diversae missiones, diversa munera ex hoc habetur differentia. Bene dicantur haec omnia iuxta doctrinam Conciliarum, nam secus creatur aliquis laicismus, quod non prodest neque hierarchis et presbyteris, neque ipsis laicis, et habetur confusio; laici fiunt sacerdotes ministeriales, et sacerdotes ministeriales fiunt laici et occupant munera propria laicorum. Ergo principia enuntiantur exacte iuxta doctrinam Concilii Vaticani II ».

Al terzo comma del n. 3 il *Membro C* richiede che la « ampia potestà » data ai Vescovi sia bene delimitata nel Codice, asserendo: « utique, detur aliqua facultas Episcopis sed bene limitata in iure communi, secus habentur varii abusus ».

Consultore H1: sottolinea la necessità che venga messa in rilievo nel Codice, da una parte la fondamentale uguaglianza di tutti i battezzati e dall'altra la netta distinzione di coloro che ricevono l'ordine sacro, secondo le « traditions orientales bien établies, telles qu'elles étaient avant la séparation » tenendo presente anche che « l'Eglise primitive a trop souffert de l'ingérence des laics et du pouvoir civil » e che « les Pères de l'Eglise ont souvent décrié cette intrusion ».

Consultore I1: richiama l'attenzione sul fatto che nelle Chiese ortodosse la partecipazione dei laici è grande ed importante, e propone, che gli Ortodossi vengano consultati sui punti positivi e negativi della loro esperienza in materia.

Membro G: « Tout en approuvant le texte tel qu'il est, nous constatons que dans l'Eglise Latine d'aujourd'hui, on a donné aux laïcs beaucoup de possibilités dans les Sacrements: de distribuer l'Eucharistie et de faire d'autres choses qui nous ont étonné et nous gênent. Je sais que dans la réunion de la Hiérarchie du Liban, nous avons décidé de refuser absolument certaines des habitudes introduites par l'Eglise latine. Peut être c'est le moment, pour nous Orientaux, de préciser jusqu'où nous pouvons aller et jusqu'où nous devrions nous arrêter précisément ».

Consultore T: « On a suggéré quel place et quel rôle donner à la femme dans la vie ecclésiale. C'est une conclusion de la pratique, que je constate moi-mêmes; que si la femme est bien préparée, son intervention dans la vie de l'Eglise, naturellement, modeste, humble, mais de service, est encourageante pour l'homme et aussi, peut-être, pour le prêtre, pour le clergé lui-même. Donc, j'appuie, j'apporte un témoignage positif, du milieu ecclésial où je suis. Naturellement, ce sont des expériences encore restreintes, mais l'avenir est prometteur ».

Dopo questo intervento sulla sezione delle « Norme » riguardante i laici, il Vice-Presidente sottopone alla considerazione dell'Assemblea la sezione successiva, intitolata « Canoni de Processibus », di cui ecco il testo.

Canones de processibus

1. Nel "de iudiciis" una sola cosa è importante: l'amministrazione della giustizia con piena aderenza alla realtà delle cose, alle condizioni degli individui e della società ecclesiastica. Il Motu proprio "Sollicitudinem Nostram" è sotto questo aspetto già un ottimo codice per le presenti condizioni delle Chiese orientali cattoliche. Tuttavia i canoni processuali dovrebbero essere perfezionati con l'introduzione di alcune modifiche che rispecchieranno la struttura particolare di queste Chiese e con una semplificazione delle procedure canoniche.

2. Si desidera che tutti i cattolici abbiano le stesse norme processuali e queste dovrebbero essere preparate in una Commissione (coetus studii) mista con consultori latini ed orientali, e sottoposte all'esame ed approvazione dei Membri di tutte e due le Commissioni della Revisione dei Codici latino e orientale.

3. Ogni Chiesa orientale abbia la possibilità di organizzare i suoi tribunali in modo da poter trattare le cause (non riservate alla S. Sede) in tutte e tre le istanze, fino alla sentenza finale, salva restando la "provocatio ad Sedem Apo-

stolicam” secondo il can. 32 del MP “Sollicitudinem Nostram”, che è un caso eccezionale e non presenta un vero appello.

4. Il Sinodo patriarcale (di cui al can. 340 § 1 del MP “Cleri sanctitati”) diventi di nuovo un tribunale per le cause criminali maggiori, (cfr. MP “Sollicitudinem Nostram” can. 17 § 1 n. 2) salvi il can. 32 soprammenzionato e l’appello al Romano Pontefice dopo la sentenza emessa nella prima istanza dal Sinodo patriarcale.

5. Bisogna dichiarare che nel diritto canonico il principio della tutela giuridica si applica in modo equanime sia ai superiori che ai sudditi così che sparisca del tutto qualsiasi sospetto di arbitrarietà nell’amministrazione ecclesiastica.

Questa finalità si può conseguire soltanto mediante ricorsi stabiliti sapientemente dal diritto in modo tale che se qualcuno creda leso il proprio diritto nell’istanza inferiore, nella superiore lo si possa efficacemente ristabilire. Da qui la necessità di ordinare tribunali amministrativi secondo gradi e specie diverse, affinché la difesa dei diritti abbia una propria e canonica procedura che sia debitamente seguita presso le autorità di diverso grado.

Dopo una breve introduzione a questa sezione e dati alcuni schiarimenti in materia, da parte del Pro-Segretario, il Vice Presidente cede la parola all’Assemblea, perché si possa passare al dibattito.

Membro C: « Hic proponitur (n. 2) ut fiat coetus mixtus (cum Commissione latina) pro normis de processibus. Hoc initio poterat esse bonum. Sed dictum est: “orientales suum Codicem habeant”. Et revera quando factum est *Motu proprio* “Causas matrimoniales”, quod per se erat pro universa Ecclesia - non dicebatur “de Ecclesia latina” - reapse orientales petierunt ut *Motu proprio* iisdem verbis, mutatis quibusdam, fiat pro Orientalibus. Ex alia parte coetus de processibus latinae Commissionis iam absolvit suum laborem et in eo est, ut schema praesentetur Summo Pontifici. Commissio orientalis, si mavult, potest prae oculis habere illud schema, sed faciat suum laborem in proprio sinu. Etiam quoad ius processuale orientales perficiant suum laborem ».

Membro G: « Au numéro 3 et au numéro 4, on parle de la “provocatio ad Sedem Apostolicam”. Je crois qu’il faut préciser d’une manière très claire, ce qu’on veut dire par là. Nous avons des cas particulièrement tragiques, où la justice est déniée, à cause de cette “provocatio ad Sedem Apostolicam” et je ne pense pas du tout que le Saint-Siège a en vue qu’un recours à Lui puisse arrêter le cours de la Justice. Il y a des gens qui sont malhonnêtes et qui, sachant qu’un recours au Saint-Siège peut provoquer un retard de trois, quatre et cinq ans, font cet appel au Saint-Siège, simplement pour retarder la sentence ».

Pro-Segretario: invitato dal Vice Presidente, precisa che l'obiezione fatta or ora non può riferirsi al can. 32 del Motu proprio « Sollicitudinem Nostram », ma, caso mai, al can. 73 in cui è permesso, subito dopo l'emanazione della sentenza di 1^a istanza, di appellarsi a Roma: da qui proviene quanto si è osservato. Al can. 32 invece si parla della cosiddetta « advocatio causae ad Summum Pontificem », che è un caso del tutto eccezionale ed è un istituto giuridico completamente diverso. Va rilevato che il can. 32 si basa sul canone terzo di Sardica. Questo canone, che recita « Sancti Petri memoriam honoremus », permetteva, nel primo millennio, ai Vescovi di rivolgersi a Roma perché la causa fosse trattata dal Romano Pontefice. Ora il can. 32 del Motu proprio « Sollicitudinem, Nostram » non fa altro che confermare questa prassi. In questi casi, la causa prosegue normalmente finché la Santa Sede non la avoca a sé esplicitamente.

Consulitore H1: in appoggio da quanto detto dal *Membro G* osserva: « Les gouvernements chez nous, ne comprennent pas cette allégeance de nos tribunaux à Rome, surtout quand pour des motifs très futiles, on s'adresse, on provoque la cause processuelle à Rome. Deuxièmement, en cas de recours contre une sentence prononcée par ces tribunaux, les Cours de Cassations locaux n'hésiteraient pas à reprendre l'étude du procès, à annuler la sentence de nos tribunaux locaux ou romains. A mon avis, il faudrait changer la structure de ce canon, de façon à éviter toute possibilité d'exploitation. Le maintenir tout en l'adaptant pour les causes traitées par le Synode Patriarcal.

Le Canon de Sardique, auquel a été faite allusion, concerne l'appel des Evêques à Rome, mais ne concerne pas tout procès traité devant les tribunaux ».

Esauritosi il dibattito circa la sezione « Canones de processibus », il Vice Presidente sottopone all'esame dell'Assemblea la sezione successiva delle « Norme » riguardante i « Canones de delictis » di cui ecco il testo:

Canones de delictis

1. E' noto che la Pontificia Commissione per il Codice latino, ha già ridotto negli schemi dei canoni le punizioni *latae sententiae*.

Nel Codice orientale si aboliscano tutte le *poenae latae sententiae*, perché esse non corrispondono alle genuine tradizioni orientali, sono sconosciute alle Chiese ortodosse, e non sembrano necessarie ad un adattamento del Codice orientale alle esigenze moderne della disciplina delle Chiese orientali cattoliche¹.

2. Si dia maggiore rilevanza alla « monitio canonica » prima di poter punire secondo gli antichi canoni orientali.

3. Si propone di rivedere la nozione della punizione canonica in quanto « privatio alicuius boni ». Sembra che la punizione canonica potrebbe essere anche « impositio actus positivi ». E' vero che allora le punizioni si dovrebbero chiamare piuttosto « poenitentiae » che non « poenae », ma corrisponderebbero

molto di più all'antica e salutare disciplina orientale. Si noti che oggi anche nelle Chiese ortodosse le "poenae" sono tutte *privationes boni*, ma gli Ortodossi riconoscerebbero pure che l'antica disciplina conteneva quasi sempre due elementi nella "poena": la *privatio boni* e l'imposizione di un atto positivo. Oggi, si intende, non si possono imporre simili penitenze pubbliche, ma si cerchi almeno di pensare di introdurre nelle punizioni anche l'elemento positivo, che corrisponde molto di più al carattere medicinale delle punizioni canoniche, quasi l'unico riconosciuto nell'Oriente cristiano.

¹ Quanto alle Chiese bizantine, cfr. E. Herman, « Hat die byzantinische Kirche von selbst eintretende Strafen (poenas latae sententiae) gekannt? », *Byzantinische Zeitschrift* 44 (1951) 258-264; cfr. pure I. Žužek, *Kormčaja Kniga*, p. 220, n. 6. Quanto ad alcune Chiese non-bizantine, se esistesse qualche dubbio, bisognerebbe scioglierlo alla luce della prassi de facto seguita: una qualche prassi della applicazione di *poenae latae sententiae* è sconosciuta all'intero Oriente.

Vice Presidente: dà la parola al Pro-Segretario per spiegare il testo più in dettaglio.

Pro-Segretario: « Questa sezione è stata discussa bene, penso, nel "Coetus centralis" e anche nella Facoltà di Diritto Canonico Orientale. Si sono fatte poche obiezioni da parte dei Membri. La questione più importante da decidersi sarebbe l'abolizione delle "poenae latae sententiae". Nel "Coetus centralis" tutti, ad eccezione di due che si sono astenuti, erano favorevoli alla loro abolizione perché queste punizioni non sono mai esistite in Oriente.

La prima "poena latae sententiae" che è entrata in Oriente sembra, fino a prova contraria, sia stata quella del Nunzio Apostolico che minacciava di scomunica i Vescovi Malabaresi che non fossero andati al Sinodo di Diamper.

Altre « poenae latae sententiae » sono state introdotte in seguito, ma l'Oriente ortodosso non le conosce. Si è fatta un'osservazione, molto pertinente, relativa al fatto che nella nota al n. 3 non si cita un libro pubblicato da Seriski nel 1943, ma solamente l'articolo di E. Herman, e anche un mio libro, dove si parla di questo. E. Herman, che lavorava con A. Coussa conosceva bene il libro di Seriski, perché era uscito dieci anni prima del suo articolo. Sembra che abbia scritto il suo articolo precisamente per dire a Seriski, che le "poenae latae sententiae" veramente non esistevano in Oriente. Seriski nel suo libro cerca di provare che i canoni 1 e 13 di Antiochia ed il canone 1 di Efeso, contengono punizioni "latae sententiae", ma interpreta il verbo greco "enteuthen" in una maniera che nessun Bizantino, compresi i maggiori commentatori come Aristeno, Zonara e Balsamone, abbia mai pensato di fare: in un senso cioè che è contrario sia alle traduzioni di questi canoni in altre lingue p.e.

nello slavo, sia alla prassi di tutto l'Oriente bizantino e non bizantino. E. Herman, dieci anni dopo, non trova alcuna traccia "keine Spur", di simili punizioni nell'Oriente bizantino. L'asserzione di Michiels, il grande autore occidentale, secondo cui il canone I antiocheno, "certo certius", contiene una "poena latae sententiae", è perlomeno dubbia e certamente erronea, se il canone si accetta nella interpretazione dei canonisti bizantini, o alla luce della prassi costante dell'Oriente. E' vero che alcune « poenae latae sententiae » nel Codice latino sono inflitte per gravissimi delitti, si deve però dire, che esse di per sé, non corrispondono alle tradizioni orientali. Quindi se si decide di recepirle nel Codice orientale, ciò si faccia con piena consapevolezza che esse di per sé non appartengono alle tradizioni orientali. In *Communicationes*, si dice che queste punizioni sono ridotte a poche. *Communicationes* danno due ragioni di ciò: 1) alcuni delitti sono gravissimi; 2) essi spesso sono occulti. Ma si può pensare che anche nei riguardi di delitti gravissimi sia possibile sempre una gravissima pena "ferendae sententiae". Se poi si tratta di delitti occulti, trovo delle difficoltà con l'altro principio, pure espresso in *Communicationes*, che dice "totum ius poenale ad forum externum reductum est". Come si fa allora a punire *delicta vere occulta*, non saprei dirlo. Quindi questo è il punto nodale nel testo proposto ».

Membro C: « Cum petierit Pro-Secretarius aliquid, nihil est explicandum, nam omne quod spectat sanctiones poenales Ecclesiae latinae est in « *Communicationes* ». Sunt iam aliquae obiectiones factae. Una ex iis est illa quam nunc fecit Pro-Secretarius. Sed sunt modi diversi videndi. Antiquitus erant excommunicationes minores, verbi gratia, quae habebant vim tantummodo in foro externo. Quomodo hoc componi possit? Multi studiosi censent hoc fieri posse, alii contra non. Expectantur animadversiones Episcoporum praesertim circa haec puncta. Ex alia parte "Principia" Episcoporum hoc perspexerunt, ne repeteremus quod iam erat in vetere Codice in libro V de Delictis et poenis, qui fere erat inapplicabilis, sive ob ignorantiam eorum qui crimina commiserunt, sive etiam ob ignorantiam confessorum qui debebant habere in re intellectum grandem, ut iurista, tamquam Suaresius, et hoc non eveniebat. Quapropter videbunt Episcopi quid dicendum sit. Coetus studiorum Commissionis poterit etiam videre quid admittendum sit, attenta indole orientali, illius partis Codicis latini. Sed etiam, quoad poenas latae sententiae, poterunt alias vias ingredi. Attamen ego censerem quoad delicta, quae minantur unitatem Ecclesiae, oportet ut aliqua poena salutaris statuatur; secus separationes fiunt et postquam factae sunt vix in pristinum restituantur ».

Membro H: per quanto riguarda la terminologia del futuro Codice esprime il desiderio che non si usino termini bizantini, perché a suo avviso « meno comuni agli orientali che non quelli latini ».

Non vi sono altri interventi riguardanti questa sezione. Pertanto il Presidente conclude la riunione con la recita della preghiera.

PROPOSTE PRESENTATE IN AULA PER ISCRITTO

22 marzo mattina

Sezione: « Natura giuridica del CICO »

Consultore K1: « Dove si dice “definire i diritti e i doveri dei singoli tra loro e verso la società”, specificare meglio “società ecclesiale” ovvero “comunità ecclesiale”. La ragione: affinché non sembri che tale Codice debba regolare i rapporti dei fedeli verso la società civile ».

Sezione: « Carattere pastorale del CICO »

Membro D: al n. 5: si aggiungano i riferimenti a « Christus Dominus » n. 27 e a « Presbyterorum ordinis » n. 27.

Consultore K1: « 1) I principi stabiliti in “Christus Dominus” riguardano l’ufficio pastorale dei Vescovi e non le altre parti della realtà ecclesiale, e quindi non pare si possa semplicemente prendere come base della revisione il *Mandato Generale* di questo decreto (n. 44). 2) E’ vero tuttavia che in tale decreto vi è qualche testo che insiste in maniera particolare sul carattere “pastorale” del governo del Vescovo (cf. num. 16) ».

Consultore U: « Le nouveau Code doit prévoir, dans les dispositions pastorales, le cas des Catholiques qui vivent dans les Pays musulmans, où le Dimanche est inexistant, et le peuple est obligé à travailler et les écoles doivent rester ouvertes ».

Sezione: « Il principio di sussidiarietà nel CICO »

Consultore B: propone che si approfondisca teologicamente la cosiddetta « giurisdizione intermedia » dei Patriarchi ed Arcivescovi maggiori, benché « è pacifico che si tratta di una giurisdizione di origine ecclesiastica ». In questa prospettiva il Consultore propone che c’è « da precisare in modo particolare la figura giuridica del Vescovo eparchiale rispetto alle sue responsabilità pastorali, provenienti dal principio della collegialità, su tutto il patriarcato od Arcivescovato. Il Vescovo è un soggetto attivo della potestà collegiale su tutta una Chiesa particolare orientale, di cui il Patriarca è il vertice e centro di unità, o piuttosto è un suddito? Non è meglio parlare di una giurisdizione sinodale, esercitata da tutto l’episcopato di un patriarcato per mezzo del Patriarca, “padre e capo” di tutti: Vescovi e fedeli. Credo a questo proposito che sarebbe compito principale della Pontificia Commissione per la Revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale di esplicitare su solidi principi teologici “limiti della giuris-

dizione intermedia" nelle Chiese particolari, e fissare poi la disciplina comune a tutte le Chiese orientali con appropriate norme giuridiche, lasciando ai Sinodi dei rispettivi Patriarchi ed Arcivescovi maggiori il compito di aggiornare la forma del regime collegiale conforme alle tradizioni ed esigenze proprie».

Consulatore C: «Considerando l'importanza storica ed attuale dello stato religioso nella Chiesa d'Oriente ed Occidente, la sua valutazione nel Concilio e nei suoi decreti e costituzioni, la sua maturità canonica e pastorale, il suo impegno apostolico, le sue necessità attuali e sperimentate prima e dopo il Concilio, credo che sarebbe opportuno e giovevole sviluppare nel diritto orientale "de Religiosis" in modo speciale il principio di "sussidiarietà" in diversi campi di questa materia: giuridici, ascetici, apostolici, pastorali, sociali e culturali ecc., perciò propongo che sia aggiunto alla fine di questa sezione il seguente n. 6: "Infine, vista la maturità spirituale, l'esperienza canonica e l'utilità ecclesiale e pastorale dello stato religioso, questo principio venga convenientemente applicato ai diversi livelli dell'ordinamento canonico, alla vita ed all'attività ecclesiale e pastorale dei Religiosi"».

Sezione: « Riti e Chiese particolari »

Membro D: Al n. 1: «In accordo con la Pontificia Commissione per la Revisione del Codice di Diritto Canonico, potrebbe essere adottata la terminologia seguente: Chiesa universale - Chiesa particolare (nel senso del Decr. Conc. "Orientalium Eccles.") - Chiesa locale (o diocesana).

Motivo: Il Concilio Vaticano II, eccettuando il Decreto "Orientalium Ecclesiarum", usa ordinariamente la locuzione "Chiesa particolare" intendendo "Chiesa diocesana" (cfr. "Lumen Gentium", n. 23; "Christus Dominus" n. 11; "Ad Gentes", n. 22 *et passim*).

Invece di "... dell'Oriente ed Occidente", si dica "... dell'Oriente e dell'Occidente".

Al n. 2: Invece di "... del principio di uguaglianza di tutte le Chiese..." si dica "... del principio della parità di dignità, di diritti e di obblighi di tutte le Chiese...". Motivo: è più conforme al testo del decreto conciliare (O.E. 3), citato subito dopo.

Si ometta da "come, per esempio" fino alla fine della frase. Motivo: il Codice deve "codificare" una struttura esistente, non può crearne, esulando ciò dal suo compito.

Al n. 3: Obiezione: Il principio qui enunciato pare andare oltre la limitazione del decreto "Orientalium Ecclesiarum", n. 9. Si conviene che un Codice, che sarà promulgato dal Santo Padre, potrebbe cambiare la prassi attuale della Chiesa, ma si rileva che, introducendosi una legislazione che contraddice

una precisa disposizione conciliare, occorre chiedere dapprima al Santo Padre, quale Supremo legislatore della Chiesa, se intende abrogarla ».

Consultore W: Al n. 3: « Il principio che si pone è molto grave per le sue conseguenze. A mio modesto parere l'eccessiva estensione della giurisdizione personale, in territori o regioni non orientali, provoca serie difficoltà ed è contraria all'antica tradizione della Chiesa ».

Consultore K1: Al n. 3: « Non ha tanta importanza affermare l'uguaglianza delle Chiese d'Oriente con quelle, in genere, d'Occidente, le quali in realtà non hanno quel rilievo storico e giuridico che hanno le precedenti (d'Oriente). Mentre è di capitale interesse affermare l'uguaglianza tra le singole Chiese particolari d'Oriente e la Chiesa particolare d'Occidente, l'antico Patriarcato di Roma (salvo il primato del Romano Pontefice) ».

Consultore U: « J'admets le principe, que les fidèles Orientaux qui se trouvent dans les territoires des Diocèses latins, devraient être, autant que possible, sous la juridiction personnelle de leur Eglise-Mère. Mais, je demande qu'on considère bien les difficultés pratiques. 1) - Les difficultés d'ordre pastoral et liturgique. Est-ce que les Eglises d'Orient peuvent-elles pourvoir aux besoins de tous leurs fidèles éparpillés? Ont-ils le personnel nécessaire? 2) - Les difficultés financières. Ont-ils les moyens d'ériger des églises pour leurs fidèles? 3) - La réticence des Ordinaires latins du lieu. Sans leur coopération, il est impossible de réaliser les conditions pour le soin pastoral des Orientaux ».

Consultore I: chiede che si parli anche della possibilità di un gruppo di studio speciale per le questioni interrituali, le quali riguardano anche il Codice latino.

Sezione: « I laici »

Consultore K1: « 1) I numeri della "Lumen Gentium" citati al n. 1 non si riferiscono nel loro insieme all'uguaglianza dei fedeli nella Chiesa, di cui trattano espressamente i n. 10-12, bensì alla *diversificazione* dei laici nella Chiesa, a causa del carattere secolare che è loro proprio, cfr. LG n. 31.

2) Quanto asserito al n. 2 sull'autorità, di cui al n. 33 della "Lumen Gentium", può creare confusione. La citazione infatti non si riferisce all'apostolato specifico e proprio dei laici, bensì a quello cui possono *eventualmente* essere chiamati dalla gerarchia: è quello che anni addietro, a proposito dell'Azione Cattolica, si diceva "partecipazione all'apostolato gerarchico della Chiesa". E' ben più significativo invece il testo appena precedente a quello citato, desunto dall'inizio del n. 33 della "Lumen Gentium".

Consultore T: « Le rôle des laïcs dans la société ecclésiale doit être encouragé et il y a du bien commun, car l'intervention des laïcs, si elle est bien animée

et orientée par la Hierarchie, concourt à la vitalité de l'Eglise, sans négliger le rôle de la femme. Témoignage personnel d'avoir constaté plus de vitalité là où les laïcs ont été invités à avoir des responsabilités opportunes »

Sezione: « Canones de processibus »

Membro D: « al n. 3 si sostituisca la parola “possibilità” con “facoltà”.

Motivo: il Codice dia la “facoltà”, perché “la possibilità” di attuare la norma dipende da tanti fattori anche estrinseci.

Al n. 4: invece di “Il Sinodo patriarcale” si dica “Il Sinodo dei Vescovi”.

Motivo: pur approvandosi che venga allargata l'assemblea chiamata a giudicare una causa criminale maggiore, si propone tuttavia che il corpo giudicante comprenda soltanto dei Vescovi».

Consulore W: « I numeri 1 e 2 sembra che contengano una certa contraddizione: mentre infatti al n. 1 (verso la fine) si dice che i canoni devono rispecchiare la struttura particolare delle Chiese orientali, al n. 2 si opta per norme processuali comuni a tutti sia latini che orientali. Si dica almeno all'inizio del n. 2 “ Si desidera, per quanto possibile ” ».

Sezione: « Canones de delictis et poenis ”

Membro D: « Il secondo comma del n. 1 inizi con le seguenti parole: “ Si riducano, ma non si aboliscano le *poene latae sententiae*... ».

Motivo: vi sono alcuni delitti la cui gravità va rilevata con la gravità della pena ».

9. RIUNIONE DEI CONSULTORI DELLA III, IV E V SOTTOCOMMISSIONE PER LA « RECENSIO MODORUM »

22 marzo pomeriggio

Nel pomeriggio del 22 marzo si riuniscono la terza, la quarta e la quinta Sottocommissione per esaminare le proposte di emendamento avanzate dai Membri nelle votazioni della seduta antimeridiana e riportate nelle « *schedulae suffragationis* » come « *iuxta modum* ». Alla terza Sottocommissione sono affidate le schede di votazione riguardanti le seguenti tre sezioni delle « Norme »: 1) « Natura giuridica del CICO »; 2) « Il carattere pastorale del CICO »; 3) « Principio di sussidiarietà nel CICO ». Alla quarta Sottocommissione si affida la più dibattuta sezione relativa ai « Riti e Chiese particolari ». Alla quinta Sottocommissione sono assegnate le seguenti tre ultime sezioni: 1) « I laici »; 2) « *Canones de processibus* »; 3) « *Canones de delictis* ». I risultati dello spoglio delle

schede e della « recensio modorum » effettuati dalle suddette Sottocommissioni sono distribuiti verso sera a quasi tutti i Membri in vista della votazione definitiva dell'indomani. Essi sono i seguenti:

Sezione: Natura giuridica del CICO

Solo 6 dei Membri presenti in aula hanno votato pronunciandosi così:

Placet: 3

Placet iuxta modum: 3

Al comma 1:

- aggiungere l'espressione « di carattere » prima della parola « dogmatico ».

R. Si accetta all'unanimità.

- Exprimatur melius iuxta n. 1 « Principiorum quae CIC recognitionem dirigant » approbatorum a Synodo Episcoporum et bene nostrae quoque codificationi aptari potest.

R. Manca di chiarezza e non si capisce se è un « modus » oppure un'esortazione.

- Cancellare le parole « cioè se esso debba essere dogmatico o piuttosto giuridico ».

R. Non si accetta poiché il primo comma implica gli altri due.

Sezione: « Carattere pastorale del CICO »

19 dei Membri presenti in aula hanno votato pronunciandosi così:

Placet: 18

Placet iuxta modum: 1

Al comma 2:

- Si scriva dopo « fra i fedeli ». « Bisogna evitare di fissare senza fondamento delle regole che rendono invalidi... » etc.

R. Mantenere il testo perché quando si pongono delle regole si presuppone un fondamento nella realtà.

- Si sopprimano le parole da « a meno che » in poi.

R. Non si accetta perché la seconda parte della frase « a meno che », spiega il « troppo facilmente » della prima parte.

Sezione: « Il principio di sussidiarietà nel CICO »

15 dei Membri presenti in aula hanno votato pronunciandosi così:

Placet: 14

Placet iuxta modum: 1

Al n. 5: si aggiungano due citazioni: "Christus Dominus" n. 27 e "Presbyterorum ordinis" n. 7.

R. Si accetta.

Sezione: « Riti e Chiese particolari »

15 dei Membri presenti in aula hanno votato pronunciandosi così:

Placet: 6

Placet iuxta modum: 6

Non placet: 3

Al n. 1:

- Si chieda al Santo Padre il permesso di non parlare più di « Chiese particolari » per designare una Chiesa orientale, nonostante il Decreto « Orientalium Ecclesiarum ». Motivo: l'espressione è equivoca, perché in tutti gli altri Decreti conciliari designa la diocesi specialmente in « Lumen Gentium » (cfr. n. 23), « Christus Dominus » (cfr. n. 11), « Ad gentes » (cfr. n. 22) e *passim*.

- Si sancisca nel Codice l'uso per le Chiese orientali cattoliche che quando si parla in genere, si dirà « le Chiese orientali cattoliche » e quando si vuol designarne una, si dirà « la Chiesa Ucraina », « la Chiesa Maronita », la Chiesa Copta » ecc. Perciò non c'è bisogno di parlare di Chiese particolari.

- Non si designino più le Chiese con la parola « Ritus » perché parecchie Chiese usano lo stesso rito, p.e. quello bizantino.

R. Si crede che si debba rimandare tutto al « Coetus » competente.

Al n. 2:

- Invece di « principio di uguaglianza » si parli di « principio della parità di dignità, di diritti e di obblighi di tutte le Chiese » perché ciò è più conforme al testo conciliare « Orientalium Ecclesiarum » n. 3.

R. Non si accetta, perché la modifica proposta non aggiunge niente al testo.

- Si aggiunga la clausola « salvi i diritti del Capo Successore di Pietro ».

R. Non si accetta la clausola proposta perché è già implicita nel testo.

- « Au lieu du texte actuel il faudrait mettre le texte suivant: "Chaque Eglise particulière Orientale devrait avoir un statut vraiment correspondant aux canons et traditions orientales. C'est pourquoi chaque Eglise particulière devrait avoir un Chef avec les pouvoirs essentiellement égaux aux pouvoirs du Patriarche, avec ses évêques, pour l'aider dans l'administration de l'Eglise, au moyen des Synodes établis par le Code" ».

R. Non si accetta il testo proposto, perché vi si entra troppo in dettagli: lo si rimetta al « Coetus » competente.

- Un Membro motiva il suo *non placet* come segue: « Quoad 2. um punctum, non placet uti sonat, nam Ecclesia Romana, ad cuius Pontificem pertinet Primatus servitii, non potest dici aequalis aliis Ecclesiis sive orientalibus sive occidentalibus (cfr. doctrinam Conc. Vat. II) ».

Al n. 3:

- « Après les mots: “des régions orientales”, il faudra ajouter, à la place du texte actuel, les mots suivants: “cette juridiction devrait être suffisamment étendue pour permettre à ces Eglises de créer de nouveaux diocèses et de nommer des évêques pour les besoins spirituels de leurs fidèles ” ».

R. Non si accetta l'aggiunta proposta perché implicitamente contenuta nel testo.

- Quattro Membri sollevano gravi riserve circa il n. 3 perché esso contraddice ad una disposizione precisa del Concilio Vaticano II (OE 9 « intra fines territorii ») ed inoltre esula dalle competenze della Commissione. Uno di essi, benché sia del parere « che la questione debba essere studiata con la massima oggettività », tuttavia ritiene che questo si possa fare solo alle seguenti condizioni:

« a) La Commissione deve ottenere dal S. Padre il beneplacito per contemplare dei diritti pastorali estesi fuori del territorio patriarcale; già vi è il Decreto conciliare (“ Orientalium Ecclesiarum n. 9 ”) che limita la loro giurisdizione “ intra fines territorii patriarchalis ”. Va notato che nella Plenaria della Commissione per la Redazione del Codice Orientale (10 marzo 1969), i Cardinali precisarono: “ quin exinde potestas iurisdictionis Patriarchae extra fines sui Patriarchatus extendatur ” (cfr. AAS, 1970...). Perciò la nostra Commissione si trova di fronte ad una legislazione conciliare diversa da quella che propone il n. 3 delle “ Norme ”. Ma basta chiedere al Sommo Pontefice di permettere lo studio e la proposta da parte della Commissione di una nuova legislazione per andare incontro ai bisogni reali delle Chiese orientali nel nostro tempo.

b) La Commissione contempli l’“ altera pars ” cioè la situazione della gerarchia latina (Vescovi ed anche parroci), là dove non vi sono eparchie o parrocchie orientali e la questione delle relazioni dei gerarchi orientali con i gerarchi latini fuori dei territori patriarcali, relazioni che sono diverse secondo che vi sono eparchie, esarcati apostolici, visitatori apostolici ecc.

La questione è talmente importante che potrebbe essere sottomessa al “ Synodus Episcoporum ”, o almeno ad una « Commissione ad hoc » composta da Patriarchi e Capi delle Chiese non patriarcali e Vescovi latini interessati.

c) La Commissione studi le relazioni della gerarchia ortodossa fuori dei relativi patriarcati. Non credo che si possa ritornare semplicemente allo stato del primo millennio, prima dello scisma ».

R. La questione è molto importante e delicata. Si rileva la necessità di prendere in considerazione l'uguaglianza tra tutte le Chiese (OE) e pertanto « si prega » di studiare e risolvere la questione.

- Un Membro motiva il suo non placet come segue:

« 3. um punctum melius redigendum, ut rite solvi possit quaestio nondum, ut scio, resoluta de “Episcopis aggregatis” ».

Nota: Un nuovo testo per il n. 3, proposto da un Membro, non è preso in considerazione, perché la prima parte di esso non risponde alla realtà: « Le Concile Vatican II, ayant reconnu la juridiction personnelle des Patriarches sur les Hiérarques et les fidèles, qui demeurent en dehors des territoires orientaux... ».

Sezione: « I laici »

17 dei Membri presenti in aula hanno votato pronunciandosi così:

Placet: 11

Placet iuxta modum: 6

- Si esponga meglio la dottrina secondo i principi dei Decreti conciliari, soprattutto nella Costituzione dogmatica « Lumen Gentium » ed « Apostolicam Actuositatem ».

R. Si accetta

- Attenersi attentamente a quanto deciso dal Vaticano II nei vari documenti.

R. Provisum partim in precedenti; il resto si accetta.

- Conservare integralmente l'orientamento del Concilio sui laici, senza dimenticare il decreto « Ad Gentes ».

R. Idem, come al precedente.

- La partecipazione dei laici nella Chiesa deve essere determinata dalla Gerarchia di ogni singola Chiesa.

R. Si accetta. Nello stesso tempo si pone il quesito se l'espressione « singola Chiesa » del testo proposto voglia significare diocesi o rito.

- Il ruolo dei laici e specialmente delle donne deve essere chiaramente stabilito nel CICO in considerazione della mentalità orientale.

R. Si accetta in linea di massima. Nel contempo si esprime la preoccupazione che una tale posizione possa rappresentare « un passo indietro riguardo al Concilio ». Inoltre si sottolinea la necessità che vengano presi in considerazione gli sviluppi moderni circa il ruolo delle donne nella Chiesa.

- Non si può dire « sic et simpliciter » che « il futuro Codice lasci ampie potestà ai Vescovi per ammettere i laici ed esercitare uffici ecclesiastici » anche se con leggera restrizione « loro consoni ». Occorre precisare proprio quali siano gli uffici ai quali i laici possono accedere.

R. Si accetta.

- Non introdurre in Oriente quelle facoltà concesse ai laici in Occidente e specialmente a donne latine (dare la comunione...).

R. Non si accetta, poiché ciò è molto restrittivo e rigido.

Sezione: « Canones de processibus »

17 dei Membri presenti in aula hanno votato pronunciandosi così:

Placet: 11

Placet iuxta modum: 6

Al n. 2:

- Si mantenga la frase « Si desidera che tutti i Cattolici abbiano le stesse norme processuali » e si ometta il resto.

R. Si accetta.

- E' bene che le norme siano comuni, ma devono essere fatte secondo le tradizioni orientali e non è opportuno costituire in questo momento un « Coetus mixtus » con la Commissione latina, perché la revisione dello « Schema de processibus », del Codice latino è giunta quasi a conclusione.

R. Si accetta.

Al n. 3:

- Bisogna studiare attentamente questo complicato problema, lo studio deve coinvolgere tutti gli interessati che eventualmente saranno coinvolti dalle soluzioni date.

R. Si accetta.

- E' utile conservare il ricorso alla Santa Sede.

R. Si accetta il principio.

- Bisogna tener conto in alcuni canoni dei diritti processuali locali civili altrimenti la sentenza non sarà eseguita.

Invece di « abbia la possibilità » si dica « abbia la facoltà ». Motivo: Il Codice deve dare delle facoltà. La « possibilità » di attuare le norme dipende da tanti fattori, anche estrinseci.

R. Si accetta.

Al n. 3 e 4:

- « Veiller à ce que l'appel au Saint Siège ne nuise pas à la justice. Il ne faut autoriser cet appel qu'à bon escient, et quand les autres instances auront été épuisées ».

R. 5 Consultori della Sottocommissione accettano il testo proposto tale e quale; 4 invece lo accettano con l'omissione dell'ultima frase, cioè da « et quand » fino in fondo.

Al n. 4: invece di « Il Sinodo patriarcale » si dica « Il Sinodo dei Vescovi ».

Motivo: pur approvandosi che venga allargata l'assemblea chiamata a giudicare una causa criminale maggiore, si propone tuttavia che il corpo giudicante comprenda soltanto dei Vescovi.

R. Non si accetta, anzi si ritiene che non convenga chiamare a giudicare tutti i Vescovi.

Sezione: « Canones de delictis »

16 dei Membri presenti in aula hanno votato pronunciandosi così:

Placet: 14

Placet iuxta modum: 2

Al n. 1:

- Le pene « latae sententiae » si riducano, ma non si aboliscano. Motivazione: vi sono alcuni delitti la cui gravità va rilevata con la gravità della pena.

R. Non si accetta.

- « Normae de sanctionibus poenalibus Ecclesiae latinae iam missae sunt ad conferentias episcopales. Videat coetus studiorum commissionis orientalis quid ex hoc depromere possit iuxta spiritum orientalem. Bene pensetur quid dicatur de abolendis omnibus poenis latae sententiae praesertim quoad delicta contra unitatem Ecclesiae ».

R. Si prende atto di questa osservazione.

10. RIUNIONE CONCLUSIVA DELL'ASSEMBLEA PLENARIA

23 marzo mattina

Il Presidente apre la riunione con la recita della preghiera, essendo presenti sedici Membri, quasi tutti i Consultori e i quattro Osservatori delle Chiese ortodosse.

Consultore L.: ritiene doveroso rivolgere un reverente, grato pensiero ai due principali artefici del Codice orientale vigente, i compianti Cardinali Massimo Massimi ed Acacio Coussa, e sottolinea altresì che proprio grazie a questo Codice « anche se mutilo purtroppo » si è fatto molto per le Chiese orientali cattoliche ed anche per la loro « diaspora » da parte della Sacra Congregazione

per le Chiese Orientali. Egli richiama l'attenzione sul fatto che il Santo Padre nel suo discorso d'inaugurazione dei lavori, quando ha parlato delle istanze fatte per ottenere la revisione del Codice orientale, non ha mancato di annoverare, fra quelli che l'hanno sollecitata, la Congregazione per le Chiese Orientali. Essa è stata fra coloro che per primi ne hanno sottolineato l'urgenza e la necessità e che se ne sono fatti promotori, come si potrà mostrare « a suo tempo » quando gli archivi saranno aperti agli studiosi.

Vice-Presidente: « Per limitarci alla nostra Commissione di Revisione, devo ringraziare la Congregazione per le Chiese Orientali per quello che ha fatto; speriamo di avere sempre la sua assistenza e collaborazione. Siamo non solo vicini di casa, ma siamo soprattutto vicini di cuore nella vera e costante collaborazione. Ringrazio di tutto cuore ».

Pro-Segretario: ringraziata anche lui la Congregazione per le Chiese Orientali per la cooperazione prestata alla Commissione e fatta una rassegna panoramica dei risultati della « *expensio modorum* », effettuata dalle cinque Sottocommissioni, dà le opportune istruzioni circa la procedura da seguirsi nelle votazioni. A questo riguardo egli spiega che una volta illustrati gli emendamenti che sono stati apportati, sulla base dei « desiderata » dei Membri, al testo di una determinata sezione delle « Norme » dalla Sottocommissione, cui è stata affidata l'« *expensio modorum* » di essa, si potrà procedere, solo se strettamente necessario, ad un brevissimo dibattito al riguardo e subito dopo si passerà alla votazione formale. Così si farà sezione per sezione. La votazione sarà segreta e non ci si potrà pronunciare se non con un *placet* o un *non placet*.

Membro N: chiede se ci si debba pronunciare unicamente sezione per sezione oppure anche sui singoli articoli o numeri che formano una sezione.

Pro-Segretario: spiega che qualora non piaccia una sezione nella sua totalità si potranno specificare nella stessa scheda di votazione gli eventuali articoli o numeri della sezione in questione, che non piacciono. Diversamente, è sufficiente votare con un *placet* o un *non placet* l'intera sezione, a seconda che la si voglia approvare o respingere.

Fatte queste precisazioni di natura procedurale, il Pro-Segretario richiama l'attenzione dell'Assemblea Plenaria su due proposte di due Membri, che non sono state esaminate, perché presentate alla Segreteria in ritardo, cioè dopo l'avvenuta riunione della Sottocommissione che avrebbe dovuto esaminarle. Nella prima di queste due proposte si chiede che nella sezione « Carattere ecumenico del CICO » si specifichi chiaramente che « il carattere ecumenico del CICO deve basarsi sulla mentalità orientale, non su quella occidentale ». Dopo un breve dibattito al riguardo, l'Assemblea Plenaria concorda di respingere, con una votazione fatta per alzata di mano, la proposta in questione. Quindi il Pro-Se-

gretario passa a leggere l'altra proposta, che riguarda il n. 3 della stessa sezione delle « Norme » nominata sopra e che è del seguente tenore: « A la fin de cet article, il faudrait ajouter la phrase: "cependant le code devrait, dans les endroits voulus, indiquer très clairement que malgré la *communione, quasi piena* (presque totale) des Eglises Orthodoxes avec l'Eglise Catholique, l'unité parfaite parmi elles n'existe pas encore et que, par conséquent, les Catholiques ne peuvent pas se conduire, dans la vie pratique, à l'égard de ces Eglises, comme si cette unité existait déjà ».

Il Vice-Presidente apre la discussione su questo proposta che implica l'intero testo delle sezione "carattere ecumenico del CICO".

Membro B: « C'est que dans les endroits voulus, [il faudrait dire très clairement, que bien que cette unité "quasi totale", que ce n'est pas une unité parfaite et que par conséquent, les fidèles dans la pratique, ne peuvent pas dire "c'est la même chose". C'est un vrai danger et dans certains cas il a créé déjà une situation de confusion ».

Consultore U: « C'est "quasi" totale, donc ce n'est pas une unité et les fidèles le savent très bien, et je crois qu'il y a d'abord le *Directoire Oecumenique* et puis les évêques doivent diriger le peuple pour que le mouvement oecuménique n'en souffre pas ».

Membro K: spiega come corrisponde al pensiero del S. Padre che la intercomunione non può essere perfetta finché si è in cammino verso l'unità.

Consultore N: « Tous ceux qui vivent aux côtés des Orthodoxes savent que nous sommes beaucoup plus ouverts que eux ne le sont. Ils sont beaucoup plus réservés ».

Membro H: ritiene non necessario parlare nel testo di « Pastori a cui è stata affidata una porzione del gregge di Cristo ».

Consultore F: sostiene il *Membro H* esprimendosi nello stesso senso.

Membro E: richiede che la stessa frase rimanga nel testo perché corrispondente al « Decreto de oecumenismo ».

Membro D: « Credo che bisogna distinguere i Principi Direttivi per la Revisione e il Codice stesso. Lì, abbiamo delle direttive, uno spirito, e io sono favorevole a che si parli di questo. Chi prepara i testi del Codice deve avere questo spirito in mente. Perciò, sono per mantenere la frase in discussione nei Principi Direttivi, ma non nel Codice stesso ».

Consultore M: sempre circa la frase « Pastori a cui è affidata una porzione... » ritiene che « c'est une pensée très riche en faveur de l'Oecuménisme. Seulement, il faut que nous éduquions nos fidèles et que nous les préparions à cet esprit ».

oecuménique. Dans ce cas, ça ne fera aucune difficulté. D'ailleurs, ce point ne regarde que les principes directifs. Dans le Code, nous pouvons donner des explications ultérieures ».

Pro-Segretario: « Ho già sottolineato che la Sottocommissione insiste solo che ci si deve ispirare alle parole del S. Padre. Il testo come proposto dalla Facoltà di Diritto Canonico Orientale era molto più deciso. Adesso lo si è limitato solo ad « ispirarsi ». Quindi si può procedere alla votazione della sezione con due emendamenti nel n. 2: si aggiunge "sia il bene delle anime" e al posto di "grande considerazione" si mette "debita considerazione": il resto rimane come stava nel testo del "Coetus centralis" ».

Vice-Presidente: prega il Pro-Segretario di passare ad altri punti.

Pro-Segretario: illustra le sezioni relative alla « Natura giuridica del CICO », « Il carattere pastorale del CICO » e « Il principio di sussidiarietà nel CICO », indicando le variazioni nel testo secondo l'operato della Sottocommissione dei Consultori.

L'Assemblea dei Membri: non manifesta alcuna difficoltà nell'accettare le modifiche indicate.

Il Pro-Segretario passa quindi alla sezione relativa ai « Riti e Chiese particolari » indicando e spiegando le varianti al testo secondo le proposte « iuxta modum » dei Membri come risultano dopo la « recensio modorum » effettuata dalla Sottocommissione dei Consultori.

Vari Membri chiedono la parola al riguardo. Prima il Relatore della Sottocommissione dei Consultori dà alcune spiegazioni circa le questioni che il n. 3 potrebbe sollevare a causa della « uguaglianza » tra le Chiese come intesa nel Decreto « Orientalium Ecclesiarum ». Quindi il dibattito prosegue.

Membro N: ritiene positivo che « nel testo citato dal Pro-Segretario la risposta non è tale da escludere un ulteriore studio ».

Consulatore B: « Bisogna precisare in quali cose i Patriarchi hanno il diritto pastorale sui loro fedeli. Sarebbe un retrocedere non ammettere niente, perché si sa che il "Cleri sanctitati" (can. 216 § 1 n. 2) già ammette un'ampia eccezione dicendo che al Patriarca fuori del suo territorio "competit potestas quatenus iure communi vel particolari expresse statuatur" ».

Consulatore I: « L'uguaglianza nella Chiesa c'è, in principio e nella volontà del Santo Padre. Però ci sono anche problemi di fatto che devono essere presi in considerazione. Non si può organizzare una Comunità che conta, diciamo, 20.000 membri, allo stesso modo di una Comunità di 500 milioni. Penso che tutto questo argomento sia meglio lasciarlo al "Coetus" competente, che potrebbe lavorare con maggiore serenità e tempo necessario per approfondirlo ».

Consultore U: « En principe, certainement, toutes les Eglises sont égales. Mais, il faut d'abord distinguer les diocèses orientaux et occidentaux. Ils diffèrent grandement, parce que, en Orient il y a le système des Communautés, et la juridiction n'est pas territoriale en général, mais personnelle. Dans les Eglises de l'Occident, les diocèses sont en principe territoriaux ».

Membro B: insistendo sulla uguaglianza tra fedeli latini e orientali ritiene che « les Consultants, en étudiant le problème de la juridiction personnelle, devraient déjà avoir l'avis des Membres de la Commission, pour pouvoir exprimer cette vérité de façon juridique dans le canon bien ordonné ».

Nota ancora lo stesso Membro di conoscere varie situazioni nelle quali si trovano gli Orientali, che soffrono perché non hanno la possibilità di essere organizzati in parrocchie e diocesi ed avere una propria gerarchia.

Consultore A: propone che si consultino in materia i fedeli orientali che vivono in Occidente e che potrebbero avere « d'autres idées que nous ».

Consultore F: insiste sul « Principio di uguaglianza delle Chiese », che prescinde dall'effettivo numero dei fedeli che le compongono e che deve essere stabilito con chiarezza e messo adeguatamente in pratica.

Consultore D: « Credo che giuridicamente il principio dell'estensione di queste giurisdizioni è già ammesso. Si tratta di determinarlo. Quando la Commissione che preparava il decreto conciliare "Orientalium Ecclesiarum" ha aggiunto la parola « aggregatus », già riconosceva giuridicamente un certo legame della gerarchia nei territori orientali con i gerarchi orientali che sono fuori del territorio orientale. Mi sembra che questa è la *mens*: si determini in seguito cosa comporta la parola "aggregatus". Mi sembra che il primo passo è il decreto emesso dalla Sacra Congregazione per le Chiese Orientali, ma sarà opportuno precisare di più nel Codice quali sarebbero i diritti che scaturiscono dal legame tra i Vescovi "aggregati" che vivono fuori del territorio patriarcale ed il Patriarca con il suo Sinodo ».

Consultore S: « On se demande comment un Synode situé à 7.000 Km. d'un pays, peut organiser, peut nommer un Evêque, et comment l'Evêque, qui vient d'un pays arabe, peut s'adapter facilement à un pays anglais ou français ou chinois (si nous avons des fideles en Chine). Le problème est beaucoup plus difficile. Je crois que la solution, s'il y a une possibilité, serait que tous les rites byzantins amassés ensemble en Amérique s'organisent ensemble en une Eglise et préservent un lien spirituel avec leur Eglises-mères, même si cela semble plutôt utopique ».

Membro A: « As the preceding speaker has mentioned, in America, the Eastern Bishops, ten of them, are having their Informal Conference, which

tries to solve the problems concerning Byzantine Eastern Catholics in the Western world. But much study is needed to be able to please as many as possible ».

Membro H: « Dopo avere sentito le opinioni su questa questione sia dei Patriarchi Orientali, sia dei Membri delle gerarchie orientali viventi in America o in Occidente, credo che la via da seguire è già tracciata e mi felicito con il *Consultore D*, il quale l'ha ricordata. Questa via è stata indicata dalla Santa Sede. Ora, si tratta, evidentemente, di mettere in esecuzione quanto stabilito procedendo piano piano. Ma, non si può andare avanti facendo ciò che esigono certi capi di Chiese in Oriente o ciò che esigono alcuni Vescovi orientali viventi in Occidente. Quindi, è saggio, credo, avere pazienza in queste cose e avere fiducia nella Santa Sede ».

Osservatore Ortodosso D: « Mr. le Président, je voudrais poser une question, une question juridique. Le principe d'égalité existe entre l'Eglise Latine et les Eglises Orientales. Mais, il y a une autre notion de l'Eglise Catholique, l'Eglise Catholique universelle. On accepte que l'Eglise Catholique universelle a été toujours une personne juridique distinguée de l'Etat du Vatican. Alors, cette notion de l'Eglise Catholique universelle reste et on se demande quelle est sa relation avec les Eglises égales c.a.d. entre l'Eglise Latine et les Eglises particulières? ».

Consultore F1: sottolinea che « la giurisdizione nella Chiesa è, teologicamente, in funzione del ministero ecclesiale e della cura pastorale della gerarchia », che riguarda « per se et principaliter » i fedeli e non il territorio. « La priorità viene assegnata all'aspetto personalistico della giurisdizione, in conformità del primato della persona nella religione ». Non vi è dunque « una distinzione adeguata fra la giurisdizione personale e quella territoriale: la giurisdizione territoriale è infatti giurisdizione personale esercitata attraverso il territorio ». Con ciò, il Consultore, dopo aver dato un succinto quadro storico, sul criterio della *territorialità* e un accenno ad altri possibili criteri, ritiene che « ove essi possono servire, sarebbe opportuno adoperarli » e sottolinea il « compito dell'ordinamento pratico del diritto e della pastorale » di « conciliare ed armonizzare » l'esercizio di diverse giurisdizioni nel medesimo territorio.

Pro-Segretario: data la divergenza dei pareri e la gravità delle obiezioni fatte al n. 3 della sezione « Riti e Chiese particolari », formula la seguente mozione in sostituzione del predetto n. 3: « Siete d'accordo di raccomandare alla Commissione di promuovere lo studio se e quale giurisdizione personale possa essere riconosciuta alle Chiese particolari sui gerarchi e fedeli che si trovano fuori dei territori o regioni orientali? ».

Vice Presidente: sottopone questa mozione al voto dei Membri in aggiunta al n. 3 della sezione « Riti e Chiese particolari ».

Pro-Segretario: procede nella illustrazione delle rimanenti sezioni dei « Principi », e cioè quelle relative ai « Laici », « Canones de processibus » e « Canones de delictis », come emendate, dopo l'esame delle modifiche proposte dai Membri, da parte delle relative Sottocommissioni.

Al riguardo di queste ultime sezioni del testo dei « Principi » da votare non si solleva alcuna questione nell'aula, e pertanto si procede alla compilazione delle schede di votazione e loro raccolta.

QUESTIONE CIRCA LE « FONTES »

Raccolte le schede di votazione relative al testo dei « Principi », il Vice-Presidente propone la questione circa le « Fontes » che il Pro-Segretario illustra brevemente sulla base di due documenti previamente distribuiti a tutti i presenti. Il primo documento contiene una « Relazione sullo stato delle Fonti di Codificazione orientale » compilata dalla Segreteria della Commissione; mentre il secondo, compilato dal noto raccoglitore delle « Fontes », Mons. Luigi Tautu, contiene all'articolo « Stampa della Series III delle fonti della Codificazione Orientale » (pubblicato in *Nuntia* 3, pp. 96-100).

Evidentemente la priorità assoluta si deve dare al lavoro vero e proprio della revisione del Codice Orientale. Gli è però di grande utilità il lavoro complementare della edizione delle « Fontes ». D'altra parte, la continuazione della raccolta delle « Fontes », soprattutto quelle della « Series III » contenente gli « Acta Romanorum Pontificum » che riguardano gli orientali, si impone da sé, dato il suo alto valore scientifico. Pertanto si propone all'Assemblea di esprimersi in favore della continuazione della edizione delle « Fontes » nei limiti delle possibilità.

Il Vice Presidente chiede espressamente se si vuole che la Commissione continui a pubblicare le « Fontes » e che costituisca per ciò un apposito « Coetus » di Consultori.

Si vota per alzata di mano. La proposta si accetta all'unanimità.

QUESTIONE CIRCA LA « PRIORITA' » DI TRATTARE ALCUNE SEZIONI DEL CICO

La questione è illustrata dal Vice Presidente, sulla base di un documento preparato dalla Segreteria della Commissione in seguito al lavoro di un gruppo speciale di Consultori, riunitosi il 6 marzo 1974, per esaminare alcune proposte relative alla « priorità » da dare a certe sezioni del CICO, tra le quali

quella di un Sinodo patriarcale dell'estate 1972. La formula proposta era la seguente: si ritiene « que la Commission devrait donner la priorité aux parties du Code les plus pratiquement urgentes, celles qui sont aujourd'hui causes de tension entre les divers organismes responsables. A titre d'exemple: Patriarcat et Communautés de la Diaspora; Patriarcat et l'Eglise d'Occident; de Personis ».

Il predetto gruppo speciale riteneva necessario che tutti i « Coetus a studiis » dovessero iniziare i lavori al più presto possibile e svolgerli contemporaneamente, data l'interdipendenza delle varie parti del Codice. Inoltre « che la sola urgenza » di certe normative, « non dovrebbe essere un criterio di scelta delle questioni prioritarie, perché essa piuttosto disturba la serenità del lavoro della Commissione ». Comunque il gruppo speciale riteneva opportuno che fossero sottoposti alla deliberazione dell'Assemblea plenaria dei Membri della Commissione le due seguenti mozioni:

1 - « E' opportuno o no dare la priorità a qualche materia particolare da codificare? »

2. - (Nel caso di risposta positiva) quali materie del diritto canonico orientale devono avere la priorità nel lavoro dei rispettivi coetus? ».

Dopo l'illustrazione della questione da parte del Vice Presidente, hanno luogo i due seguenti interventi in materia.

Consultore K: osserva quanto segue: « A la lumière des discussions qui se sont déroulées dans cette aula, je vois trois points qu'il me semble important de déterminer en priorité pour pouvoir accomplir le travail qui sera demandé aux "coetus", car les deux premiers au moins commandent tout au moins une grande partie du travail. 1) Le premier est partie des Normes générales du droit: les lois sont-elles personnelles ou territoriales? Ce point est doublement important; car il risque de se heurter directement aux normes générales du droit latin et par là de poser des problèmes qu'il est sans doute nécessaire d'étudier en une commission mixte; deuxièmement, il crée des problèmes de relations "inter Ecclesias", qui ne seraient pas sans réactions sur la loi fondamentale de l'Eglise. 2) Le second: le Code commun aux Eglises Orientales catholiques doit - il se limiter à des Normes assez générales - Lois cadres - ou doit-il, comme le faisaient les *Motu Proprio* de Pie XII, comporter l'ensemble du droit, ne laissant aux droits particuliers qu'un caractère d'exceptions? 3) Les relations inter-rituelles et l'étendue de la juridiction des différents chefs d'Eglises tant dans l'Eglise latine en Orient que dans les Eglises Orientales en Occident? Le problème né d'une contradiction entre deux textes différents du Concile Vatican II, demandera peut-être, la création d'un coetus mixte ».

Membro B: ritiene « qu'il y a deux points qui demandent d'être étudiés en priorité. Tout d'abord, la question des hierarchies et la question de la jurisdiction personnelle ». Riguardo a quest'ultima specifica egli crede che essa dovrebbe avere « une priorité vraiment d'urgence ».

Non vi sono altri interventi in materia né l'Assemblea si mostra propensa a voler decidere alcunché al riguardo. Pertanto la questione è affidata alla direzione della Commissione.

CONCLUSIONE DELL'ASSEMBLEA

Prima di concludere i lavori dell'Assemblea il Presidente dà la parola al *Membro B* il quale, richiamando « la tragica realtà » nella quale si trovano le Chiese orientali cattoliche « legalmente » sopprese dai regimi totalitari dell'Europa dell'Est, chiede che, attraverso gli appropriati canali e mezzi, si faccia tutto il possibile perché ad esse venga restituita piena libertà e che i loro Vescovi possano partecipare attivamente ai lavori della Commissione.

Seguono le parole conclusive del Presidente della Commissione: « In fine huius sessionis plenariae velim gratias agere omnibus membris, consultoribus et observatoribus qui omnes sua praesentia et suis interventibus successui deliberationum nostrarum adiutorium dederunt. Gratias ago meis collaboratoribus: Excellentissimo Mansourati qui fuit moderator coetuum, patri Žužek qui multum laboravit his diebus ut semper fecit, et adiutori studii patri Don Orioli a sinistris mei sedenti et omnibus auxiliatoribus: Mauricio, Ignatio et Rita quorum adiutorium non minimi faciendum est. Super omnia debemus humillimas gratias agere sanctissimo Patri qui paterna benevolentia instituit Commissionem et praesertim dignatus est convocare hanc sessionem et eam inaugurare solemniter. Verba sunt inadaequata ad exprimendam nostram gratitudinem ad Sacram Congregationem pro Ecclesiis Orientalibus speciali modo Eminentissimo Cardinali Philippe Praefecto Dicasterii et Ex.mo Domino Brini Secretario. Nunc habemus aulas spatiosas pro nostro labore et alia requisita; Sacra Congregatio benevolentiam et sollicitudinem semper adhibuit; inde ab initio institutionis huius Commissionis semper in adiutorio fuit.

Gloria sit Deo Patri Omnipotenti, Iesu Christo eius Filio in Spiritu Sancto et Mariae deiparae ».

Quindi il Pro-Segretario dà lettura dei risultati della votazione definitiva delle singole sezioni ed articoli dei « Principi per la revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale ».

Il testo dei « Principi » al quale si riferiscono i risultati qui indicati è reso di pubblica ragione in *Nuntia* 3, pp. 3-10 che presentano il testo ufficiale approvato dall'Assemblea Plenaria. I Membri presenti al momento della votazione erano 16.

Titolo: Placet 16.

Proemio: Placet 16.

« Unico CICO »: Placet 14, non Placet 1, astenuto 1.

« Carattere orientale del CICO »: art. 1, 3 e 4: Placet 16;

art. 2: Placet 14, non Placet 2.

« Carattere ecumenico del CICO »: art. 1 e 2: Placet 16;

art. 3: Placet 14, non Placet 2.

« Natura giuridica del CICO »: Placet 16.

« Carattere pastorale del CICO »: Placet 16.

« Principio di sussidiarietà nel CICO »: Placet 16.

« Riti e Chiese particolari »: art. 1: Placet 16;

art. 2: Placet 15, non Placet 1;

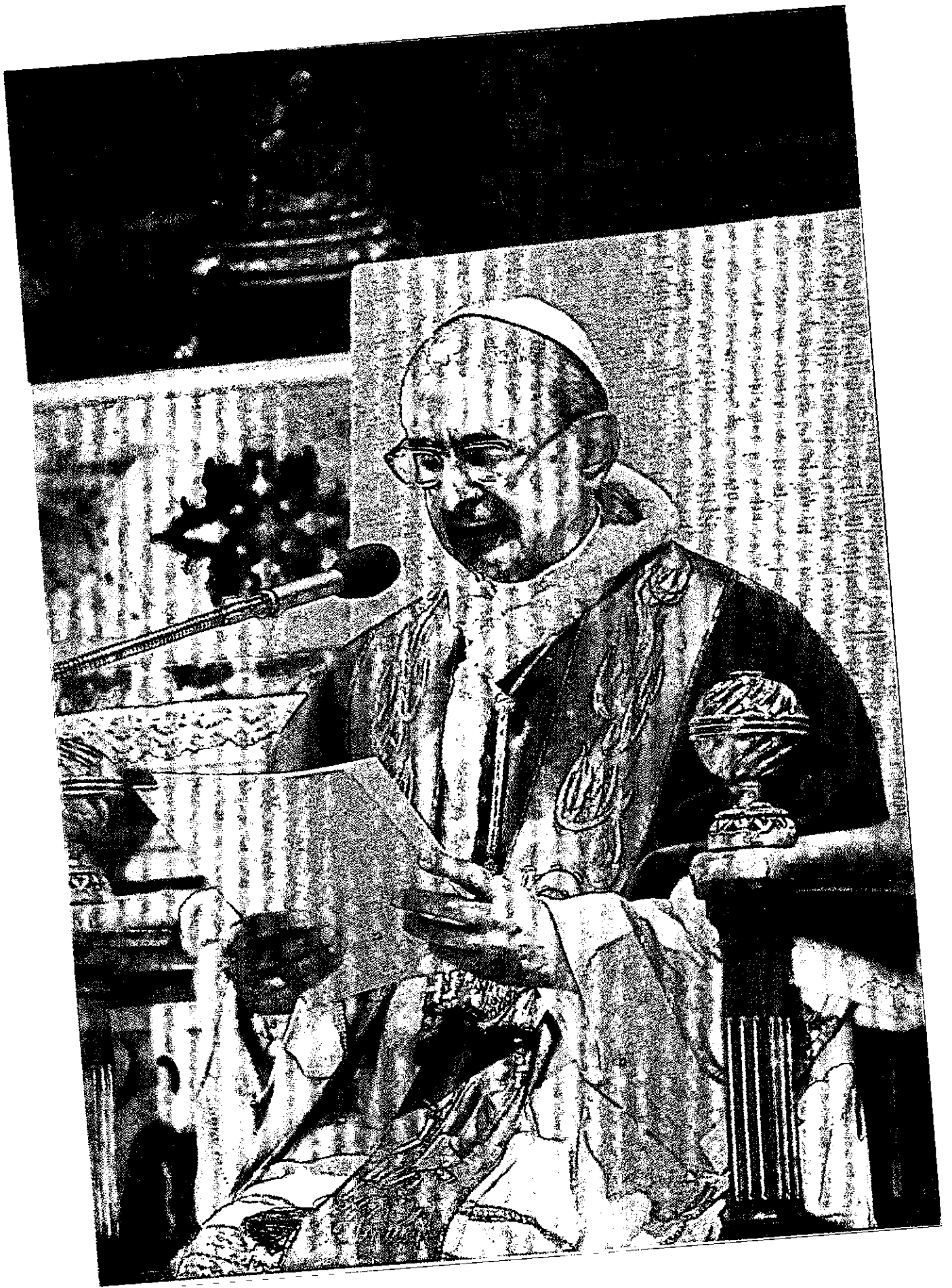
art. 3: Placet 4, non Placet simpliciter 1; La raccomandazione alla Commissione di promuovere lo studio su questa materia: Placet 11.

« Laici ed il CICO »: Placet 16.

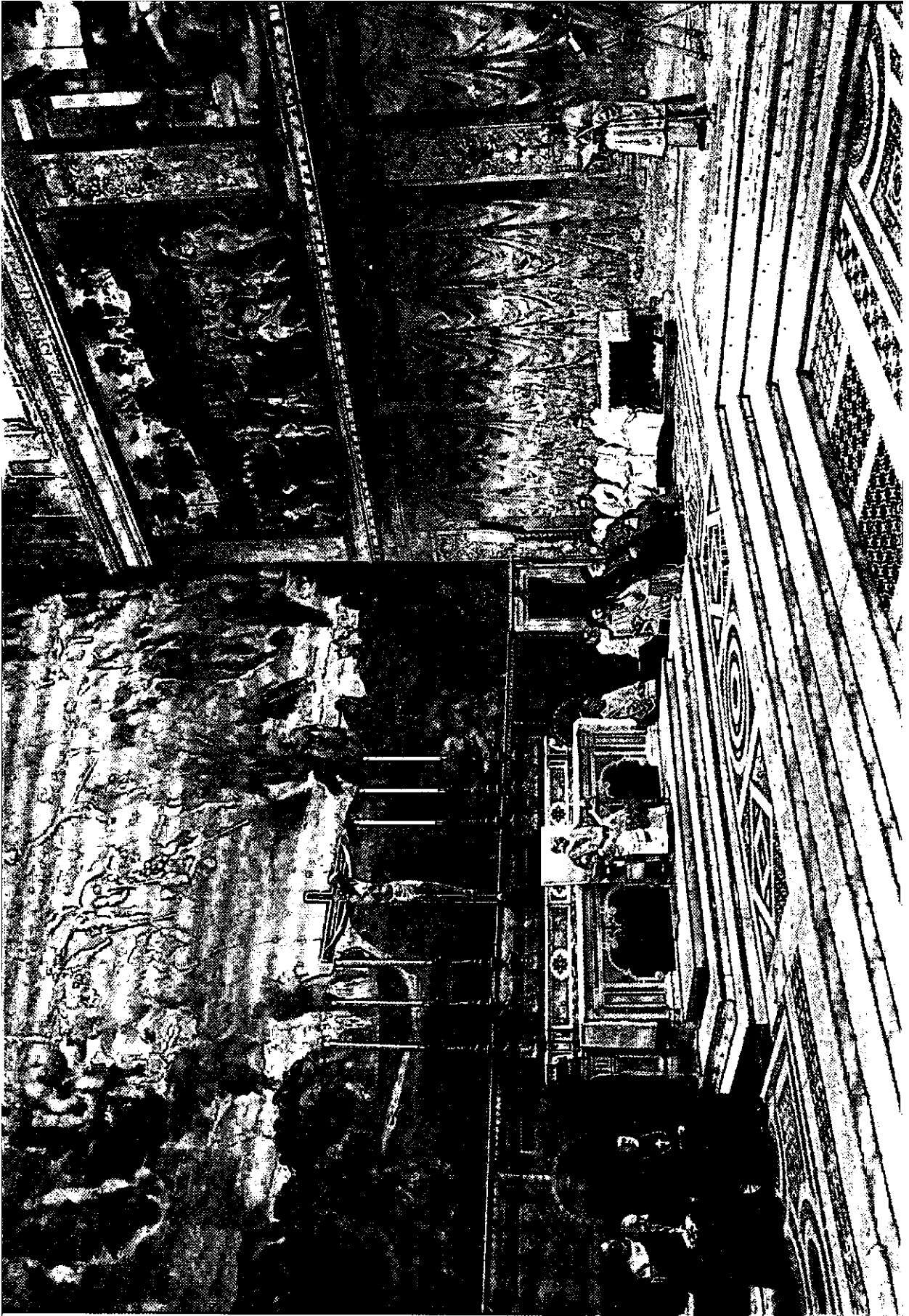
« Canoni de processibus »: Placet 16.

« Canoni de delictis »: Placet 16.

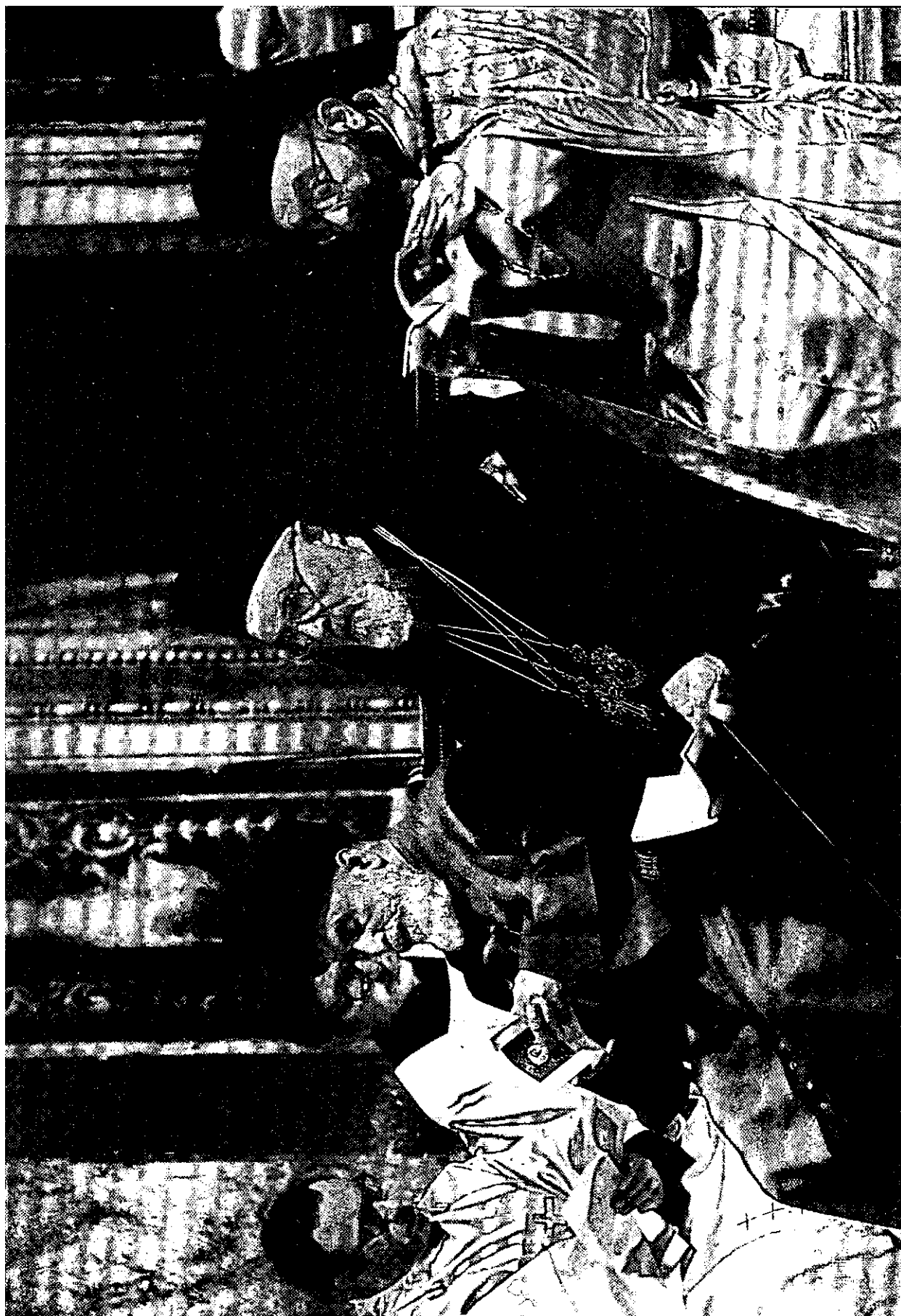
Dopo la lettura di questi risultati il Presidente conclude l'Assemblea con la preghiera.



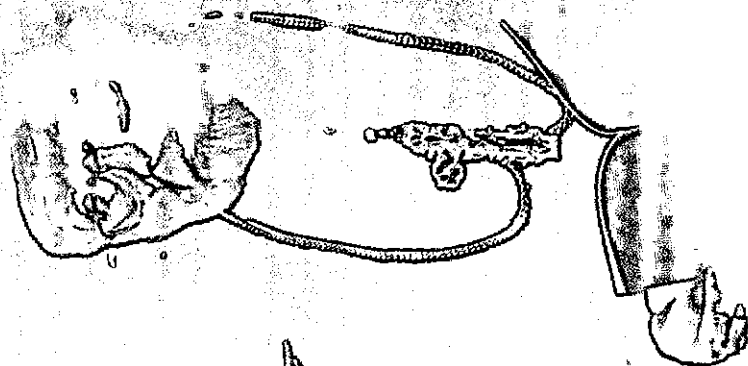
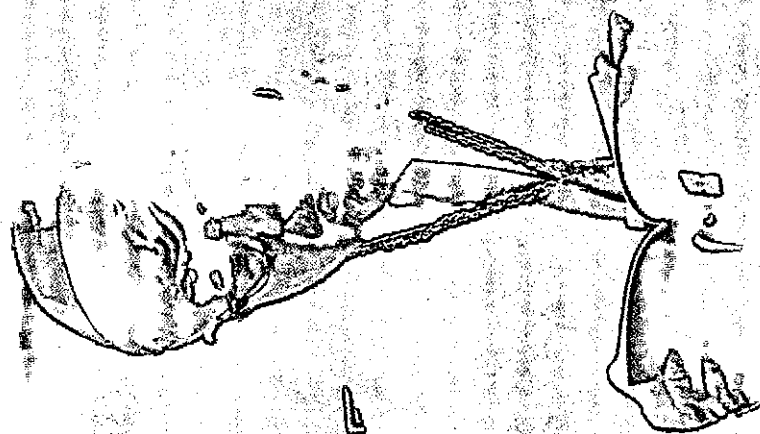
1 - Il Santo Padre Paolo VI pronuncia l'Allocuzione inaugurale dei lavori della Commissione il 18 marzo 1974.



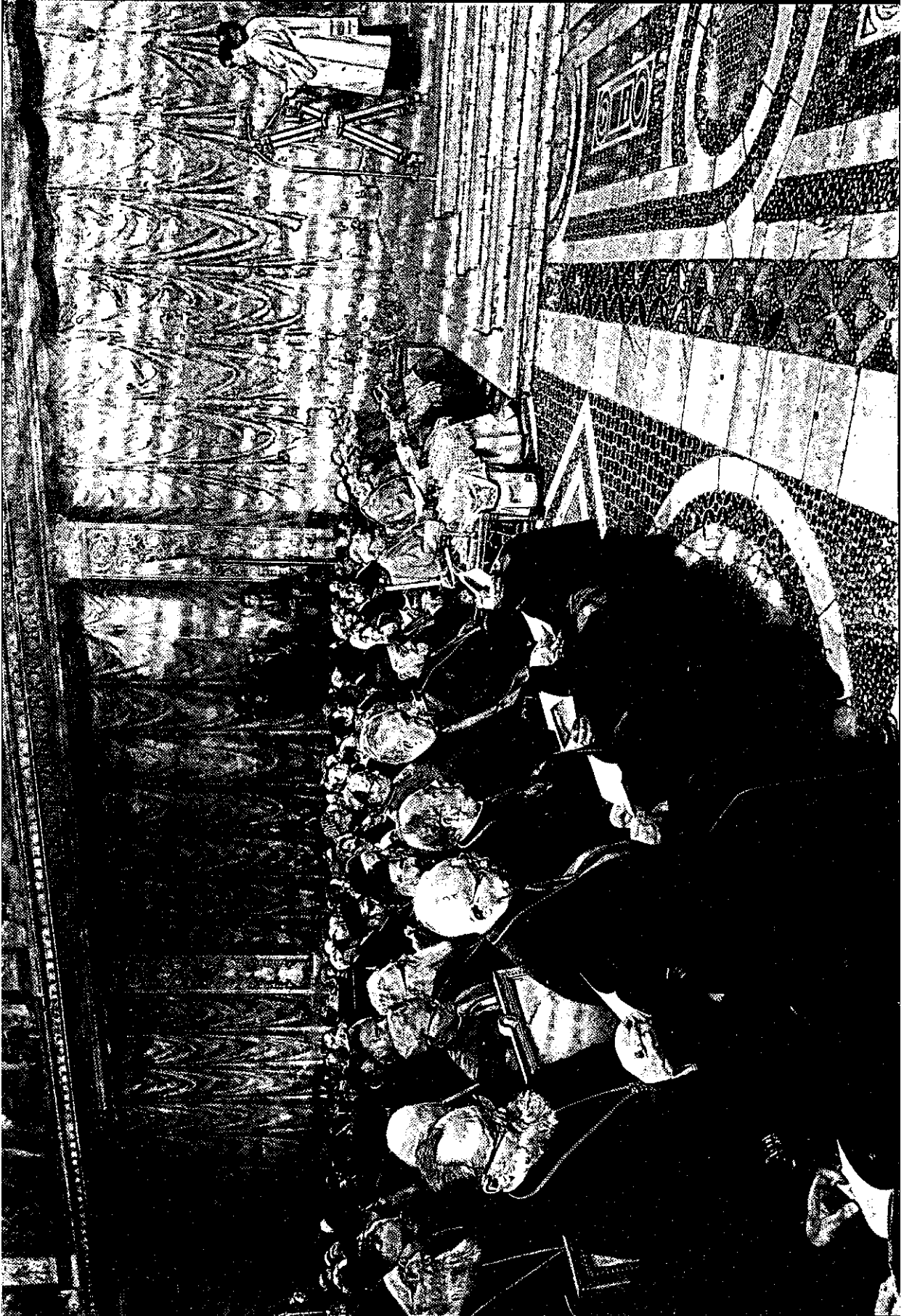
2 - Il Presidente della Commissione S. Em. il Card. Joseph Parecattil rivolge
l'indirizzo di omaggio al Santo Padre.



3 - Le Loro Beatitudini i Patriarchi Sidarouss, Hakim e Cheikho.



4 - Le Loro Beatitudini i Patriarchi Hayek e Batanian.



5 - Veduta dell'Assemblea dei presenti nella Cappella Sistina alla solenne inaugurazione dei lavori della Commissione.

LIBRERIA EDITRICE VATICANA

CITTÀ DEL VATICANO

c/c post. 00774000

PONTIFICIO COMITATO DI SCIENZE STORICHE

ATTI E DOCUMENTI

1.

GLI INIZI DEL CRISTIANESIMO IN LIVONIA-LETTONIA

ATTI DEL COLLOQUIO INTERNAZIONALE DI STORIA ECCLESIASTICA
IN OCCASIONE DELL'VIII CENTENARIO DELLA CHIESA IN LIVONIA (1186-1986)

Roma, 24-25 giugno 1986

Il volume, curato con serietà scientifica, si inserisce nella collana di studi diretta dal Pontificio Comitato di Scienze Storiche, istituito dal Papa Pio XII nel 1954. L'opera riporta gli atti del Colloquio internazionale di Storia Ecclesiastica in occasione dell'ottavo centenario della Chiesa in Livonia (1186-1986), svoltosi a Roma, il 24-25 giugno 1986. Il contenuto, le otto relazioni fondamentali del Colloquio, aiuta ad approfondire i diversi aspetti di quella cristianizzazione, che fece entrare il popolo della Livonia-Lettonia nella Chiesa universale e nel concerto delle nazioni dell'Europa.

Il volume è utile perché illustra come l'esperienza della Livonia giovò alla Chiesa universale ed infatti alcuni suoi problemi furono affrontati dal IV Concilio Lateranense (1215).

In-8° . broccura pp. 292

L. 45.000



PONTIFICIO COMITATO DI SCIENZE STORICHE

ATTI E DOCUMENTI

2.

LA CRISTIANIZZAZIONE DELLA LITUANIA

ATTI DEL COLLOQUIO INTERNAZIONALE DI STORIA ECCLESIASTICA
IN OCCASIONE DEL VI CENTENARIO DELLA LITUANIA CRISTIANA
(1387 - 1987)

Roma, 24-26 Giugno 1987

Il volume, che contiene gli Atti del Colloquio tenutosi a Roma, risponde all'intento di presentare, criticamente, quali siano state le premesse, quali i momenti e le crisi per cui è passata la cristianizzazione del paese, quale il ruolo dei papi, dei principi, dei guerrieri, dei predicatori e dei religiosi, quali gli interessi, che hanno contribuito in maniera positiva o negativa a quest'opera.

In-8°, pp. 312

L. 50.000

LIBRERIA EDITRICE VATICANA
CITTÀ DEL VATICANO c/c post. 00774000

SECRETARIA STATUS
RATIONARIUM GENERALE ECCLESIAE

ANNUARIUM STATISTICUM ECCLESIAE
STATISTICAL YEARBOOK OF THE CHURCH
ANNUAIRE STATISTIQUE DE L'EGLISE
1987

Testo nelle lingue: Latina, Inglese e Francese

In-8°, brossura, pp. 440

L. 60.000

NUNTIA

Commentarium cura et studio

PONTIFICIAE COMMISSIONIS CODICI IURIS CANONICI ORIENTALIS RECOGNOSCENDO
editum

prodibit bis in anno et quoties utilitas id postulare videbitur



Directio: penes Pontificiam Commissionem Codici Iuris Canonici Orientalis Recognoscendo

Direction et rédaction: Commission Pontificale pour la révision du code de Droit canon oriental

(Via della Conciliazione 34, 00193 Roma)

Administration: Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano
(c.c.p. N. 00774000)

Semestrale — Spedizione Abb. Postale Gruppo IV - 70%

In Italia
Extra Italiam

Abbonamento annuo Abonnement annuel Annual subscription	Annate arretrate Années précédentes Past years
L. 20.000	L. 35.000
L. 28.000	L. 35.000